Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 **Roma — Mercoledì, 26 novembre** **Numero 279**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

S. M. il Re, con decreto del 24 corrente mese, ha nominato delegato italiano nella sezione navale della Società delle Nazioni, il Contrammiraglio MARIO GRASSI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso.

Si avvertono gli onorevoli signori senatori e deputati che la seduta Reale per l'inaugurazione della XXV Legislatura avrà luogo alle ore 10,30 del giorno 1° dicembre nella nuova aula della Camera dei deputati.

I signori senatori e deputati sono pregati di intervenirvi.

Mediante la semplice esibizione della medaglia parlamentare, essi avranno facoltà di attraversare i cordoni della truppa.

Gli onorevoli deputati non ancora forniti della medaglia parlamentare, potranno invece presentare una lettera di riconoscimento da ritirarsi agli uffici di questura della Camera.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1300 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduto il Nostro decreto 6 dicembre 1917, n. 1860, col quale si autorizzò l emissione di un quinto prestito nazionale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro del tesoro, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per provvedere alle spese di guerra è autorizzata l'emissione, a mezzo di pubblica sottoscrizione, di un sesto prestito nazionale, mediante inscrizione nel Gran Libro del debito pubblico di rendita consolidata fruttante l'interesse annuo di L. 5 per cento, esente da ogni imposta presente e futura, e non soggetta a conversione a tutto l'anno 1931.

Tale rendita avrà tutte le caratteristiche, le garanzie e le prerogative di quelle emesse in forza dei Nostri decreti 2 gennaio 1917, n. 3 e 6 dicembre 1917, n. 1860.

Art. 2.

Con decreti Luogotenenziali sarà fissato il prezzo di emissione, verranno determinati i termini e le modalità per le sottoscrizioni e per la liquidazione del beneficio accordato ai possessori del prestito consolidato, emesso in virtù dei decreti di cui al secondo comma dell'articolo precedente, e si provvederà a tutto quanto occorra per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

I titoli emessi in base al presente decreto godranno di tutti i diritti e benefici che venissero accordati in occasione di nuovi prestiti di Stato, che si emettessero durante la guerra a condizioni più favorevoli per i sottoscrittori di quelle stabilite in questo decreto.

Art. 4

Gli atti relativi alle sottoscrizioni del presente prestito, quali le ricevute dei versamenti, i certificati provvisori, i titoli definitivi e le girate per cessioni, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Art. 5.

Il ministro del tesoro comunicherà il presente decreto al Parlamento, cui farà, a suo tempo, una relazione sui risultati delle operazioni eseguite per effetto del decreto stesso.

Art. 6.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato al Comando Supremo, addì 22 settembre 1918.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO — NITTI — MEDA.

Visto, Il guardasigilli: MORTARA.

Il numero 2168 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 22 settembre 1918, n. 1300;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro del tesoro, di concerto col ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dato corso alla emissione del prestito autorizzato dal R. decreto del 22 settembre 1918, n. 1300.

Il detto prestito è destinato al graduale rimborso del debito di tesoreria creato per provvedere alle spese di guerra.

Art. 2.

La pubblica sottoscrizione al prestito nazionale, di cui al precedente articolo, sarà aperta presso gli istituti di emissione e gli altri uffici che saranno indicati nel programma:

a) nel Regno e nelle colonie del bacino del Mediterraneo, a partire dal giorno 5 gennaio 1920 sino a tutto il giorno 7 febbraio 1920;

b) nell'Eritrea e nella Somalia, a partire dal giorno 5 gennaio 1920 sino a tutto il giorno 10 marzo 1920.

Art. 3.

Gli italiani all'estero potranno partecipare al prestito acquistando i titoli al prezzo di emissione presso gli Istituti e le Ditte che saranno indicati:

a) se residenti in Europa o in paesi del bacino del Mediterraneo dal giorno 5 gennaio 1920 sino a tutto il giorno 7 febbraio 1920;

b) se residenti in altri paesi dell'estero, dal giorno 5 gennaio 1920 sino a tutto il giorno 10 marzo 1920.

I titoli saranno consegnati agli acquirenti all'atto del versamento del prezzo.

Il ministro del tesoro ha facoltà di prendere gli opportuni provvedimenti per la vendita dei titoli all'estero.

Art. 4.

Il prezzo della sottoscrizione è stabilito in lire 87.50 per ogni cento lire di capitale nominale, oltre gli interessi maturati dal 1° gennaio 1920 fino al giorno del versamento, in ragione del 5 0[0 del valore nominale dei titoli sottoscritti e sotto deduzione della cedola in corso di maturazione.

Art. 5.

Le sottoscrizioni potranno farsi per cento lire di capitale nominale o per qualunque somma multipla di cento e non saranno soggette a riduzioni.

Art. 6

Dalla data di pubblicazione del presente decreto gli Istituti di emissione sono autorizzati a ricevere, in conto di sottoscrizioni al al nuovo prestito, versamenti al saggio di 5 1[2 0[0, da regolarsi il primo giorno in cui saranno iniziate ufficialmente le sottoscrizioni.

Gli interessi corrisposti sulle somme incassate come sopra restano a carico del tesoro.

Art. 7.

I sottoscrittori hanno facoltà di pagare la somma sottoscritta a rate, con versamento, per ogni cento lire di capitale nominale, di:

L. 35 all'atto della sottoscrizione:
L. 30 al 30 aprile 1920:
L. 22,50 al 5 luglio 1920:

oltre gli interessi al 5 0[0 dal 1° gennaio alla scadenza di ogni rata, conteggiati sulla corrispondente quota di capitale nominale.

È riservata ai sottoscrittori la facoltà di anticipare in qualunque momento il versamento di una o due rate, purchè queste sieno intere, e in tale caso sarà provveduto alla corrispondente riduzione degli interessi dovuti.

In caso di ritardato versamento oltre le prescritte scadenze, i sottoscrittori saranno soggetti al pagamento di un'interesse di mora nella ragione del 6 0[0.

Se il ritardo si protrarrà oltre un mese dalla scadenza dell'ultima rata, i titoli potranno essere realizzati al meglio, a conto e rischio dei ritardatari.

Art. 8.

Le cedole dei titoli di Stato consolidati e redimibili, e quelli dei buoni del tesoro pluriennali, con scadenza a tutto il 1° luglio 1920, saranno accettate come contante in versamento delle somme sottoscritte.

Saranno accettate in versamento di sottoscrizioni anche gli interessi scadenti a tutto il 1° luglio 1920 sulle rendite nominative consolidate e redimibili e sui buoni del tesoro pluriennali nominativi non soggetti a usufrutto vitalizio e non subordinate a speciali condizioni.

Art. 9.

All'atto della sottoscrizione saranno accettati in versamento:

a) al valore di rimborso, le obbligazioni dei debiti pubblici di Stato redimibili estratte e non ancora ammesse a pagamento;

b) alle condizioni di cui all'articolo seguente:

1° i buoni del tesoro ordinari;
2° i buoni del tesoro quinquennali 4 0[0;
3° i buoni del tesoro triennali e quinquennali 5 0[0;

c) i titoli di Stato esteri, con le limitazioni e alle condizioni che saranno determinate con decreto del ministro del tesoro.

La somma risultante dalla valutazione dei titoli, di che al presente articolo, dati in pagamento, dovrà essere interamente impiegata nella sottoscrizione, e il sottoscrittore dovrà versare in contanti l'eventuale differenza a raggiungere almeno l'importo di un altro titolo del prestito.

Art. 10.

I buoni del tesoro di che al precedente articolo saranno ammessi in versamento alle seguenti condizioni:

a) i buoni ordinari, alla pari con lo sconto nella ragione annua di:

L. 3,75 0[0 per quelli che andranno a scadere entro il 31 maggio 1920;

4,50 0[0 per quelli che andranno a scadere dal 1° giugno al 31 agosto 1920;

4,75 0[0 per quelli che andranno a scadere dopo il 31 agosto 1920; e in ragione del tempo a decorrere dal giorno del versamento a quello della scadenza.

I buoni scaduti nel giorno del versamento o scaduti anteriormente saranno conteggiati per il valore integrale;

b) i buoni quinquennali 4 0[0 scadenti il 1° ottobre 1920 e con godimento regolare, al prezzo di 102,50 comprensivo del capitale e degli interessi per ogni cento lire di capitale nominale del buono;

c) i buoni pluriennali 5 0[0 aventi il godimento regolare, con le seguenti valutazioni, comprendenti capitale e interessi, per ogni cento lire di capitale nominale del buono:

Buoni con scadenza 1° aprile 1920, L. 103.
Buoni con scadenza 1° ottobre 1920, L. 102,50.
Buoni con scadenza 1° aprile 1921, L. 102.
Buoni con scadenza 1° ottobre 1921, L. 101,75.
Buoni con scadenza 1° aprile 1922, L. 101,50.
Buoni con scadenza 1° ottobre 1922, L. 101,25.
Buoni con scadenza 1° aprile 1923, L. 101.
Buoni con scadenza 1° ottobre 1923, L. 100,75.
Buoni con scadenza 1° aprile 1924, L. 100,50.

I buoni triennali 5 0[0 scadenti il 1° ottobre 1922 e i buoni quinquennali 5 0[0 scadenti il 1° ottobre 1924 i quali si trovano in circolazione sprovvisti della cedola al 1° aprile 1920 essendo dell emissione in corso, saranno invece valutati rispettivamente L. 98,75 e a L. 97,75 per ogni cento lire di valore nominale.

Art. 11.

A fronte dei titoli versati in pagamento di sottoscrizioni, de quali il titolare non abbia la libera disponibilità, saranno emes titoli nominativi di consolidato riproducenti i vincoli e le annotazioni originarie.

Art. 12.

Ai sottoscrittori che verseranno l'intero ammontare della somm sottoscritta in contante e in cedole dei debiti di Stato ammessi i

versamento ai sensi dell'art. 8 saranno immediatamente consegnati i titoli definitivi al portatore.

Ai sottoscrittori che verseranno l'importo a rate saranno rilasciati certificati provvisori nominativi cedibili per girata, da convertirsi in titoli definitivi appena sarà saldato l'intero importo della sottoscrizione.

Ai sottoscrittori che verseranno l'importo in titoli, ai sensi dello art. 9, saranno rilasciate ricevute provvisorie, non girabili, da commutarsi nei titoli definitivi dopo eseguite le necessarie verifiche dei titoli consegnati in pagamento.

Art. 13.

Il presidente del Consiglio dei ministri e il ministro del tesoro sono autorizzati a fare quanto occorrerà per il migliore collocamento del prestito.

A tale uopo potranno avvalersi della cooperazione di un Consorzio al quale, oltre la Cassa dei depositi e prestiti, gli Istituti di emissione, l'Istituto nazionale delle assicurazioni e la Cassa per le assicurazioni sociali, potranno essere chiamati a partecipare gli Istituti di credito, le Casse di risparmio ordinarie, le Banche popolari e cooperative di ogni specie, le Società e Ditte bancarie italiane.

Il ministro del tesoro potrà giovarsi, altresì, dell'opera degli esattori delle imposte dirette e degli uffici postali, nei modi e nei limiti che saranno fissati di accordo coi ministri interessati.

Art. 14.

La Cassa dei depositi e prestiti, su domanda dei titolari di depositi cauzionali o di garanzia, fatti per qualsiasi causa in dipendenza di leggi e regolamenti, è autorizzata ad accettare titoli al portatore del nuovo prestito in sostituzione dei buoni del tesoro quinquennali 4 0[0 e dei buoni triennali e quinquennali 5 0[0 per la durata della sottoscrizione.

A tale effetto i titoli del nuovo prestito saranno valutati al prezzo di emissione diminuito del decimo se trattasi di cauzioni fornite da impiegati o contabili dello Stato.

Parimenti le sezioni di tesoreria provinciale e quelle coloniali, la tesoreria centrale e la tesoreria di Mogadiscio, sopra domanda dei titolari dei depositi provvisori sono autorizzate ad accettare, per la durata della sottoscrizione, titoli al portatore del nuovo prestito in sostituzione di buoni triennali e quinquennali suaccennati.

Art. 15.

La esenzione dalle tasse di bollo e di registro, di cne all'art. 4 del R. decreto 22 settembre 1918, n. 1300, è estesa anche ai conti e alla corrispondenza del Consorzio considerato all'art. 13 del presente decreto.

Le inserzioni e gli avvisi riguardanti il prestito, su giornali, riviste, guide, annuari, ecc., sono esenti da qualunque tassa.

Alle affissioni di manifesti destinati a diffondere al pubblico la notizia del prestito e delle condizioni di esso si applicano le disposizioni vigenti a favore delle affissioni degli atti delle pubbliche autorità e dei manifesti elettorali.

Le affissioni suddette saranno esenti dal pagamento di qualsiasi tassa o diritto.

Art. 16.

Con decreto del ministro del tesoro saranno approvati i modelli e le caratteristiche dei titoli del prestito e saranno inscritti nello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro le somme occorrenti per la fabbricazione, la emissione, il collocamento e spese accessorie dei titoli creati in virtù del Regio decreto 22 settembre 1918, n. 1300.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2164 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di stabilire un'imposta sugli aumenti di patrimonio verificatisi a causa della guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È dato valore di legge alle seguenti disposizioni che riguardano l'imposta sugli aumenti di patrimonio verificatisi a causa della guerra ed il riordinamento della imposta sui profitti dipendenti dalla guerra:

TITOLO I

Imposta sugli aumenti di patrimonio derivanti dalla guerra.

Art. 1.

È istituita un'imposta sugli aumenti di patrimonio verificatisi a causa della guerra dopo il 1° agosto 1914 e fino al 31 dicembre 1919, in quanto derivino da redditi conseguiti per l'esercizio di industrie e di commerci ovvero per la esplicazione di attività come intermediario, secondo la vigente legge sui profitti dipendenti dalla guerra, intendendosi ivi compresa ogni operazione compiuta a fine di lucro anche se isolata, occasionale ed accidentale.

Art. 2.

L'imposta sugli aumenti di patrimonio è dovuta dalle persone fisiche e dagli enti collettivi.

Art 3.

Ai fini della determinazione dell'aumento patrimoniale derivante dai profitti di cui all'art. 1, dall'ammontare totale dei redditi netti conseguiti dai contribuenti dal 1° agosto 1914 al 31 dicembre 1919 e valutati a norma della vigente legge di ricchezza mobile e di quella sui profitti di guerra, si effettuano le seguenti detrazioni:

1° il reddito ordinario conseguito dal contribuente da determinarsi con le norme dettate in tema d'imposta sui profitti di guerra

2° l'imposta e sovrimposta sui profitti dipendenti dalla guerra anche nei riguardi di coloro, che, a norma delle disposizioni vigenti abbiano diritto a fruire della esenzione dal tributo sui profitti stessi;

3° le altre imposte e gravami pubblici, inerenti ai profitti stessi e non detratti in sede del loro accertamento;

4° le somme che il contribuente dimostri di avere erogate in beneficenza, assistenza civile, cultura ed altre opere di carattere pubblico durante il periodo 1° agosto 1914-31 dicembre 1919.

L'aumento di patrimonio può essere valutato e accertato globalmente per tutto il periodo 1° agosto 1914-31 dicembre 1919, ovvero separatamente nelle quote conseguite per uno o più dei periodi seguenti: 1° agosto 1914-31 dicembre 1915, 1916, 1917, 1918, 1919.

È sempre ammessa la compensazione tra l'aumento di patrimonio di un esercizio e la diminuzione di patrimonio verificatasi in un altro.

Art. 4.

Per determinare l'aumento di patrimonio in confronto di quei contribuenti rispetto ai quali sia già definito l'accertamento dei profitti di guerra per uno o più dei periodi indicati nel testo unico 9 giugno 1918, n. 857 si terrà conto del reddito netto complessivo e del reddito ordinario già accertati per ciascuno dei periodi stessi con le detrazioni indicate ai nn. 2, 3 e 4 del precedente articolo.

Quando trattisi di accertamenti di profitti di guerra eseguiti in via presuntiva e manchi perciò la dimostrazione delle spese indicate ai numeri 3 e 4 dell'articolo precedente l'importo delle stesse rimane stabilito nella misura di un quarto della somma ottenuta deducendo dal reddito netto complessivo il reddito ordinario e l'imposta e sovrimposta riferibili al profitto di guerra.

La differenza risultante è considerata come aumento di patrimonio imponibile in quanto superi il minimo indicato dall'art. 7.

Quando trattisi di Società commerciali, l'aumento di patrimonio imponibile non potrà mai essere inferiore all'ammontare delle riserve che le Società stesse abbiano costituite con utili in ciascuno dei periodi cui si riferisce l'accertamento dei profitti di guerra, qualunque sia la forma della iscrizione nei bilanci o della ripartizione tra i soci delle riserve stesse. Nel calcolo delle riserve stesse, agli effetti della presente imposta il loro ammontare deve essere accresciuto degli utili sociali distribuiti, e diminuito del reddito ordinario, calcolato a norma del n. 1 del precedente articolo.

Le Società in nome collettivo e in accomandita semplice si rivarranno dell'imposta portata dal presente decreto sopra i singoli soci nella proporzione medesima secondo la quale gli utili predetti nel periodo di tassazione sarebbero spettati ai soci medesimi.

Art. 5.

Quando risulti che a costituire il patrimonio del contribuente sieno entrati cespiti nuovi dopo il 1° agosto 1914 e si abbia motivo di ritenere che essi derivino da realizzazione di guadagni conseguiti in dipendenza di una delle cause indicate nell art. 1, si terrà conto del corrispondente importo nel valutare l'aumento di patrimonio, a meno che non si dimostri, in quei modi che nei singoli casi potranno essere ritenuti accettabili, che i cespiti derivano dalle cause seguenti:

a) dalla realizzazione di altre attività patrimoniali preesistenti al 1° agosto 1914;

b) dal maggior valore conseguito nelle realizzazioni di cui alla precedente lettera *a*) quando queste non siano state fatte a scopo di speculazione commerciale;

c) da guadagni che non abbiano, in genere, alcuna connessione con quelli indicati all'art. 1.

Art. 6.

Quando concorrono circostanze di fatto od elementi anche indiziarî per far ritenere che il patrimonio posseduto dal contribuente al 31 dicembre 1919 sia tale da dedurre che dopo il 1° agosto 1914 siasi verificato un aumento superiore a quello che risulterebbe dalla sua valutazione fatta a norma degli articoli precedenti può procedersi ad accertamento presuntivo.

Art. 7.

Gli aumenti di patrimonio dipendenti dalle cause indicate all'articolo 1 sono soggetti all'applicazione della presente imposta in quanto raggiungano per tutto il periodo 1° agosto 1914-31 dicembre 1919 la cifra di lire 20 mila o quella maggior somma che corrisponda al 5 0[0 del patrimonio del contribuente. A questo effetto si considera come patrimonio il capitale investito tenuto in conto agli effetti dell'applicazione della imposta sui profitti dipendenti dalla guerra, per il primo periodo di accertamento dei profitti stessi: 1° agosto 1914-31 dicembre 1915 ragguagliato ad un anno, o per quel successivo periodo cui si riferisce il primo accertamento dei profitti stessi.

Sulla parte di aumento di patrimonio imponibile che eceda la percentuale anzidetta si applicano le aliquote seguenti:

10 0[0 sulla parte di aumento eccedente il 5 ma non il 10 0[0 del patrimonio determinato ai sensi del precedente comma;

20 0[0 sulla parte di aumento che ecceda il 10 ma non il 20 0[0 del patrimonio predetto;

30 0[0 sulla parte di aumento che ecceda il 20 ma non il 30 0[0;

40 0[0 sulla parte che ecceda il 30 ma non il 40 0[0;

50 0[0 sulla parte che ecceda il 40 ma non il 50 0[0;

60 0[0 sulla parte che ecceda il 50 0[0.

Art. 8.

Quando trattisi di aumento di patrimonio conseguito da intermediari, è esente da imposta la parte dell'aumento stesso corrispondente ai cinque decimi del reddito ordinario del contribuente determinato a norma delle vigenti disposizioni sui profitti di guerra per il periodo cui risale il primo accertamento dei profitti stessi, fermo sempre il limite massimo di esenzione degli aumenti non superiori a L. 20.000.

Sulla parte di aumento di patrimonio imponibile che eccede il limite predetto si applicano le aliquote seguenti:

10 0[0 sulla parte di aumento eccedente i 5[10 ma non i 10[10 del reddito ordinario:

20 0[0 sulla parte di aumento eccedente i 10[10 ma non i 20[10 del reddito ordinario;

30 0[0 sulla parte di aumento eccedente i 20[10 ma non i 30[10 del reddito ordinario;

40 0[0 sulla parte di aumento eccedente i 30[10 ma non i 40[10 del reddito ordinario;

50 0[0 sulla parte di aumento eccedente i 40[10 ma non i 50[10 del reddito ordinario:

60 0[0 sulla parte di aumento eccedente i 50[10 del reddito ordinario.

Art. 9.

L'imposta determinata ai sensi dei precedenti articoli 7 e 8 si applica su tutto l'aumento di patrimonio conseguito nel periodo 1° agosto 1914-31 dicembre 1919.

Può anche farsi applicazione provvisoria dell'imposta stessa per le quote di aumento di patrimonio conseguite in uno o più dei periodi indicati al penultimo comma dell'art. 3, salva liquidazione definitiva.

Art. 10.

Tutti i contribuenti i quali hanno conseguito aumenti di patrimonio che non siano inferiori a L. 15.000 debbono farne dichiarazione entro il 31 marzo 1920 fermo rimanendo il diritto alla esenzione degli aumenti di patrimonio che non raggiungano, per tutto il periodo 1° agosto 1914-31 dicembre 1919, il valore imponibile di L. 20.000.

Art. 11.

Le Società per azioni o gli altri Enti soggetti a pubblicità di bilanci debbono presentare la dichiarazione entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio 1919.

Art. 12.

Le Società e gli Enti indicati al precedente articolo, la cui gestione annuale non si chiuda il 31 dicembre, debbono denunziare entro il 31 marzo 1920 l'aumento di patrimonio risultante alla chiusura dell'ultimo esercizio anteriore al 31 dicembre 1919.

Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello del bilancio predetto, debbono integrare la denunzia dell'aumento di patrimonio conseguito a tutto il 1919.

Art. 13.

Agli effetti della determinazione dell'aumento di patrimonio dipendente da redditi prodottisi per le cause indicate all'art. 1 la dichiarazione deve contenere:

1° la designazione dei redditi lordi derivanti dalle cause suindicate per ciascuno degli esercizi compresi nel periodo 1° agosto 1914, 31 dicembre 1919:

2° la specifica designazione delle spese relative alla produzione del reddito denunziato, comprese le erogazioni per beneficenza ed altri titoli indicate all'art. 3 e le imposte e tasse di ogni specie relative al reddito stesso, in quanto sieno note al contribuente per essere già definitivamente accertate;

3° il reddito netto residuo risolventesi nell'aumento di patrimonio che il contribuente denunzia;

4° il capitale posseduto dal contribuente privato od ente collettivo anteriormente al 1° agosto 1914 o a quella data successiva in cui cominciò a prodursi il reddito che dette origine all'aumento di patrimonio.

A questo effetto si terrà conto del capitale investito preso per base ai fini dell'accertamento dei profitti di guerra per il periodo 1° agosto 1914-31 dicembre 1919, ragguagliato ad un anno, o per quel successivo periodo cui si riferisce il primo accertamento dei profitti stessi.

Art. 14

La dichiarazione è presentata all'agenzia delle imposte alla cui giurisdizione appartiene il Comune nel quale il contribuente privato ha il suo domicilio o l'Ente collettivo la sede.

Nei Comuni ove non esiste agenzia delle imposte la dichiarazione può essere presentata al sindaco, che ne rilascia ricevuta secondo le norme vigenti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, e ne fa invio all'agenzia competente, non oltre il decimo giorno dalla data di ricevimento.

Art. 15.

L'obbligo della presentazione della denunzia incombe al contribuente od a chi lo rappresenta per legge e la dichiarazione non è valida se non reca la firma del contribuente stesso o del suo rappresentante.

Per gli Enti soggetti a pubblicità di bilancio e per tutte le aziende industriali e commerciali che abbiano al proprio servizio un ragioniere o contabile, è obbligatoria anche la firma di quest'ultimo e, quando trattasi di società per azioni, anche quella di uno dei sindaci.

Art. 16.

L'Amministrazione delle finanze ed i Collegi giudicanti possono in ogni tempo invitare il contribuente a presentarsi, non oltre il termine di 15 giorni dalla notificazione di regolare avviso, per sottoscrivere una formula di giuramento nella quale si affermi che le dichiarazioni fatte dal contribuente stesso e da confermarsi o correggersi in questa occasione, sono integrali e veritiere in rapporto ai vari elementi che concorrono a formare l'aumento di patrimonio.

Il giuramento è raccolto, nei singoli casi, dall'autorità che ha invitato a prestare il giuramento.

Art. 17.

Per la procedura di accertamento e per quella contenziosa in tema di imposta sugli aumenti di patrimonio si applicano le disposizioni contenute negli articoli 18, 20, 22, 26 e 27 del testo unico 9 giugno 1918, n. 857, relativo alla imposta sui profitti dipendenti dalla guerra.

Per la risoluzione delle controversie sugli aumenti patrimoniali e sui profitti della guerra le Commissioni provinciali già funzionanti per quest'ultima imposta sono aumentate di due commissari, l'uno designato dalla Camera di commercio l'altro dal Ministero delle finanze.

La Commissione centrale delle imposte è aumentata di due commissari ai fini della risoluzione delle vertenze rientranti nella competenza della Commissione stessa per tutte le imposte dirette.

Qualora le esigenze del servizio lo richiedano potrà il Ministero delle finanze suddividere in due sezioni la Commissione predetta.

Art. 18.

Per la riscossione dell'imposta sugli aumenti di patrimonio, si applica la legge 29 giugno 1902, n. 281, in quanto non sia in contradizione con le norme speciali dettate col presente decreto.

Sono inoltre applicabili, per la riscossione stessa, le disposizioni portate dagli 28, 29, 30 (comma 1, 3 e 4) 33 e 34 del testo unico 9 giugno 1918, n. 857 allegato *A*, sui profitti di guerra.

Nei casi indicati dall'art. 35 del testo unico, citato nel comma precedente, l'intendente di finanza può disporre con le forme indicate al successivo art. 36, che le somme dovute per contributo, imposta e penalità portate dalla presente legge e riscuotibili per ruoli nominativi, siano versate direttamente alla sezione di tesoreria provinciale, dandone notizia agli esattori ed al ricevitore provinciale ed accordando loro corrispondente tolleranza.

Sulle somme così versate non compete alcun aggio all'esattore ed al ricevitore provinciale.

Art. 19.

Chi abbia omesso di presentare la denuncia entro i termini fissati nel presente decreto, è soggetto ad una penalità pecuniaria corrispondente al quarto dell'imposta sugli aumenti di patrimonio che resterà definitivamente stabilita.

Chi abbia presentato in termini denunzia in tutto od in parte non rispondente a verità, incorre in una pena pecuniaria pari alla ell'imposta di cui l'erario sarebbe stato defraudato qualora ato netto di patrimonio indicato nella denuncia risulti inferiore di un terzo a quello definitivamente accertato. A questo effetto il raffronto fra la cifra di aumento di patrimonio denunziata e quella accertata deve essere stabilito al lordo di tutte le imposte e tasse che non sono ancora definitivamente fissate per profitti di guerra od altri titoli e di cui perciò il contribuente non ha potuto tenere conto nella sua denuncia tra le passività deducibili.

Qualora il contribuente si rifiuti di firmare la formula del giuramento a lui deferito è soggetto ad una pena pecuniaria pari ad un quarto della imposta che resterà definitivamente stabilita.

Art. 20.

Indipendentemente dalle pene pecuniarie stabilite nel precedente articolo, può essere disposta la confisca della somma corrispondente all'aumento di patrimonio sottratta al debito d'imposta, quando il contribuente sia ricorso ad atti compiuti per deliberato fine di frode allo Stato, quali: l'alterazione di registri contabili; la omessa iscrizione negli inventari di attività o la iscrizione di passività inesistenti; la formazione di scritture fittizie o di altri documenti per nascondere in tutto od in parte la verità: la negata esistenza totale o parziale di cespiti, e gli atti rivolti a costringere altri al diniego stesso.

Art. 21.

I contribuenti che in sede di accertamento impediscono ai funzionari l'esercizio delle facoltà indicate all'ultimo comma dell'articolo 18 del testo unico 9 giugno 1918, n. 857, sono soggetti alle penalità indicate nel comma stesso e non potranno più ottenere che i libri, registri e documenti di ogni specie, dei quali non abbiano consentito la visione, malgrado regolare diffida, possano essere presi in esame dai collegi giudicanti, che emetteranno perciò le loro decisioni in base ai criteri presuntivi, emergenti dalle operazioni di accertamento.

Questa norma è applicabile anche in tema di applicazione di imposta sui profitti di guerra.

Art. 22.

Le penalità portate dal precedente articolo sono applicate mediante notificazione fatta dall'agenzia delle imposte, o di sua iniziativa, o su richiesta delle Commissioni giudicanti. È ammesso il reclamo alla Commissione provinciale la cui decisione è irrevocabile.

Le altre penalità pecuniarie, comprese quelle per omessa, inesatta o incompleta denuncia, portate dall'art. 19, sono notificate dalle agenzie delle imposte con lo stesso avviso contenente la rettificazione o la proposta di ufficio, e restano definite col definirsi dello accertamento. Nei casi di contestazione le Commissioni provinciale e centrale si pronunciano sulla misura della penalità con le stesse decisioni che riguardano il merito delle controversie.

Per la confisca di cui all'art. 20 si provvede a denuncia all'autorità giudiziaria per parte dell'Intendenza di finanza della Provincia, su proposta dell'agenzia o delle Commissioni giudicanti.

Art. 23.

L'azione della finanza per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti si prescrive entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello fissato per la presentazione delle denunzie.

Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza del termine predetto si prescrive l'azione per l'accertamento in confronto di quei contribuenti che non provvidero alla tempestiva presentazione della denuncia.

Entro gli stessi termini indicati al primo e secondo comma, si prescrive l'azione delle Commissioni per gli accertamenti di ufficio e per la rettifica di quelli che si rendessero definitivi per tacita accettazione delle proposte della Commissione provinciale ovvero per concordato. Il termine lasciato alle Commissioni non può scadere, in ogni caso, prima del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento sia divenuto definitivo e non si riferisce agli accertamenti in contestazione per i quali è sempre salvo il diritto alla rettifica predetta.

Art. 24.

I funzionari dell'Amministrazione delle imposte, i componenti dei Collegi giudicanti, e tutti coloro che, secondo le rispettive attribuzioni, intervengono nell'accertamento, nell'applicazione e nella riscossione dell'imposta, sono tenuti al segreto professionale a termini dell'art. 177 del Codice penale, e sono passibili delle pene comminate dall'articolo medesimo.

Art. 25.

Per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si osservano le norme dettate per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

TITOLO II.

Riordinamento dell'imposta sui profitti dipendenti dalla guerra.

Art. 26.

I profitti dipendenti dalla guerra sono assoggettati all'imposta secondo le norme del testo unico 9 giugno 1918, n. 857, e modificazioni successive, salva l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 27.

I profitti di guerra conseguiti nel periodo 1° agosto 1914-31 dicembre 1915 vanno accertati separatamente ed assoggettati alle corrispondenti aliquote d'imposta e sovrimposta.

Gli accertamenti dei profitti conseguiti dal 1° gennaio 1916 in poi, non ancora notificati, quando gli esercizi siano tutti attivi possono essere considerati come riuniti in un periodo unico, che decorre dalla data predetta o da quella a cui si arresta l'ultimo accertamento già notificato e giunge fino al 31 dicembre 1919.

In deroga alle disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1727, l'imposta sui profitti dipendenti dalla guerra cessa col 31 dicembre 1919, salva la sua applicazione anche per gli anni 1920 e successivi per quei redditi che, pur derivando da cause anteriori al 1920, vengano a maturare dopo la data predetta.

Art. 28.

Per gli accertamenti indicati al secondo comma dell'articolo precedente, e relativi agli anni 1918 e 1919, è consentita la compensazione tra gli utili di un esercizio e le perdite di un altro.

È fatta salva alla finanza la facoltà di rivedere la valutazione delle consistenze patrimoniali al 31 dicembre 1919, in base ai prezzi correnti a questa data, per la rettifica delle deduzioni che fossero state accordate in più, a titolo di sopracosto e deperimento degli impianti, a qualunque scopo costruiti, e per la conseguente maggiore valutazione del reddito prodotto.

Può il contribuente ottenere che si ammetta in deduzione una quota in conto « sopracosto » per i nuovi impianti e per le trasformazioni fatte nel periodo 1° agosto 1914-31 dicembre 1919, anche se non destinate alla esecuzione di forniture di guerra, quando il contribuente stesso dimostri che la spesa effettivamente sostenuta è superiore al valore assegnabile alla costruzione al 31 dicembre 1919 in base ai prezzi correnti a quest'ultima data.

Art. 29.

Ferma la massima della compensazione tra gli utili e le perdite degli esercizi 1918-1919 contenuta nel precedente articolo, devesi, in ogni caso, tenere distinta, per ciascuna annata, la misura del capitale investito e quella del reddito ordinario, da valutarsi secondo le norme vigenti, ai fini dell'applicazione delle aliquote d'imposta e sovrimposta, di cui al testo unico 9 giugno 1918, n. 857.

Art. 30.

È in facoltà della finanza di continuare ad applicare l'imposta e sovrimposta mantenendo divisi tutti i periodi di accertamento indicati all'art. 1 del testo unico 9 giugno 1918, n. 857, ferme le disposizioni contenute negli articoli 27 e 28.

Art. 31.

Per le dichiarazioni che debbono presentarsi nei riguardi della imposta sui profitti di guerra pel 1919, ai sensi delle disposizioni vigenti in rapporto alla imposta stessa, sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 16 del presente decreto.

I contribuenti che non abbiano presentata dichiarazione per i periodi anteriori al 1919 sono rimessi in termini per denunziare contemporaneamente ai profitti di guerra del 1919 quelli di tutti i periodi indicati nel testo unico 9 giugno 1918, n. 857 per i quali non sieno stati notificati i relativi accertamenti, ferma anche, rispetto ad essi, la disposizione del comma precedente.

Le sanzioni previste dall'art. 20 si applicano anche a carico di chiunque abbia compiuti atti di frode tributaria in tema d'imposta sui profitti dipendenti dalla guerra.

Art. 32.

L'azione della finanza per l'accertamento dei profitti di guerra, a qualunque periodo si riferiscano, non si prescrive se non con la scadenza dei termini fissati dalle disposizioni vigenti per la prescrizione stessa in rapporto agli accertamenti dei prodotti di guerra del periodo 1919.

Con la scadenza dei termini fissati al precedente comma per l'azione della finanza, si prescrive anche l'azione delle Commissioni per l'accertamento di ufficio dei profitti di guerra di qualunque periodo e per la rettifica di quelli che fossero o si rendessero definitivi per tacita accettazione delle proposte dell'agenzia, ovvero per concordato. Il termine assegnato alle Commissioni non potrà, in ogni caso, scadere prima del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento sia divenuto definitivo e non si riferisce agli accertamenti in contestazione, per i quali è sempre salvo il diritto alla rettifica predetta.

Per i profitti di guerra che vengano a maturare dopo il 1919 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 27, i termini fissati nel presente articolo si intendono prorogati per un numero di anni pari a quello intercorso tra il 1919 e l'anno a cui i profitti stessi si riferiscono.

Art. 33.

I ruoli nominativi per l'imposta sugli aumenti di patrimonio e quelli relativi all'imposta e sovrimposta sui profitti dipendenti dalla guerra non sono soggetti alla pubblicazione all'albo municipale disposta dalla vigente legge di riscossione, ferma l'osservanza degli stessi termini fissati in tema d'imposta di ricchezza mobile per i reclami contro la irregolare od indebita iscrizione nei ruoli medesimi.

Art. 34.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento entro il mese di dicembre 1919 per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2169 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di un provvedimento che abbia lo scopo di effettuare una prelevazione straordinaria sulla ricchezza nazionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È dato valore di legge alle seguenti disposizioni, che riguardano l'imposta straordinaria sul patrimonio:

TITOLO I.
Dell'imposta sul patrimonio

CAP. I
Della base imponibile.

Art. 1.

È istituita per il periodo di 30 anni, a partire dal 1° gennaio 1920 una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

Art. 2.

L'imposta è dovuta dalle persone fisiche e dagli Enti collettivi, salvo le esenzioni indicate all'art. 8.

Art. 3.

L'imposta non si applica alle Società per azioni, fermo l'obbligo di quegli azionisti, che sieno soggetti all'imposta stessa, di sopportarla sulle azioni da ciascuno possedute, le quali sono da tenere in conto nella determinazione del rispettivo patrimonio imponibile.

Art. 4.

Il patrimonio di ogni persona od Ente è soggetto ad imposta separatamente; ma il patrimonio dei genitori si cumula con quello da essi ceduto in favore di discendenti, finchè questi convivano con essi ed abbiano con essi in comune il lavoro e il godimento di beni, di redditi e di lucri di ogni specie e semprechè la cessione dei beni derivi da una delle cause seguenti verificatesi dopo il 1° agosto 1914:

a) da trasferimenti a titolo gratuito, in qualsiasi tempo disposti, esclusi quelli dipendenti da atti di costituzioni dotali, stipulati in occasione di matrimonio;

b) da divisioni tra figli e discendenti:

c) da trasferimenti a titolo oneroso, salvo il diritto del contribuente di comprovare, in base a documenti, che i mezzi per l'acquisto erano già posseduti dall'acquirente anteriormente alla data predetta.

Art. 5

[illegible]on debba effettuarsi il cumulo indicato all'articolo pre-[illegible]atrimoni indivisi vengono ripartiti, agli effetti dell'im-[illegible] quote spettanti ai singoli comproprietari, osservando il [illegible]'art. 674 del Codice civile.

Art. 6

[illegible] straordinaria è dovuta tanto dal cittadino, quanto [illegible]ro, sul patrimonio costituito da beni esistenti nello [illegible]

Il cittadino deve l'imposta anche sul patrimonio costituito da beni esistenti fuori dello Stato, a meno che trattisi di beni già posseduti anteriormente al 1° luglio 1919.

Non sono soggetti all'imposta sul patrimonio i capitali esteri, compreso le rimesse degli emigranti, che al 1° gennaio 1920 risultino depositati presso Istituti di credito e presso le Casse postali di risparmio e quelli che vengano introdotti nello Stato dopo la data predetta.

Non sono neppure soggetti all'imposta i titoli esteri posseduti dallo straniero residente nel Regno.

Art. 7.

Si considerano come esistenti nello Stato, agli effetti della determinazione del patrimonio:

1° i capitali investiti in terreni e fabbricati, esistenti nel territorio del Regno;

2° i capitali investiti in qualunque altra forma e risultanti da atti stipulati nel Regno, o dipendenti da titoli inscritti negli uffici ipotecari del Regno;

3° i titoli italiani di qualsiasi specie, dovunque posseduti, sia dal cittadino che dallo straniero, ed i titoli esteri posseduti dal cittadino residente nel Regno;

4° i fondi commerciali, i brevetti, i crediti, il danaro, le scorte vive e morte e tutti gli altri beni, che, oltre a quelli sopra indicati, concorrono a formare il valore delle aziende industriali, commerciali ed agricole:

5° l'insieme di tutti gli altri beni posseduti nello Stato o all'estero, ferma, per questi ultimi, la disposizione contenuta nel secondo comma del precedente articolo e salve le eccezioni indicate all'art. 8.

CAP. II.
Delle esenzioni.

Art. 8.

Sono esenti dall'imposta sul patrimonio:

1° lo Stato per tutti i suoi beni, compresi quelli destinati a dotazione della Corona; le Amministrazioni di Stato; gli Stati esteri, per i beni di qualsiasi specie che essi possiedano nel Regno;

2° le Provincie, i Comuni, e le aziende municipalizzate, i Consorzi e gli altri Enti autorizzati ad imporre contributi obbligatori:

3° le Partecipanze ed Università agrarie ed altri Enti analoghi, per la parte del loro patrimonio netto, che, in ragione del godimento, non possa essere attribuita ai singoli partecipanti e comunisti;

4° le Istituzioni pubbliche di beneficenza: le Società di mutuo soccorso: gli Istituti pubblici di previdenza ed assicurazione sociale; le Fondazioni, Istituti ed Associazioni di diritto o di fatto che, pur senza rientrare nel novero delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, attendono, senza fine di lucro, all'assistenza ed educazione degli indigenti, infermi, orfani o fanciulli bisognosi, combattenti, figli ed altri parenti di combattenti:

5° gli Istituti pubblici di istruzione; i Corpi scientifici a cui fu ritenuto applicabile l'art. 33 (cat. 18) dello Statuto del Regno; le Regie Deputazioni di storia patria e le Società storiche, letterarie, scientifiche, aventi scopi esclusivamente scientifici; la Società Dante Alighieri; la Croce Rossa;

6° il patrimonio dei benefici ecclesiastici maggiori e minori, quando l'investito abbia diritto al supplemento di congrua, o acquisterebbe tale diritto per effetto dell'applicazione della imposta;

7° gli agenti diplomatici delle nazioni estere, per i beni indicati ai numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 7. Questa disposizione è estesa anche a beneficio dei consoli e degli agenti consolari non regnicoli, in quanto non esercitino una industria od un commercio nel Regno,

o non siano amministratori di aziende commerciali, salve le speciali convenzioni consolari.

Art. 9.

Non sono tenuti in conto nella determinazione del patrimonio:

1° i capitali corrispondenti a rendite vitalizie e ad altre rendite di carattere temporaneo e quelli corrispondenti a contributi che, per legge o per contratto, siano versati a Casse di previdenza o di soccorso, istituite contro i rischi di malattie, sinistri, vecchiaia ed invalidità, a Casse di previdenza o Casse di pensione per gli impiegati di Istituti privati, od a Casse di pensione per vedove od orfani, contemplate ai numeri dall'1 al 4 dell'art. 3 della legge 4 aprile 1912, n. 305;

2° le chiese ed ogni altro edificio destinato al culto, col mobilio, gli arredi sacri, i reliquari e qualunque altro oggetto di spettanza della chiesa;

3° le biblioteche, le collezioni di quadri, statue, porcellane, stampe, monete, medaglie ed altre cose simili, semprechè non formino oggetto di commercio, o non risultino nè si presumano acquistate con utili conseguiti durante il periodo di guerra.

Non rientrano, fra le esenzioni indicate al comma precedente, le gemme, i gioielli, il vasellame e le posaterie di oro e di argento di uso privato.

CAP. III.

Della valutazione del patrimonio.

Art. 10.

Per il primo sessennio di applicazione della imposta straordinaria sul patrimonio, portata dal presente decreto, la valutazione dei terreni è fatta moltiplicando pel coefficiente fisso di 325 l'imposta erariale principale del 1916; e la valutazione dei fabbricati, moltiplicando per il coefficiente fisso di 25 il rispettivo reddito imponibile pel 1919.

Scaduto il sessennio indicato al precedente comma, la valutazione sarà fatta seguendo le norme contenute negli articoli 11 a 14.

Quando dagli accertamenti eseguiti dopo il sessennio risulti che, anche a causa del mutato regime degli affitti, le valutazioni dei beni stessi, fatte a norma degli articoli 11 a 14, sieno superiori o inferiori di almeno un quarto a quelle risultanti dall'applicazione del primo comma del presente articolo, potrà procedersi, mediante iscrizioni suppletive o rimborsi d'imposta a revisione delle tassazioni eseguite per effetto del presente decreto.

Art. 11.

Scaduto il sessennio indicato al precedente articolo, la valutazione dei terreni e dei fabbricati sarà fatta capitalizzando al 100 per cinque il rispettivo reddito netto.

Il valore delle opere straordinarie che il contribuente dimostri di avere eseguite nel corso del primo sessennio, per miglioramenti di carattere permanente dei propri terreni, è sottratto all'imposta per la durata del primo periodo di successiva rivalutazione del patrimonio.

Le miniere, le cave, le torbiere, i laghi, gli stagni, i corsi di acqua ed i diritti di uso su acque pubbliche con le opere annesse, si valutano in base al prezzo di acquisto, od a quello di mercato e con riguardo alla capitalizzazione del loro reddito netto di natura industriale, seconde le norme dettate dall'art. 28 per la valutazione delle aziende commerciali.

Art. 12.

Il reddito netto dei terreni, da tenere in conto agli effetti della valutazione del patrimonio dopo scaduto il sessennio indicato all'art. 11, si determina sulla base del reddito lordo del fondo, depurato delle spese per le sementi, per la coltivazione del fondo stesso e per la raccolta dei prodotti, e con le detrazioni seguenti:

a) spese e contributi per opere permanenti di difesa, di scolo e bonifica, compresi i contributi per opere idrauliche:

b) spese per la manutenzione del fondo e dei fabbricati rurali e per la reintegrazione delle colture;

c) canoni per acque di irrigazione ed acque potabili;

d) una quota per premi di assicurazione contro i danni di ogni specie;

e) una quota per le spese di amministrazione.

f) l'ammontare delle imposte e sovraimposte reali di qualsiasi specie e denominazione, gravanti sul fondo per l'anno anteriore a quello della dichiarazione.

I dati risultanti dai catasti vigenti saranno tenuti in conto, in quanto ciò possa essere utile, per ricavare, a scopo di controllo, scale di merito per zone agrarie assimilabili.

A tal fine l'Amministrazione delle finanze potrà anche servirsi dei risultati del catasto agrario, compilato a cura dell'Ufficio di statistica agraria del Ministero di agricoltura.

Art. 13.

Il reddito netto dei fabbricati, da tenere in conto agli effetti della valutazione del patrimonio dopo scaduto il sessennio indicato all'art. 11, è determinato sulla base del reddito lordo, con le detrazioni seguenti:

a) le spese a carico del proprietario per manutenzione, riparazione e amministrazione dello stabile;

b) una quota per l'assicurazione contro gli incendi;

c) le spese che possono ritenersi effettivamente sostenute dal proprietario per riscaldamento, illuminazione, distribuzione d'acqua e simili;

d) le imposte e sovraimposte ed altri contributi obbligatori, gravanti sullo stabile per l'anno anteriore a quello della dichiarazione.

In mancanza di prova contraria l'importo complessivo delle detrazioni di cui al presente articolo sarà determinato in ragione del 25 per cento del reddito lordo.

Art. 14.

La valutazione dei terreni è fatta distintamente per ogni fondo rustico, costituente di fatto o per consuetudine una unità culturale, ivi compresi i fabbricati rustici destinati a servizio del fondo stesso, ma escluse le scorte vive e morte di spettanza dominicale, le quali vanno separatamente valutate.

La valutazione dei fondi rustici e delle scorte vive e morte di spettanza dominicale, è fatta secondo la consistenza al principio dell'anno agrario anteriore a quello della dichiarazione.

Questa norma si applica anche per le scorte degli affittuari, mezzadri e coloni parziari.

Art. 15.

I crediti debbono valutarsi al loro importo nominale.

Può essere accordata una riduzione sopra questo valore, quando sia iniziato contro il debitore procedimento di espropriazione, quando contro il debitore sia stata pronunziata sentenza dichiarativa di fallimento, o quando concorrano altre circostanze di fatto, che lascino presumere la sicura perdita totale o parziale del credito.

L'applicazione dell'imposta rimane sospesa, fino ad esito del giudizio, per la parte di patrimonio corrispondente a crediti, rispetto ai quali sia stata emessa una sentenza non ancora passata in cosa giudicata, che ne dichiari la inesistenza.

Per i crediti non ancora scaduti ed improduttivi di interessi, la valutazione è fatta in base al relativo valore attuale, scontando l'importo nominale all'interesse composto del 4 0[0 fino alla data di scadenza.

Art. 16.

Quando la nuda proprietà e l'usufrutto dei terreni, fabbricati ed altri beni appartengono a persone diverse, il valore della proprietà nuda è determinato in base alla differenza tra il valore della intera proprietà e quello dell'usufrutto. Lo stesso criterio si applica per la valutazione della proprietà, quando questa è gravata da diritti di uso o di abitazione.

Il valore da attribuire ai diritti di usufrutto, uso o abitazione si calcola scontando al momento attuale le singole annualità di reddito:

a) alla ragione composta del 4 0[0, se trattasi di diritti la cui scadenza è esattamente conosciuta;

b) alla ragione del tasso contrattuale, e, in mancanza, alla ragione composta del 4 0[0 e con riguardo alle probabilità

:orrispondenti alla classe di età del redditunrio, se trattasi di di-
·itti che cesseranno con la morte di lui.

Il ministro delle finanze è autorizzato a pubblicare con decreto Ministeriale le tabelle per la valutazione, di cui alla lettera *b*).

Art. 17.

Le norme contenute nel precedente articolo valgono anche per la ripartizione dell'imposta tra gli Enti ecclesiastici, considerati nudi proprietari, e gli attuali investiti del beneficio, conside- :ome redditnari. Il valore della intera proprietà viene deter- :o al netto delle passività di cui all'art. 21, nonchè della quota acorso e degli altri tributi speciali gravanti sugli Enti me- ni.

Art. 18.

ensi, i canoni, i livelli ed altre prestazioni che abbiano carat- perpetuo, si tengono in conto in ragione del 100 per quattro ispettivo ammontare, a meno che, per convenzione o per legge, lebbasi, pel riscatto, applicare un saggio diverso.

Art. 19.

itoli emessi o garantiti dallo Stato si valutano, ai fini dell'ac- .mento pel 1920, in base alla quotazione media ufficiale, al netto cedole, del 1° semestre del 1919, che corrisponde alle cifre in- e nella tabella annessa al presente decreto.

: gli accertamenti degli anni successivi al 1920, la valutazione ta in base alla quotazione media dell'anno immediatamente ,dente a quello della dichiarazione.

Art. 20.

azioni, le obbligazioni, le cartelle di prestito e gli altri titoli isi da Società, Provincie, Comuni ed altri Enti, sono valutati l'accertamento 1920 in base alla media dei prezzi di compenso iemestre aprile-settembre 1919.

r gli accertamenti e le revisioni degli anni successivi al 1920, ılutazione è fatta in base alla media dei prezzi di compenso ınno anteriore a quello della dichiarazione.

itoli non quotati in Borsa si valutano in via presuntiva in base ·ezzi di vendita eventualmente conosciuti per i periodi rispet- nente indicati al comma precedente e ad ogni elemento sussi- o.

itoli esteri di qualsiasi specie sono valutati secondo le norme ıte nei commi precedenti, tenendo conto, nei riguardi del cam- lella quotazione media ufficiale del trimestre anteriore a quello ·aena dichiarazione. Quando manchino elementi di valutazione, o questi sieno insufficienti, è in facoltà della finanza sia di assumere, come base di imposizione, il valore denunziato dal contribuente, sia di chiedere che i titoli stessi le siano ceduti per quel valore, fino a concorrenza di tutta l'imposta dovuta.

Art. 21.

Dall'ammontare lordo del patrimonio, risultante dalla somma dei singoli elementi che concorrono a formarlo, sono ammessi in detrazione:

a) tutti i debiti che sono a carico del contribuente, in quanto sia noto il nome ed il domicilio del creditore nello Stato, o in quanto trattisi di somme provenienti dall'estero e depositate presso Istituti di credito nel Regno. È fatta esclusione per quei debiti che gravino sopra attività non tenute in conto agli effetti della valutazione del patrimonio:

b) la somma corrispondente alla capitalizzazione, fatta a norma dell'art. 18, dei censi, canoni, livelli ed altre prestazioni di carattere perpetuo che aggravino il patrimonio del contribuente, in quanto concorrano le condizioni indicate alla lettera *a*) del presente articolo;

c) le somme corrispondenti al valore degli usi civici e di ogni altro onere reale gravante sopra immobili facenti parte del patrimonio del contribuente;

d) l'imposta e sovraimposta sui profitti dipendenti dalla guerra, quella sugli aumenti di patrimonio derivati dalla guerra e le altre imposte e gravami pubblici, non dedotti in sede di valutazione dei singoli cespiti patrimoniali.

Art. 22.

Quando la esistenza di un debito di qualsiasi natura, che non risulti da atto pubblico, denunziato dal debitore agli effetti della detrazione dal proprio patrimonio, è negata dal creditore il rapporto giuridico è dichiarato inesistente a tutti gli effetti, anche fra le parti, senza che sia ammessa prova in contrario, e non si fa luogo nè alla detrazione del debito, nè, rispettivamente, alla iscrizione del credito.

Per i crediti di natura commerciale, ivi compresi quelli derivanti da riporti o da anticipazioni anche se non fatti da commercianti, l'esistenza del debito, agli effetti del disposto del presente articolo, può essere provata con i mezzi consentiti dal codice di commercio e dalle leggi speciali.

Art. 23.

I debiti verso gli stranieri, di cui non possa consentirsi la detrazione in ordine al disposto dell'art. 21 lettera *a*), non vanno considerati come elementi che accrescano il patrimonio netto del contribuente, ma sono soggetti all'imposta come costituenti un separato patrimonio a sè stante, con l'aliquota corrispondente alla totalità del loro ammontare, sempre quando ne sia dimostrata la esistenza con documenti di data certa. L'imposta è iscritta al nome del debitore, salvo il diritto della rivalsa verso il creditore. Questa applicazione di imposta non ha luogo per le somme provenienti dall'estero e depositate presso Istituti di credito nel Regno, le quali sono esenti da imposta a norma del terzo comma dell'art. 6.

Art. 24.

Chiunque abbia dato titoli di ogni specie in anticipazione od a riporto ed abbia provveduto alla presentazione della relativa denunzia, ha diritto di ottenere in deduzione l'ammontare del debito verso l'Istituto od il privato sovventore della anticipazione, o prenditore dei titoli a riporto.

Il datore dei titoli a riporto ha diritto di comprendere nella propria denunzia i titoli stessi, anche quando siano intestati al nome del prenditore, che è tenuto, in tal caso, a denunziare solo l'ammontare del riporto.

Fino a che non siasi provveduto dalle parti, anche a diligenza di una sola di esse, alle denunzia voluta ai fini della presente imposta, sia dei titoli che dell'onere o del vincolo su di essi gravante, rimane sospeso il diritto del creditore di ottenere il rimborso della somma mutuata o anticipata e quello del prenditore a riporto, di riconsegnare il titolo contro pagamento del prezzo convenuto.

Art. 25.

Al patrimonio netto risultante dalla differenza tra le attività lorde e le passività deducibili, indicate negli articoli precedenti, si aggiunge una quota del cinque per cento della differenza stessa in conto del valore del mobilio e dei gioielli e una quota dell'1 per cento in conto valutazione del denaro, salvo che concorrano elementi e dati di fatto che autorizzino la finanza ad una più elevata valutazione di queste attività patrimoniali.

La indicata quota imputabile al danaro, rappresenta il minimo di imposizione, fermo l'obbligo da parte del contribuente di denunziarne il quantitativo effettivamente posseduto, a termine dell'articolo 35, e ferma nella finanza la facoltà di deferire il giuramento a norma dell'art. 39.

La quota presunta del 5 0[0 in conto valore del mobilio e dei gioielli non si aggiunge al patrimonio dello straniero, residente all'estero e che abbia beni nello Stato, se non risulti che egli vi possieda del mobilio, nel qual caso la quota è presunta in ragione del 3 0[0 del patrimonio ferma la facoltà accordata alla finanza per una maggiore valutazione, a norma del precedente comma.

Art. 26.

Il patrimonio degli Enti collettivi soggetti alla imposta straordinaria, è valutato sulla base del rispettivo bilancio, con facoltà nella finanza di procedere a rettifica in aumento dei risultati del bilancio stesso, quando vi sia fondato motivo per ritenere che le impostazioni attive e passive non rispondono a verità.

Quando a costituire il patrimonio dell'Ente concorrano dei beni stabili, la valutazione della quota del patrimonio ad essi corrispondente sarà fatta, pel primo sessennio di applicazione della imposta, con la norma indicata all'art. 10.

Art. 27.

Il patrimonio delle Società e ditte straniere che operano in Italia,

sotto qualsiasi forma giuridica, è valutato in base al capitale che al 31 dicembre dell'anno anteriore a quello della dichiarazione risulti comunque investito od esistente nel Regno, ed è assoggettato all'imposta, con esclusione di quella parte che sia stata accertata al nome di altri contribuenti.

Per la determinazione di questo capitale si tiene conto, fra gli altri elementi di valutazione ed a norma del successivo articolo 28 anche del reddito accertato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

Art. 28.

Per le aziende commerciali, gestite da individui singoli, o riuniti in Società in accomandita semplice, in nome collettivo o di fatto, si ha riguardo, tra gli altri elementi di valutazione indicati negli articoli precedenti, anche al capitale investito nell'azienda ed accertato ai fini dell'imposta sui profitti di guerra, al reddito ordinario, detratto agli effetti dell'imposta stessa, ed alla media del reddito ordinario di ricchezza mobile di cat. B, inscritto pel triennio anteriore a quello della dichiarazione, o altrimenti risultante dai libri commerciali dell'azienda pel triennio stesso.

Quando la valutazione del patrimonio venga fatta in base al reddito, questo, depurato della corrispondente imposta di ricchezza mobile, viene capitalizzato ad una ragione variante dal 10 al 30 per cento, a seconda della importanza relativa del capitale e del lavoro nella produzione del reddito.

Il patrimonio così valutato è attribuito ai singoli componenti la Società, in ragione delle quote rispettive. Qualora, per inadempienza dei singoli componenti, il contributo da essi dovuto rimanga in tutto od in parte insoluto, la Società è obbligata al pagamento del tributo afferente la quota del socio inadempiente, con diritto di rivalersene sulle quote di utile, di capitale, o di riserve spettanti al socio stesso.

Art. 29.

Sono soggetti all'imposta i soli contribuenti, il cui patrimonio imponibile raggiunga il valore di L. 20.000.

La misura dell'imposta è determinata in modo che all'ammontare del patrimonio corrispondano le aliquote seguenti:

sopra	L.	20.000	il	5 0[0	pari, a	ragion d'anno,	al	0,167 0[0
»	»	50.000	»	5,95	»	»	»	0,198 »
»	»	100.000	»	6,68	»	»	»	0,228 »
»	»	200.000	»	7,73	»	»	»	0,258 »
»	»	500.000	»	9,19	»	»	»	0,306 »
»	»	1.000.000	»	10,47	»	»	»	0,349 »
»	»	2.000.000	»	11,98	»	»	»	0,398 »
»	»	5.000.000	»	14,19	»	»	»	0,473 »
»	»	10.000.000	»	16,18	»	»	»	0,539 »
»	»	20.000.000	»	18,44	»	»	»	0,615 »
»	»	50.000.000	»	21,93	»	»	»	0,731 »
»	»	100.000.000 e oltre	il	25	»	»	»	0,833 »

Per i patrimoni intermedi la misura dell'aliquota è determinata in base alla formola seguente:

$$y = 0{,}0256514 \, x^{0{,}1889634}$$

Nella formula, x rappresenta la cifra del patrimonio imponibile.

Per i patrimoni imponibili fra 20.000 e 50.000 lire, le frazioni di 500 fino a lire 250 incluse si trascurano, quelle superiori a lire 250 si arrotondano a lire 500. In simil modo per quelli oltre cinquantamila e fino a centomila, l'arrotondamento avviene per migliaio di lire. Oltre centomila e fino a duecentomila, per unità di lire duemila. Oltre duecentomila e fino a cinquecentomila, per unità di cinquemila. Oltre cinquecentomila e fino al milione, per unità di diecimila. Oltre un milione e fino a due milioni, per unità di ventimila. Oltre due milioni e fino a cinque milioni, per unità di cinquantamila. Oltre cinque milioni e fino a dieci milioni, per unità di centomila. Oltre dieci milioni e fino a venti milioni, per unità di duecentomila. Oltre venti milioni e fino a cinquanta milioni, per unità di cinquecentomila. Oltre cinquanta milioni, per unità di un milione.

Con decreto del ministro delle finanze sarà pubblicata una tabella, indicante le aliquote e la misura d'imposta corrispondenti alle varie cifre di patrimonio imponibile.

Art. 30.

L'imposta dovuta dalle Casse di risparmio, dai Monti di pietà, dagli Istituti di credito fondiario non gestiti da Società per azioni, dagli altri Enti che non operano nell'interesse di soci e dalle Associazioni mutue, è fissata nella misura proporzionale del 0,30 0[0 ad anno.

Sul patrimonio delle società straniere operanti nel Regno, quando non possa farsene iscrizione al nome dei soci cui spetta, è applicata l'imposta nella misura del 0,50 0[0 ad anno.

CAPO IV.

Della dichiarazione.

Art. 31.

Ogni contribuente è tenuto a fare la dichiarazione del suo patrimonio.

Nella determinazione del patrimonio deve aversi riguardo alla consistenza dello stesso al primo gennaio 1920 per l'imposta relativa allo stesso anno e, successivamente, al 1° gennaio dell'anno in cui si chiedono o si propongono rettifiche.

Per gli Enti collettivi soggetti all'applicazione dell'imposta sul patrimonio, la liquidazione è fatta annualmente, sulla base del bilancio chiuso entro l'anno anteriore a quello della dichiarazione.

Art. 32.

La prima dichiarazione relativa all'imposta per l'anno 1920, deve essere presentata entro il 31 marzo 1920.

Gli Enti collettivi, che alla data predetta non abbiano approvato il bilancio chiuso entro il 1919, ne faranno presentazione entro un mese dall'avvenuta approvazione.

Essi dovranno però presentare ugualmente una denunzia al 31 marzo 1920, per una liquidazione provvisoria d'imposta sulla base dell'ultimo bilancio approvato, a qualunque periodo si riferisca, salvo liquidazione definitiva sulla base del bilancio indicato al comma precedente.

La dichiarazione di patrimonio da parte degli enti collettivi dovrà essere fatta entro un mese dall'approvazione del bilancio dell'anno precedente. Qualora, al 30 giugno, tale approvazione non sia ancora intervenuta, dovrà, entro il 31 luglio, presentarsi denuncia per liquidazione provvisoria d'imposta, salva liquidazione definitiva sulla base del bilancio approvato.

Art. 33.

Scaduto il primo sessennio decorrente dal 1° gennaio 1920, i contribuenti sono obbligati a presentare, nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio dell'anno successivo e con effetto dal 1° gennaio dell'anno di presentazione, una nuova denunzia di patrimonio.

Uguale denunzia dovrà essere presentata alla scadenza del primo e secondo ottennio successivi.

La finanza ha facoltà di procedere a rivalutazione in aumento alla scadenza di ognuno dei periodi predetti ed entro i termini fissati dall'art. 54.

Le variazioni in aumento che dopo il primo ottennio di revisione si siano verificate nel valore del patrimonio e che non dipendano da trasferimenti a titolo gratuito, non saranno tenute in conto per i due terzi del loro ammontare per tutto il residuo periodo di durata della presente imposta straordinaria.

Art. 34.

Le variazioni che nel corso di ognuno dei periodi indicati al precedente articolo avvengono nella consistenza del patrimonio per trasferimenti a titolo gratuito, danno diritto a variazioni d'imposta dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la variazione si è verificata.

L'interessato deve presentare la relativa domanda di riduzione nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio dell'anno successivo alla variazione. Il ritardo nella presentazione importa la perdita del diritto alla riduzione, per ogni annata rispetto a cui il ritardo stesso si è verificato.

La finanza ha il diritto di proporre accertamenti nuovi, o rettifiche in aumento, per il titolo indicato nel presente articolo, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui la variazione si verifica.

Art. 35.

La dichiarazione deve indicare:

1° il cognome, nome, paternità e domicilio del contribuente, o, quando si tratti di enti collettivi, la denominazione e la sede;

2° le attività patrimoniali, singolarmente specificate, compreso il danaro, di spettanza del contribuente, anche quando siano eventualmente intestate a terzi e il valore di ciascuna delle attività predette, determinato a norma del titolo primo del presente decreto; e, quando il contribuente ne abbia conoscenza, anche la data di stipulazione e la data e l'ufficio di registrazione degli atti o delle denunzie di successione, in forza di cui i beni immobili denunziati pervennero al contribuente.

Per i titoli pubblici e privati, indicati agli articoli 19 e 20, l'obbligo della denunzia è limitato alla enunciazione della qualità della serie e del numero e del rispettivo valore nominale; per i titoli esteri, è obbligatoria anche l'indicazione del valore.

Per i terreni e fabbricati basterà, per il primo sessennio di applicazione della legge, la sola indicazione dei cespiti e, quando sia noto, del reddito imponibile inscritto nei catasti.

3° le singole passività ipotecarie o chirografarie di qualunque specie gravanti il patrimonio, il cognome, nome, paternità e domicilio dei rispettivi creditori, e, qualora esista un titolo registrato, la data e il luogo di stipulazione e di registrazione;

4° le detrazioni sul patrimonio netto, cui il contribuente abbia diritto per carichi di famiglia e quelle in favore degli invalidi, genitori, vedove ed orfani di morti per la guerra.

Quando taluna delle attività intestate al contribuente sia di proprietà di terzi, potrà il contribuente farne designazione nella sua denuncia, indicando la persona, o l'ente di diritto o di fatto cui spetta e allegando la prova relativa.

Art. 36.

È obbligatoria la inclusione e descrizione nella denuncia, a termini dell'articolo precedente, di tutti i beni che il cittadino possiede all'estero, specificando quelli posseduti anteriormente al 1° luglio 1919, per i quali non vi è luogo ad imposizione e quelli dei quali il contribuente venne successivamente in possesso e che debbono sottostare agli oneri del presente decreto.

Art. 37.

A corredo della denunzia, il contribuente deve presentare le copie o gli estratti, in carta semplice, dei documenti indicati al n. 3 dell'art. 35.

Per gli atti indicati al precedente comma o per qualsiasi altro documento da cui debba risultare a chi spettino le diverse attività patrimoniali, e che sia in contravvenzione con le leggi del bollo e del registro, si provvede alla loro regolarizzazione senza applicazione di soprattassa o pena pecuniaria. Questa disposizione si applica anche in rapporto ai titoli esteri, oggetto della denunzia, che non sieno stati sottoposti alla corrispondente tassa di bollo.

Nei casi di denunzie di crediti fruttiferi risultanti da atti non registrati, i cui redditi sieno sfuggiti all'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile e non ancora accertati è accordato anche l'esonero dalla imposta stessa a tutto il 31 dicembre 1919.

Art. 38.

La dichiarazione è presentata all'agenzia delle imposte alla cui giurisdizione appartiene il Comune nel quale il contribuente privato ha il suo domicilio e l'ente collettivo la sede.

Nei Comuni ove non esiste agenzia delle imposte la dichiarazione può essere presentata al sindaco che ne rilascia ricevuta secondo le norme vigenti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e ne fa invio all'agenzia competente non oltre il decimo giorno dalla data di ricevimento.

L'obbligo della presentazione incombe al contribuente od a chi lo rappresenta per legge e la dichiarazione non è valida se non reca la firma del contribuente stesso o del suo rappresentante.

Per gli enti soggetti a pubblicità di bilancio e per tutte le aziende industriali e commerciali che abbiano al proprio servizio un ragioniere o contabile è obbligatoria anche la firma di quest'ultimo.

Art. 39.

L'Amministrazione delle finanze ed i collegi giudicanti possono in ogni tempo invitare il contribuente a presentarsi, non oltre il termine di quindici giorni dalla notificazione di regolare avviso, per sottoscrivere una formola di giuramento, nella quale si affermi che le dichiarazioni fatte dal contribuente stesso, e da confermarsi o correggersi in quest'occasione, sono integrali e veritiere in rapporto alla qualità e quantità dei beni di spettanza del contribuente ed alla esistenza delle passività o dei carichi relativi.

Il giuramento è raccolto, nei singoli casi, dall'autorità che ha invitato a prestare il giuramento.

Cap. V.

Della procedura di accertamento e della procedura contenziosa.

Art. 40.

I funzionari dell'Amministrazione delle imposte possono:

1° richiedere ai notai ed a tutti i capi di uffici pubblici e privati, agli intermediari e commissionari, copie od estratti di documenti, ed ogni altra notizia che possa loro abbisognare, derogandosi, a tal fine, a qualsiasi disposizione legislativa contraria.

I notai e tutti coloro che, non esercitando l'industria del credito, abbiano, a qualunque titolo, dei valori in deposito, sono tenuti a denunziare all'agenzia delle imposte nella cui circoscrizione risiedono, il cognome, nome, paternità e domicilio del depositante, e, qualora ad essi sia noto, anche l'ammontare e la natura dei valori depositati.

Qualora il depositante neghi che il deposito sia di sua proprietà, si applica la disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 22;

2° intimare al contribuente e ad ogni altra persona di comparire direttamente, o a mezzo di un suo legittimo mandatario, per fornire chiarimenti, prove ed informazioni, o per produrre documenti;

3° visitare gli immobili di qualsiasi specie ed accedere in qualunque locale ove si esercitano industrie, commerci, arti o mestieri, o dove sieno comunque depositati beni di ogni genere;

4° farsi presentare e ispezionare tutti i registri, atti e documenti degli enti pubblici e privati, i registri, anche ausiliari e comunque tenuti dalle Società ed associazioni di ogni specie e da ogni industriale, commerciante od intermediario; qualunque altro atto, titolo o documento, sia che riguardi il contribuente, sia che riguardi interessi di terzi, e quand'anche trattisi di persone fisiche od enti collettivi non tenuti al pagamento della imposta portata dal presente decreto;

5° richiedere, in rapporto ai beni esistenti all'estero, tutti i dati enunciati nei seguenti articoli 41 e 42.

Art. 41.

Tutti coloro che, dopo il 1° luglio 1919, abbiano prestato la loro opera per l'acquisto di titoli ed altri beni all'estero, o per la sottoscrizione di titoli esteri nel Regno, o per l'apertura di crediti all'estero presso le loro filiali od altri Istituti, o che abbiano comunque cooperato per l'invio di beni di ogni specie all'estero, hanno l'obbligo di indicare, su richiesta della finanza, il cognome, nome e domicilio del committente o creditore; la qualità e quantità, prezzo unitario e complessivo dei titoli, crediti ed altri beni, oggetto dell'acquisto, della trasmissione, o dell'accreditamento all'estero.

Art. 42.

Chiunque dopo il 1° luglio 1919 sia venuto in possesso di divisa estera per acquisti o per altro titolo, deve, su richiesta della finanza o dei Collegi giudicanti, fornire la prova del corrispondente impiego.

In mancanza di questa prova, la divisa stessa deve considerarsi come tuttora esistente nel patrimonio di chi ne venne in possesso, valutandola a questo effetto al prezzo di acquisto, o a quello del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce la dichiarazione.

Art. 43.

Quando, trascorso un anno dalla pubblicazione del presente decreto, siasi constatato che i detentori di titoli al portatore, da chiunque emessi, non ottemperino all'obbligo imposto per la denuncia dei titoli stessi, sarà prescritta con decreto Reale, su proposta dei ministri delle finanze e del tesoro la conversione dei titoli stessi in nominativi.

Art. 44.

Per la revisione delle dichiarazioni dei contribuenti e per gli accertamenti di ufficio, si segue la stessa procedura tracciata dalla vigente legislazione per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

La stessa norma si adotta in rapporto alla procedura contenziosa, per la risoluzione delle vertenze che sorgano relativamente all'imposta sul patrimonio.

Quando sieno costituite le Giunte di stima e sia effettuata la costituzione delle Commissioni giudicanti secondo le norme tracciate nel R. decreto di pari data per la riforma delle imposte dirette sui redditi, potrà, con decreto Reale e su proposta del ministro delle finanze, estendersi all'applicazione della presente imposta la procedura indicata nel decreto predetto.

Art. 45.

Le Commissioni giudicanti hanno tutte le facoltà conferite dall'art. 40 ai funzionari delle imposte.

Le Commissioni di prima istanza e di appello possono inoltre eseguire d'ufficio gli accertamenti non proposti dalle agenzie ed elevare le cifre di patrimonio fissate dall' agenzia, o concordate tra i contribuenti e l'agenzia, anche se già inscritte a ruolo.

CAP. VI.

Del pagamento dell'imposta.

Art. 46.

Il pagamento dell'imposta sul patrimonio può effettuarsi, oltre che in numerario, in buoni del tesoro ordinari, in cedole del debito pubblico e dei buoni del tesoro poliennali, in assegni postali ed in vaglia bancari e fedi di credito degli Istituti di emissione.

Quando il contribuente effettui il pagamento mediante buoni del tesoro, questi sono tenuti in conto al loro valore nominale, con deduzione dello sconto al giorno del versamento.

Con R. decreto o su proposta del ministro delle finanze sarà autorizzato il riscatto della imposta patrimoniale per ognuno dei periodi indicati all'art. 33.

Art. 47.

Per la riscossione dell'imposta sul patrimonio, si applica la legge 29 giugno 1902, n. 281, in quanto non sia in contraddizione con le norme speciali dettate con il presente decreto.

Sono inoltre applicabili, per la riscossione stessa, le disposizioni portate dagli articoli 28, 29 e 30 (comma 1, 3 e 4) 33 e 34 del testo unico 9 giugno 1918, n. 857, allegato *A* sui profitti di guerra.

Nei casi indicati all'art. 35 del testo unico, citato nel comma precedente, l' Intendenza di finanza può disporre, con le norme indicate al successivo art. 36, che le somme dovute per imposta e penalità portate dal presente decreto siano versate direttamente alla sezione di tesoreria provinciale, dandone notizia agli esattori ed al ricevitore provinciale ed accordando loro corrispondente tolleranza.

Sulle somme così versate non compete alcun aggio all'esattore ed al ricevitore provinciale.

I ruoli nominativi per l'imposta sul patrimonio, non sono soggetti alla pubblicazione all'albo municipale, disposta dalla vigente legge di riscossione, ferma l'osservanza degli stessi termini fissati in tema d'imposta di ricchezza mobile, per i reclami contro la irregolare od indebita iscrizione nei ruoli medesimi.

CAP. VII.

Sanzioni e disposizioni diverse.

Art. 48.

Chi abbia omesso di presentare la denuncia del patrimonio, entro i termini fissati nel capo I di questo titolo, è soggetto ad una pena pecuniaria corrispondente ad un ottavo dell'imposta sul patrimonio che resterà definitivamente stabilita.

Chi abbia presentata in termini denuncia in tutto od in parte non rispondente a verità, incorre in una pena pecuniaria pari al quarto dell'imposta di cui l'erario sarebbe stato defraudato.

Non si applica questa pena pecuniaria quando l'imposta di cui l'erario sarebbe stato defraudato non supera il sesto dell'imposta dovuta.

Qualora il contribuente si rifiuti di firmare la formula del giuramento, a lui deferito, è soggetto ad una pena pecuniaria pari ad un quarto dell'imposta, che resterà stabilita.

Art. 49.

Indipendentemente dalle pene pecuniarie stabilite nel precedente articolo, può essere disposta la confisca della somma corrispondente al valore patrimonale sottratto al debito d'imposta quando il contribuente sia ricorso ad atti compiuti per deliberato fine di frode allo Stato, quali: l'alterazione dei registri contabili; la omessa iscrizione negli inventari di attività, o la iscrizione di passività inesistenti; la formazione di scritture fittizie, o di altri documenti per nascondere in tutto o in parte la verità; la negata esistenza totale o parziale di cespiti e gli atti rivolti a costringere altri al diniego stesso.

Art. 50

I contribuenti che impediscono ai funzionari ed ai collegi giudicanti l'esercizio delle facoltà indicate all'art. 40, nn. 3 e 4, sono soggetti ad una pena pecuniaria fissa di L. 200 e ad una sovrimposta pari al terzo dell'imposta dovuta. Quando tale impedimento sia stato fatto ai funzionari in sede di accertamento, non potranno più i contribuenti ottenere che i libri, registri e documenti di ogni specie, dei quali non abbiano consentito la visione, malgrado regolare diffida, possano essere presi in esame dai collegi giudicanti, che emetteranno perciò le loro decisioni in base ai criterî presunti emergenti dalla operazione di accertamento.

I capi degli Enti pubblici e privati, i notai e tutti coloro che richiesti di presentare atti o fornire notizie a termini dell'art. 40 vi si rifiutino o non vi ottemperino dentro li termine fissato, che non può essere mai inferiore di 20 giorni dalla data di notifica della richiesta, incorrono in una pena variabile da L. 500 a L. 2000.

Art. 51.

Le pene fisse stabilite nel precedente articolo sono applicate mediante notificazioni fatte dall'agenzia delle imposte, o di sua iniziativa o su richiesta delle Commissioni giudicanti. Contro tale notifica è ammesso il reclamo alla Commissione di primo grado la cui decisione è irrevocabile.

Le altre pene pecuniarie, comprese quelle per omessa, inesatta o incompleta denunzia, portate dall'art. 48, sono notificate dalle agenzie delle imposte con lo stesso avviso contenente la rettificazione o la proposta di ufficio e restano definite col definirsi dell'accertamento. Nei casi di contestazione, le Commissioni giudicanti si pronunciano sulla misura della penalità con le stesse decisioni che riguardano il merito delle controversie.

Per la confisca, di cui all'art. 49, si provvede a denunzia all'autorità giudiziaria per parte dell'Intendenza di finanza della Provincia, su proposta dell'agenzia o delle Commissioni giudicanti.

Art. 52

Le pene pecuniarie stabilite nel presente decreto non possono essere condonate ne ridotte, se non con provvedimento legislativo.

Il loro ammontare è devoluto per un terzo a beneficio dell'erario, per un terzo alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e per l'altro terzo a beneficio dell'opera nazionale dei combattenti.

Art. 53.

Alle imposte istituite con il presente decreto sono estesi i privilegi su tutti i beni immobili e mobili del contribuente in relazione al disposto degli articoli 1958 e 1962 del codice civile.

Art. 54.

L'azione della finanza per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti per l'imposta sul patrimonio, si prescrive en-

tro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello fissato per la presentazione delle denunzie a norma delle disposizioni contenute nel capo IV del presente decreto.

Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza del termine predetto, si prescrive l'azione per l'accertamento in confronto di quei contribuenti che non provvidero alla presentazione della denunzia.

Entro gli stessi termini indicati al primo e secondo comma si prescrive l'azione delle Commissioni per gli accertamenti d'ufficio e per la rettifica di quelli che si rendessero definitivi per tacita accettazione delle proposte delle Agenzie ovvero per concordato. Il termine assegnato alle Commissioni non può scadere, in ogni caso, prima del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento sia divenuto definitivo, e non si riferisce agli accertamenti in contestazione per i quali è sempre salvo il diritto alla rettifica predetta.

Art. 55.

I funzionari dell'Amministrazione delle imposte, i componenti dei Collegi giudicanti, e tutti coloro che, secondo le rispettive attribuzioni, intervengono nell'accertamento, nell'applicazione e nella riscossione dell'imposta, sono tenuti al segreto professionale a termini dell'articolo 177 del codice penale, e sono passibili delle pene comminate dall'articolo medesimo.

Art. 56.

Per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si osservano le norme dettate per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Art. 57.

Con R. decreto e su proposta del ministro delle finanze, d'accordo col ministro del tesoro, sarà provveduto alla sistemazione degli uffici dell'Amministrazione centrale e provinciale ed all'aumento del personale riconosciuto indispensabile per attuare le disposizioni del presente decreto e saranno dettate le norme per la ammissione in servizio del personale stesso.

TITOLO II.

Dell'imposta sul patrimonio nei riguardi dei contribuenti che hanno subìto danni di guerra.

Art. 58.

Ai fini del presente titolo intendesi per « danno di guerra » quello considerato come tale ai sensi dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative, portanti provvedimenti par il risarcimento dei danni di guerra, approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 462.

Art. 59.

Si presume che abbiano sofferto danni di guerra i beni situati nelle zone delle terre liberate, indicate nel decreto 29 maggio 1919, n. 975, che reca disposizione per la riscossione delle imposte dirette.

In tale presunzione sono adottate a favore dei beni situati in dette zone, e in deroga alle disposizioni contenute nel precedente titolo, le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 60.

Nella dichiarazione di patrimonio, il contribuente deve denunciare il valore dei beni situati in una delle zone contemplate nell'articolo precedente, secondo lo stato in cui si trovano il 1° gennaio 1920, e in base ai prezzi che a quella data si possono realizzare.

Qualora il contribuente non possa indicare il prezzo di parte o di tutti i beni, egli può sostituire alla dichiarazione dei prezzi realizzabili una descrizione particolareggiata della quantità e qualità dei beni e dello Stato in cui si trovano al 1° gennaio 1920.

Il valore dei beni così descritti verrà determinato, appena possibile, seguendo la procedura tracciata al titolo I del presente decreto e tenendo conto a tal fine: dei prezzi di vendita verificatisi nei periodi più prossimi al 1° gennaio 1920; della eventuale indennità per risarcimenti di danni di guerra; del valore di mercato raggiunto dai beni stessi, dopo avvenuta la ricostruzione; delle somme investite dopo la data predetta o degli altri elementi che si possano prendere in considerazione, fermo in ogni caso il disposto dell'art. 10.

Art. 61.

Al patrimonio netto, determinato a norma del precedente articolo, si aggiunge il valore del denaro, del mobilio e dei gioielli, sulla base delle percentuali indicate all'art 25, ammettendo anche a favore del contribuente, per il primo quinquennio di applicazione dell'imposta, la prova contraria in rapporto al valore presunto del mobilio e dei gioielli. Questa prova contraria, per il periodo predetto, è ammessa non solo a favore del contribuente che abbia beni in una delle zone indicate nell'art. 59, ma anche a favore del contribuente che abbia beni nelle zone devastate dai recenti terremoti di Avezzano e del Mugello, secondo la delimitazione che sarà fatta mediante apposito decreto.

Art. 62.

Nella dichiarazione di patrimonio, il contribuente deve indicare l'ammontare dei danni dipendenti da fatto di guerra, di cui ha chiesto risarcimento ai sensi del testo unico 27 marzo 1919, n. 426.

Quando all'atto della dichiarazione il contribuente non abbia ancora presentato domanda di risarcimento, egli deve dichiarare se intende presentarla in seguito, e, quando la presentazione di tale domanda sia avvenuta, dovrà comunicarne copia all'agenzia delle imposte. Non occorre questa comunicazione, se l'agenzia competente all'accertamento sia la stessa che provvede alla liquidazione dei danni.

All'ammontare dei danni risarcibili, il contribuente ha sempre il diritto di aggiungere anche quelli per i quali non abbia diritto a risarcimento, a norma del testo unico predetto, e che debbono tenersi in conto agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 65, anche quando la mancanza del diritto al risarcimento venga successivamente affermata dalla Commissione per l'accertamento e la liquidazione dei danni.

Art. 63.

I danni dipendenti da fatto di guerra e non risarcibili, da tenersi in conto ai fini indicati nell'ultimo comma del precedente articolo, riguardano:

a) i mancati o diminuiti redditi patrimoniali, per il periodo intercorso dal momento dell'invasione a tutto il 1919;

b) i mancati o diminuiti redditi patrimoniali, previsti per gli anni successivi, per non oltre un quinquennio dal 1° gennaio 1920. Nella determinazione di questi redditi si tiene conto, in deduzione, delle imposte e sovrimposte, anche se non vennero per qualsiasi motivo corrisposte;

c) le spese effettivamente sostenute nella misura necessaria per il trasporto in ferrovia, o con altro mezzo, di oggetti sottratti alla possibile offesa nemica, in quanto non siano ammessi a risarcimento a termine dell'art. 12 del testo unico sovra citato e sempre che detta spesa non superi il prezzo di mercato, che al 1° gennaio 1920 può attribuirsi agli oggetti in parola. Questa norma si applica anche per i macchinari ed altri oggetti asportati dal nemico e per i quali sono state a carico del proprietario le spese di trasporto.

Il riconoscimento dei danni, di cui al presente articolo, e la rispettiva valutazione, si effettuano dagli stessi organi e con le stesse norme procedurali riguardanti l'accertamento del patrimonio.

Art. 64.

I redditi patrimoniali mancati o diminuiti ai sensi della lettera *a*) del precedente articolo, si valutano a ragione d'anno, tenendo conto, per la parte mobiliare, delle somme inscritte agli effetti della imposta di ricchezza mobile, o altrimenti risultanti da regolari documenti, e, per la parte immobiliare, in base alla ragione del 4 per cento sul valore dei beni, determinato a norma dell'art. 10.

Art. 65.

Per il contribuente che abbia presentato domanda per risarcimento di danni, la valutazione dei beni situati in una delle zone di cui all'art. 59 sarà fatta dopo avvenuta la liquidazione della relativa indennità.

Detta valutazione è fatta aggiungendo al valore netto del patrimonio, determinato ai sensi dell'art. 60.

a) l'ammontare dei danni di guerra non risarcibili, di cui all'art. 63.

b) l'ammontare della indennità che fosse stata liquidata per danni di guerra, fatta detrazione della parte già corrisposta fino al 31 dicembre 1919, ed applicando una congrua percentuale di riduzione per il sopracosto di ricostruzione, limitatamente a quella parte di indennità che è soggetta all'obbligo del reimpiego La parte di essa che l'indennizzato sia obbligato a versare a favore altrui, sarà tenuta in conto nel valutare il patrimonio dei percipienti.

Art. 66.

Sul patrimonio così determinato sarà applicata l'aliquota secondo le norme fissate dall'art. 59 e dall'ammontare risultante sarà detratto l'importo dei danni non risarciti, di cui agli articoli 62 e 63. Il residuo costituisce il debito d'imposta pel 1920. Qualora l'importo dei danni non risarciti superi l'ammontare del debito d'imposta pel 1920, la parte eccedente sarà dedotta, fino ad esaurimento, dall'imposta dovuta per gli anni successivi.

L'iscrizione dell'imposta al nome del contribuente, che abbia avuto danni risarcibili, non potrà farsi prima dell'anno successivo a quello della riscossione della indennità spettantegli per risarcimento di danni rispetto a cui non vi è obbligo di reimpiego.

Se la determinazione definitiva dell'indennità spettante per risarcimento di danni si trova contestata presso il magistrato ordinario, si farà luogo alla iscrizione provvisoria del contributo in base agli elementi conosciuti, tenendo anche conto della indennità già assegnata, salva la liquidazione definitiva dell'imposta mediante supplemento o rimborso.

Art. 67.

La valutazione del patrimonio ha luogo secondo le norme generali indicate nel capitolo I del presente decreto, per il contribuente che non abbia presentato denunzia relativa a danni risarcibili o non risarcibili, o che venga poi definitivamente riconosciuta infondata.

Art. 68.

Se un contribuente abbia parte del suo patrimonio nelle zone indicate nell'art. 59 e l'altra parte fuori di esse, è soggetto, per quest'ultima, alle disposizioni generali contenute nel titolo I, e, per l'altra quota, alle disposizioni degli articoli 60 a 66. Quando sia avvenuta la determinazione del contributo anche per i beni posti nelle zone indicate all'art. 59, è fatto il cumulo delle due parti di patrimonio, ai fini di colpirle con l'aliquota corrispondente al loro ammontare complessivo.

Art. 69.

Chi abbia subito danni di guerra sopra beni posti fuori delle zone indicate all'art. 59, deve osservare il disposto dell'art. 62.

Limitatamente a questi beni si applicano le norme degli articoli 60 a 66, salve le norme dell'art. 68 per ciò che riguarda il coacervo di tali beni al restante patrimonio.

Art. 70.

Per quanto non è diversamente disposto nel presente titolo, sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo primo.

Art. 71.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento entro il mese di dicembre 1919 per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA indicante il corso medio (senza cedola) dei titoli emessi e garantiti dallo Stato secondo la quotazione ufficiale del 1° semestre 1919 da tenere in conto nella valutazione del patrimonio pel 1920 (art. 19 del decreto-legge).

I. — Titoli del debito pubblico dello Stato.

1. Debiti amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico.

a) GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO.

Consolidati.

Consolidati 3.50 0[0 - 1916	81 27
Consolidato 3 0[0	56 71
Consolidato 3.50 0[0 creazione 1902	75 21
Consolidato 5 0[0 netto (RR. decreti 3 gennaio 1917, n. 3 e 6 dicembre 1917, n. 1860)	87 04

Redimibili.

Obbligazioni 3.50 0[0 netto (legge 24 dicembre 1908, n. 731) Cat. I	399 58
Obbligazioni 3 0[0 netto (legge 15 maggio 1910, n. 228) Cat. I. e II.	359 30
Obbligazioni 4.50 0[0 netto - prestito nazionale (RR. decreti 19 dicembre 1914, n. 1371, e 15 giugno 1915, n. 859)	79 98
Obbligazioni 5 0[0 netto - prestito nazionale (R. decreto 22 dicembre 1915, n. 180)	85 25

b) DEBITI INCLUSI SEPARATAMENTE NEL GRAN LIBRO.

Redimibili.

Obbligazioni 5 0[0 FF. maremmane (Toscana 10 febbraio 1861)	448 —
Obbligazioni 5 0[0 prestito Blount (Roma 11 aprile 1866)	93 58
Obbligazioni 3 0[0 ferrovia Cuneo - 2ª emissione	344 —
Obbligazioni 3 0[0 ferrovia Vittorio Emanuele	343 78

Perpetui.

* Debito feudale 3 0[0 (Modena 3 ottobre 1825)	56 71

c) DEBITI NON INCLUSI NEL GRAN LIBRO.

Redimibili.

Obbligazioni 3 0[0 ferrovia Savona-Acqui	344 —
Obbligazioni 5 0[0 ferrovia Udine-Pontebba	395 80
Azioni privilegiate ferrovia Cavallermaggiore-Bra 2 0[0	292 80
* Obbligazioni 3 0[0 ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	336 23
Obbligazioni 3 0[0 ferrovie livornesi (serie A, B, C, D[1] D[11])	344 20
Obbligazioni 3 0[0 ferrovia Lucca-Pistoia (creazioni 1856, 1858, 1860)	303 26

* Non quotato in Borsa.

Obbligazioni 5 0[0 ferrovia centrale toscana (serie A, B, C)	533 68
Obbligazioni 3 0[0 ferrovie romane (Obbligazioni comuni)	331 53
Obbligazioni ferroviarie 3 0[0 per le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (serie A, B, C, D, E per ciascuna rete)	303 39
Obbligazioni 5 0[0 per i lavori di sistemazione del Tevere (emissione 1883, 84, 85)	440 —
Obbligazioni 5 0[0 per i lavori di risanamento della Città di Napoli	420 —
Obbligazioni 5 0[0 per le strade ferrate del Tirreno (Serie A, B, C, D)	427 86
Obbligazioni 5 0[0 per le opere edilizie di Roma (serie A)	440 —
* Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano	— —

Perpetui.

* Rendita 3 0[0 assegnata ai creditori legali delle provincie napoletane	56 71
* Rendita 3 0[0 assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015	56 71

2. Debiti amministrati dalla Direzione generale del tesoro.

(Sono tutti redimibili).

* Certificati di credito ferroviario con interesse 3,65 0[0 (legge 25 giugno 1905, n. 261)	84 75
* Certificati di credito ferroviario con interesse 3,50 0[0 (legge 25 giugno 1906, n. 638)	81 27
(1) Buoni del tesoro a lunga scadenza 3,50 0[0 (legge 7 luglio 1901, n. 323)	94 75
(1) Buoni del tesoro quinquennali 4 0[0	93 25
Buoni del tesoro triennali e quinquennali 5 0[0	98 75

II. Titoli garantiti dallo Stato.

Obbligazioni 3 0[0 Ferrovie sarde (emissione 1879-1882)	301 29
Obbligazioni 5 0[0 Prestito unificato Città di Napoli	77 33
Cartelle di credito comunale e provinciale 4 0[0	77 —
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale (antiche obbligazioni 4 0[0 oro della Città di Roma)	410 87
Cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 3,75 0[0	72 19
Cartelle credito fondiario del Banco di Napoli 3,50 0[0	461 44

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro delle finanze: TEDESCO.

* Non quotate in Borsa.
(1) I buoni quinquennali 4 0[0 e pluriennali 4 e 5 0[0 sono calcolati alla pari per stabilire il loro valore quando sono prestati in cauzione.

Il numero 2162 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, d'accordo col ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le seguenti disposizioni relative alla riforma delle imposte dirette sui redditi e dei tributi locali, con effetto dal 1° gennaio 1921.

LIBRO I.

Le imposte dirette.

TITOLO I.

Imposta normale sui redditi.

CAPO I.

Della base imponibile.

Art. 1.

Ogni reddito esistente nello Stato a chiunque appartenga, è soggetto ad una imposta.

Tale imposta sostituisce le attuali imposte dirette sui terreni, sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile e prende il nome di « Imposta normale sui redditi ».

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo precedente sono considerati redditi esistenti nello Stato:

1° i redditi procedenti da terreni e fabbricati, compresi entro i confini dello Stato;

2° i redditi risultanti da atti stipulati nel Regno, o dipendenti da titoli inscritti negli uffici ipotecari del Regno;

3° i redditi costituiti dagli stipendi, dalle pensioni, dalle annualità, dagli interessi e dai dividendi, pagati in qualunque luogo e da qualunque persona per conto dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di ogni altro ente morale, nonchè per conto delle Società commerciali e di assicurazione che abbiano sede nel Regno;

4° i redditi procedenti da industrie, commerci, professioni ed impieghi esercitati nel Regno;

5° e in generale ogni specie di reddito che si produca nello Stato, o che sia dovuto da persone domiciliate o residenti nello Stato.

Art. 3.

I redditi soggetti all'imposta normale sono classificati nel modo seguente, a seconda che derivino dal solo capitale, dal capitale misto all'opera dell'uomo, ovvero dalla sola opera dell'uomo:

Categoria *A-1*: redditi dipendenti da ogni forma di investimento di capitali che non sia in fabbricati od in terreni, e in ispecie redditi perpetui o procedenti da crediti ipotecari o chirografari, da contratti di mutuo, anche verbali o sotto forma di cambiali, e da azioni, obbligazioni e cartelle di prestiti.

Categoria *A-2*: redditi di capitali investiti in fabbricati.

Categoria *A-3*: redditi di capitali investiti in terreni, finchè permanga la disposizione di carattere transitorio indicata all'ultimo comma dell'art. 7.

Categoria *B*: redditi derivanti dall'esercizio di qualunque industria o commercio, alla produzione dei quali concorrono insieme il capitale e l'opera dell'uomo. In questa categoria saranno inscritti anche i redditi di cui al precedente comma, quando sia scaduto il quinquennio pel quale resterà in vigore la disposizione di carattere transitorio indicata all'ultimo comma dell'art. 7.

Categoria *C*: redditi dipendenti dall'opera dell'uomo nell'esercizio di qualsiasi professione od arte, o dalla prestazione di un servizio; proventi anche se avventizi e derivanti da spontanee offerte fatte in corrispettivo di qualsiasi ufficio, e redditi alla produzione dei

quali non concorre nè il capitale, nè l'opera dell'uomo (vitalizi e pensioni).

Questi ultimi redditi sono tenuti in conto pel loro intero ammontare se, al momento in cui sorgono, il vitaliziato o pensionato non abbia raggiunto i 60 anni di età; e sono ridotti ai due terzi o ad una metà del loro importo se, al momento predetto, l'età del reddituario superi, rispettivamente, il sessantesimo o il settantesimo anno.

Categoria *D:* redditi costituiti da stipendi, pensioni ed assegni pagati dallo Stato, dalle Amministrazioni di Stato, dalle Provincie e dai Comuni, anche per il personale delle rispettive aziende municipalizzate, dagli Enti e Consorzi autorizzati ad imporre tributi, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza, dagli Istituti pubblici d'istruzione e dai corpi scientifici a cui fu ritenuto applicabile l'articolo 33 (categoria 18) dello Statuto del Regno.

Art. 4.

I redditi dipendenti da condominio o da dominio diretto non sono tassati come redditi a sè stanti, ma sono considerati come parte del reddito derivante dai capitali investiti nei terreni e nei fabbricati, a cui si riferisce il condominio od il dominio diretto.

L'enfiteuta o l'utilista il quale abbia pagata l'imposta normale sul reddito del terreno o del fabbricato, ha facoltà, ove la legge, la convenzione o la consuetudine gliene riconoscano il diritto, di trattenere sul canone pagato la corrispondente quota d'imposta.

I redditi che non dipendono da condominio o da dominio diretto, benchè p rcepiti sui frutti o commisurati in una ragione qualunque al prodotto del fondo, sono classificati in categoria *A-1*.

Sono ugualmente classificati in categoria *A-1* i redditi di natura fondiaria, se non risulti che dal possessore di essi o dal possessore del fondo dal quale provengono già si paghi, in contemplazione, l'imposta in altre categorie.

Fra i redditi di natura fondiaria sono compresi i censi, in qualunque modo costituiti, le decime di qualsiasi genere e qualunque altra prestazione analoga, che non dipenda da condominio o da dominio diretto.

Art. 5.

Il reddito agrario ricavato dal proprietario che coltiva i suoi fondi ad economia, è soggetto ad imposta come reddito di categoria *B*, ed è costituito dalla differenza fra il valore del prodotto del fondo ed il valore locativo corrente dello stesso, aumentato delle spese e perdite, ammesse per la classe dei redditi industriali, in quanto abbiano inerenza con la produzione del reddito agrario medesimo. Quando sia scaduto il quinquennio pel quale resteranno in vigore le disposizioni di carattere transitorio di cui all'ultimo comma dell'art. 7, l'intero reddito del fondo, al netto delle spese e perdite indicate agli articoli 15 e 18, verrà inscritto in categoria *B* al nome del proprietario.

Il reddito agrario del proprietario, che coltiva i suoi fondi col sistema della colonia parziaria, viene ugualmente classificato in categoria *B*, ed è costuito dalla differenza fra la quota parte del prodotto del fondo spettante al proprietario ed il valore locativo corrente dell'intero fondo, aumentato come sopra delle spese e perdite inerenti alla produzione del reddito agrario, le quali facciano carico al proprietario. Scaduto il quinquennio predetto, verrà inscritta in categoria *B* al nome del proprietario la parte di reddito a lui spettante, depurata delle spese e perdite indicate agli articoli 15 e 18 che sieno a carico del proprietario stesso.

La parte del prodotto del fondo che spetta al colono, depurata delle spese e perdite che fanno carico a lui, viene considerata come reddito procedente dal solo lavoro e classificata nella categoria *C*.

Art. 6

Il reddito del capitale investito nei fabbricati od in altre stabili costruzioni, che sieno considerate come opifici industriali, è classificato in categoria *B*, quale parte del complessivo reddito derivante dalla industria esercitata negli opifici medesimi.

Quando l'industria non venga esercitata direttamente dal pro- [illegible] to in suo nome come reddito di categoria *B*, a meno che non concorra a far parte degli utili di società per azioni, soggetti ad imposta quale reddito di categoria *A-1*.

A tali effetti sono considerati come opifici industriali:

1° tutte le costruzioni o porzioni di costruzioni stabili:

destinate specialmente ad industrie esercitate per mezzo di meccanismi ed apparecchi inamovibili:

formate in guisa che non possano servire ad altri usi industriali, oltre quelli ai quali sono destinate;

2° i ponti soggetti a pedaggio, i molini, i bagni natanti, i ponti volanti, le chiatte, le scafe e ogni altra costruzione galleggiante assicurata a punti fissi del suolo.

Sono anche considerati come facenti parte dell'opificio i locali inservienti ed annessi al medesimo, purchè non destinati ad abitazione.

Art. 7.

L'imposta normale è applicata con le seguenti aliquote sull'ammontare netto dei singoli redditi che vi sono soggetti;

18 per cento sui redditi di capitale di categoria *A-1*, e categoria *A-2*;

15 per cento sui redditi di capitale e di lavoro (categoria *B*):

12 per cento sui redditi di lavoro (categoria *C*);

9 per cento sui redditi di lavoro in quanto siano corrisposti dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e dagli altri Enti, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 (categoria *D*).

Per i redditi derivanti da capitali, investiti in terreni (categoria *A-3*) continueranno ad applicarsi per la durata di un quinquennio, decorr nte dal 1° gennaio 1921, le aliquote vigenti all'atto dell'applicazione del presente decreto; il due per cento per contributo dei centesimi di guerra, abolito in virtù dell'art. 130 del presente decreto è devoluto ad aumento delle aliquote stesse. Scaduto il quinquennio, i redditi stessi saranno classificati in categoria *B* ed a gettati alla corrispondente aliquota di imposta.

Art. 8.

I possessori dei reddidi delle categogorie *B*, *C* e *D* non sono getti all'imposta normale, quando la somma complessiva dei r di un unico contribuente non superi la cifra di L. 1200 nette.

Per la determinazione del minimo imponibile si tiene calcol redditi di tutte le categorie, i quali vengono computati pel ri rivo ammontare netto.

A questo stesso effetto, la valutazione dei redditi dei te iscritti nei vecchi catasti si fa per il quinquennio decorrente 1° gennaio 1921 moltiplicando per 12.50 la relativa somma imposta erariale principale, dovuta per il 1916.

I redditi delle categorie *A-1*, *A-2* *A-3* sono soggetti all'im per tutto il loro ammontare, ancorchè non superino le lire ... nette.

Art. 9.

Allorquando la somma dei redditi, di cui al primo comma del precedente articolo, superi le lire 1200, ma non lire 2000, si accordano a beneficio dei redditi delle categorie *B*, *C* e *D* le detrazioni seguenti:

da L. 1201 a L. 1300, L. 1000
da L. 1301 a L. 1400, L. 900
da L. 1401 a L. 1500, L. 800
da L. 1501 a L. 1600, L. 700
da L. 1601 a L. 1700, L. 600
da L. 1701 a L. 1800, L. 500
da L. 1801 a L. 1900, L. 300
da L. 1901 a L. 2000, L. 100

Quando concorrano redditi di più categorie, si determinano con rapporto proporzionale le quote di detrazione imputabili all'ammontare di ciascuno dei redditi per ammettere, a beneficio del contribuente, quelle soltanto che si riferiscono, rispettivamente, ai redditi delle categorie *B*, *C* e *D*.

CAPO II.

Delle esenzioni.

Art. 10.

Sono esenti dall'imposta normale:

1. Il Re e la famiglia Reale, per la lista civile e gli appannaggi.

2. Gli agenti diplomatici delle nazioni estere, per tutti i loro redditi, eccezione fatta per quelli delle categorie *A*-2 e *A*-3 e per quelli pei quali l'imposta si paga per ritenuta diretta.

3. Gli agenti consolari non regnicoli non naturalizzati, per i redditi inerenti all'esercizio delle loro funzioni, in quanto esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi dipendono e salvo le speciali convenzioni consolari.

4. I militari in attività di servizio dell'armata di terra e di mare inferiori al grado di ufficiale, per le loro competenze militari.

5. Le Società di mutuo soccorso per tutti i loro redditi, eccezione fatta per quelli delle categorie *A*-2 e *A*-3 e per quelli per i quali l'imposta è applicata per ritenuta diretta.

Art. 11.

Sono permanentemente esonerati dalla imposta:

1° gli interessi di tutti i debiti e prestiti emessi dallo Stato anche sotto forma di buoni del tesoro, ad eccezione di quelli che alla data della pubblicazione del presente decreto sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile;

2° i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;

3° i cimiteri e le loro dipendenze, siano terreni o fabbricati;

4° i fabbricati ed i terreni demaniali dello Stato, costituenti le ortificazioni militari e le loro dipendenze;

5° l'alveo dei fiumi e dei torrenti: la superficie dei laghi pubblici e quella occupata dai canali maestri per la condotta delle acque, le spiagge, le roccie, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi:

6° le strade nazionali, provinciali e comunali consorziali e vicinali, le piazze e tutti i terreni di proprietà dello Stato sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito:

7° i fabbricati rurali, quando appartengono ai proprietari degli stessi terreni a cui servono, ovvero a Società cooperative costituite fra i proprietari stessi, per la gestione di cantine, latterie ed altre aziende sociali ed a Consorzi di proprietari per lavori di bonifica, in quanto i fabbricati medesimi siano destinati:

a) all'abitazione di coloro che attendono, col proprio lavoro, alla direzione od alla manuale coltivazione della terra, ritenendosi anche per tali i guardiani o custodi dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali, nonchè coloro che, col nome di capisquadra, sorveglianti, campari o altro equivalente, conducono od assistono i giornalieri e gli operai al lavoro:

b) al ricovero del bestiame alimentato dal prodotto del terreno, o necessario per la coltivazione del terreno stesso;

c) alla conservazione e alla prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, nonchè alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione, ovvero al prosciugamento e ad altre opere di miglioria o bonifica dei terreni medesimi.

Art. 12.

Sono temporaneamente sottratti all'applicazione dell'imposta:

1° l'aumento di reddito derivante dai terreni bonificati, per la durata di un ventenio a decorrere dalla data entro la quale, a norma del progetto di massima, la bonificazione dovrebbe essere compiuta, e, in ogni caso, dalla data in cui consti che, per effetto della bonifica, l'aumento siasi verificato in modo permanente;

2° il reddito dei fabbricati di nuova costruzione, per la durata di un biennio dalla data in cui il fabbricato si è reso abitabile. La esenzione è di un quindicennio pei redditi delle case popolari ed economiche, ferme le condizioni e le cautele di cui al testo unico, approvato con Regio decreto 27 febbraio 1908, n. 89;

3° il reddito ricavato da nuovi stabilimenti industriali per ottenere prodotti non fabbricati nel territorio dello Stato o dovuti a nuove applicazioni industriali, per la durata di un quinquennio dall'inizio dell'effettivo esercizio degli stabilimenti medesimi.

Art. 13.

Restano in vigore per il tempo in cui furono concesse, tutte le esenzioni di carattere particolare e le agevolazioni d'ogni natura, accordate con le leggi speciali, salve le disposizioni di carattere transitorio nelle leggi stesse contenute.

Art. 14.

Sono esclusi dall'applicazione della imposta normale:

1° i redditi i quali siano già stati una volta assoggettati all'imposta normale;

2° le somme pagate a titolo di rimborso di capitale;

3° le somme liquidate per una volta tanto dallo Stato e dagli altri Enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 a favore di coloro che non abbiano raggiunto i limiti per la liquidazione di pensioni od assegni vitalizi o dei loro eredi, in quanto la somma corrisposta non superi le 24 mensilità dell'ultimo stipendio goduto;

4° gli incrementi di valore delle cose mobili ed immobili facenti parte del patrimonio del contribuente, ad eccezione degli incrementi relativi a quelle cose, le quali sieno oggetto del commercio esercitato dal contribuente stesso.

CAPO III.

Della valutazione dei redditi.

Art. 15.

Ferma la disposizione di carattere transitorio indicata all'ultimo comma dell'art. 7, il reddito dei capitali investiti in terreni verrà considerato alla stregua dei redditi industriali e classificato in categoria *B*. Esso verrà determinato in base al rispettivo reddito lordo depurato delle spese per le sementi, per la coltivazione del fondo e per la raccolta dei prodotti con le seguenti detrazioni:

a) interessi dei debiti ipotecari gravanti sul fondo; censi, canoni, livelli, decime ed altre prestazioni di natura fondiaria, non dipendenti da condominio o da dominio diretto, di cui al comma secondo e successivi dell'art. 4;

b) spese e contributi per opere permanenti di difesa, di scolo e bonifica, compresi i contributi per opere idrauliche;

c) spese per la manutenzione del fondo e dei fabbricati rurali e per la reintegrazione delle colture;

d) canoni per acque d'irrigazione;

e) una quota per i danni provenienti dagli infortuni;

f) una quota per le spese d'amministrazione.

Art. 16.

Il reddito imponibile investito nei fabbricati si determina in base al rispettivo reddito lordo con esclusione delle somme riscosse a titolo di rimborso da parte degli inquilini delle spese che il proprietario sostiene per riscaldamento dei locali dati in affitto, per l'illuminazione delle scale, per la distribuzione di acqua potabile e di acqua calda, per impianti di ascensore, per aerazione degli ambienti e simili nonchè dei contributi annui di carattere permanente che il proprietario debba versare ai Comuni per opere di fognatura, manutenzione strade e simili.

Quando il fabbricato non è dato in affitto il suo reddito imponibile corrisponde a quello presunto che potrebbe ricavarsi comparativamente.

È accordata a titolo di compenso per riparazioni e manutenzione e per ogni altra spesa o perdita eventuale, una detrazione dal reddito determinato a norma dei due comma precedenti nella misura di un quarto di quella parte di tale reddito che sia attribuibile alla sola costruzione, esclusa l'area.

Art. 17.

Nella valutazione dei redditi delle categorie *A*-1, *B*, *C* e *D*, si tiene conto sia dei redditi certi, sia di quelli presunti che il contribuente percepisce, tanto in proprio quanto come usufruttuario o come amministratore, senza obbligo di resa di conto, dei beni della moglie e dei figli,

Sono compresi nel reddito anche gli assegni ed emolumenti che il contribuente goda in viveri e alloggio, o di qualsivoglia altra specie, quando non sieno soggetti per altra via all'imposta, o non ricadano nelle esenzioni previste dagli articoli 10 a 11 del presente decreto.

Art. 18.

Nella valutazione dei redditi derivanti dall'esercizio di industrie, commerci, arti e professioni si tiene conto, in detrazione, delle spese inerenti sia alla produzione che alla conservazione del reddito, come il deperimento del fabbricato destinato ad opificio, del macchinario e degli impianti industriali, le spese di riparazione e manutenzione in quanto non si risolvano in aumento di valore degli impianti, il consumo delle materie grezze, gli stipendi degli impiegati, le mercedi degli operai, il fitto dei locali, salvo il disposto dell'art. 6, primo comma, le commissioni di vendita, i premi di assicurazione relativi alle cose ed alle persone, sempreché inerenti alla produzione ed alla conservazione del reddito, le spese di amministrazione, e le tasse ed imposte diverse, fatta eccezione delle imposte stabilite dalla presente legge.

Non sono compresi fra le spese deducibili:

1° l'interesse dei capitali impiegati nell'esercizio, siano propri del contribuente o presi a mutuo, salvo per questi ultimi, il disposto dell'articolo seguente;

2° il compenso per l'opera del contribuente, della moglie e dei figli occupati nell'esercizio paterno, al mantenimento dei quali il padre sia obbligato per legge, purchè coabitino con lui;

3° la spesa per l'abitazione del contribuente e della sua famiglia.

Art. 19.

I contribuenti sono ammessi a dichiarare le annualità passive, anche ipotecarie, che gravano i loro redditi delle categorie *A-1*, *B* e *C*, ferma, in rapporto alla detrazione del reddito dei capitali investiti in terreni, classificato in categoria *B*, la norma speciale e più ristrettiva contenuta nella lettera *a*) dell'art. 15. Di esso si tiene conto, purchè ne sia pienamente giustificata la sussistenza e purchè siano contemporaneamente accertati la persona ed il domicilio dei creditori nello Stato.

Ove queste condizioni abbiano luogo, il reddito corrispondente a tali annualità passive si detrae dal reddito, che altrimenti sarebbe proprio del contribuente. Ove queste condizioni non abbiano luogo, i contribuenti debbono pagare l'imposta, salvo il diritto di rivalsa verso i creditori.

Gli interessi relativi ai debiti contratti per l'acquisto o la costruzione di stabili si considerano come annualità passive, deducibili ai sensi del presente articolo, allorquando trattasi di stabili adibiti all'esercizio dell'industria.

Per le società straniere operanti in Italia, le quali abbiano contratto debiti all'estero per l'esercizio di un'industria nel Regno, si farà luogo alla tassazione del reddito industriale senza detrazione dell'annualità passiva costituita dagli interessi predetti.

Art. 20.

La somma conseguita per la realizzazione al valore attuale di un determinato numero di annualità costituenti reddito, è soggetta ad imposta per una volta tanto, nella stessa categoria dell'annualità.

Se l'annualità comprendeva una quota di capitale da rimborsare ed una quota di reddito, è tassabile la sola differenza tra la somma effettivamente realizzata ed il capitale o la quota di capitale, di cui il percipiente deve ancora ottenere il rimborso.

Quando si effettui la cessione o affrancazione di un vitalizio e questo abbia origine da prestazione di opera, tutta la somma conseguita è considerata come reddito di categoria *C* o *D*, a seconda della natura del vitalizio ceduto od affrancato. Se il vitalizio abbia invece origine dal versamento di un capitale, si considera come reddito di categoria *A*-1 la sola differenza tra la somma incassata ed il valore attuale del vitalizio, calcolato secondo la norma contenuta dell'art. 105.

Art. 21.

Salvo il disposto dell'art. 26, l'imposta dovuta dalle società anonime ed in accomandita per azioni sui redditi loro propri è commisurata sull'ammontare dell'utile effettivamente distribuito od erogato come interesse sul capitale, come dividendo, od a qualunque altro titolo o denominazione, tra i soci, gli amministratori od i terzi.

Questi redditi sono classificati nella categoria *A*-1.

Non sono soggette ad imposta le somme, tuttochè distribuite od erogate, le quali:

1° abbiano sopportato l'imposta normale sui redditi in qualsiasi categoria, o, comunque, le preesistenti imposte sui terreni, sui fabbricati o di ricchezza mobile;

2° siano costituite da redditi esenti per legge;

3° siano pagate a titolo di rimborso di somme effettivamente versate dagli azionisti a qualsiasi titolo.

Quando una Società per azioni, riconoscendo esuberante il capitale sociale versato, ne deliberi la riduzione con parziale rimborso dell'importo versato, il Consiglio di amministrazione deve presentare all'assemblea, con la proposta motivata di riduzione, un conto certificato del Collegio sindacale, il quale metta in evidenza che il rimborso non si compie nè con utili di esercizio, nè con somme provenienti da accantonamenti o da riserve, ma con effettiva corrispondente diminuzione del capitale versato, o con somme le quali rientrino tra quelle indicate ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo.

Sono soggetti ad imposta, salvo il disposto dei preindicati articoli 1, 2 e 3 le quote di utili destinate ad aumento di capitali, sotto forma di aumento del valore nominale delle azioni, o di distribuzione di azioni nuove gratuite.

Art. 22.

Non entrano a far parte del reddito soggetto ad imposta le somme che, all'infuori del dividendo e di altri utili distribuiti a termini del precedente articolo, le Società cooperative di consumo ripartiscono fra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo della merce acquistata, dopo avere assegnato al capitale l'interesse statutario e in ogni caso un interesse non inferiore a quello legale. Le somme che, all'infuori del dividendo e degli altri utili predetti, le Società cooperative di lavoro distribuiscono tra i soci lavoratori, si considerano come complemento di salario eventualmente soggetto ad imposta della categoria *C*.

Non vengono considerate come utili le quote di premio che le Associazioni nazionali di assicurazioni mutue restituiscono ai soci assicurati, ma costituisce reddito soggetto ad imposta quella parte dell'avanzo netto di gestione, che le Associazioni predette destinano ad aumento dei fondi di riserva o di ammortizzazione o che, in altra forma qualsiasi, vada ad accrescere il patrimonio dell'Ente.

Art. 23.

Quando si verifichi, per qualsiasi causa, lo scioglimento di una Società per azioni, o questa si ponga in istato di liquidazione, o venga assorbita per fusione da altra Società, deve determinarsi:

da una parte, il ricavo delle attività liquidate o il valore corrente al netto di debiti nel momento della liquidazione o fusione delle attività stesse, distribuite in natura tra i soci o assegnato ad altri per cessione o fusione;

dall'altra, la somma effettivamente versata dai soci a qualunque titolo e non ancora ad essi rimborsata, con l'aggiunta dell'utile mandato ad aumento del capitale od accantonato a riserva, o destinato a svalutazione di attività sociali, che abbia già in precedenza sopportato l'imposta, o che sia, per legge, esente.

La differenza tra l'una e l'altra somma costituisce reddito soggetto ad imposta per una volta tanto, con le cautele e garanzie di cui al titolo III.

Art. 24.

Il reddito delle Società ed Associazioni estere, autorizzate ad operare nel Regno, quello delle Società italiane che, per disposizione

del proprio statuto, non debbano effettuare ripartizione di utili e quello delle Società italiane le quali non abbiano ripartito per tre anni consecutivi alcun utile o lo abbiano ripartito, in ragione del capitale versato, in misura inferiore al tasso legale dell'interesse civile, è determinato sulla base del bilancio annuale, deducendo dal ricavo lordo di esercizio tutte le spese e perdite di cui agli articoli 18 e 19, ed è classificato nella categoria *A-1*.

Nella determinazione di questo reddito si tiene conto anche delle somme portate in aumento del capitale o del fondo di riserva o di ammostizzazione, od altrimenti impiegate, anche in estinzione di debiti.

Art. 25.

Il reddito di natura commerciale conseguito dalle Casse di risparmio, dai Monti di pietà, dagli Enti morali esercenti il credito fondiario, dai Comuni per le aziende municipalizzate e per le gestioni industriali ad economia, e da tutti gli Enti morali che non operano nell'interesse di soci, è determinato con le stesse norme dettate dall'articolo precedente, ed è assoggettato all'imposta come reddito di categoria *B*, qualunque ne sia la forma di accantonamento o di erogazione.

Art. 26.

Per la esatta valutazione del reddito soggetto ad imposta secondo le norme degli articoli 21 a 25, è sempre in facoltà della Amministrazione finanziaria e dei collegi giudicanti di prescindere dai risultati dei bilanci prodotti, quando le voci attive e passive dei bilanci stessi si dimostrino non rispondenti a verità.

Art. 27.

Nell'accertamento dei redditi delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà si determina anche l'ammontare degli interessi derivanti da mutui fatti a favore degli Enti indicati nel primo comma dell'art. 33 e soggetti ad imposta al nome degli stessi per via di rivalsa.

La somma corrispondente sarà, fino a concorrenza, detratta proporzionalmente dai redditi delle categorie *A-1* e *B* della cassa o del Monte, e, per la parte eccedente, dal reddito di categoria *A-1* costituito da interessi corrisposti a favore dei depositanti.

Art. 28.

L'imposta dovuta dalle Casse di risparmio e da chiunque altro eserciti l'industria del credito, per gli interessi sui depositi in conto corrente ed a risparmio, è commisurata e pagata in via provvisoria sulle risultanze dell'accertamento eseguito nei modi ordinari, in ragione degli interessi dell'anno immediatamente anteriore all'epoca della dichiarazione, ed è liquidata in via definitiva, mediante supplemento o rimborso, sulle risultanze del bilancio o del rendiconto dell'anno a cui si riferisce l'imposta.

Per le Casse di risparmio e per i Monti di pietà, la liquidazione definitiva è effettuata tenendo conto, in detrazione, degli interessi sui mutui fatti a favore degli Enti, di cui all'art. 33, primo comma.

Art. 29.

Per tutte le categorie di redditi, la valutazione è sempre fatta al lordo dell'imposta normale sui redditi.

Le convenzioni stipulate fra le parti e relative all'accollo o al rimborso della imposta stessa, non tolgono efficacia alla norma contenuta nel presente articolo.

Non sono valide le convenzioni stipulate dopo la promulgazione del presente decreto, dirette ad accollare l'onere delle imposte a persone diverse da quelle indicate dal decreto medesimo come contribuenti, oppure a privare del diritto di rivalsa le persone a vantaggio delle quali la rivalsa stessa è stabilita.

CAPO IV.

Della dichiarazione dei redditi.

Art. 30.

Ogni contribuente è tenuto a fare la dichiarazione dei suoi redditi.

Per i minori e per gli incapaci la dichiarazione è fatta dai loro legittimi rappresentanti. Per la donna maritata, che convive col marito e che ha redditi propri e separati, la dichiarazione dei medesimi può essere presentata dal marito, per conto della moglie.

Art. 31.

La dichiarazione deve distintamente designare i redditi del contribuente a seconda della categoria alla quale appartengono, con la indicazione del reddito lordo e delle spese ed annualità passive ad esso inerenti.

Quando trattasi di redditi industriali e commerciali, procedenti dall'esercizio di aziende, che abbiano alle loro dipendenze un ragioniere o contabile, dovrà questi apporre la sua firma sulla dichiarazione, insieme a quella del proprietario o legale rappresentante dell'azienda stessa.

Art. 32.

I redditi derivanti dai capitali investiti in terreni (categoria *A-2*) non debbono essere compresi nella dichiarazione finchè duri la disposizione di carattere transitorio indicata all'ultimo comma dell'art. 7.

I possessori di questi ultimi debbono dichiarare il reddito ricavato dalla coltivazione diretta, o quello risultante dagli affitti in corso al momento della denunzia.

I redditi derivanti dai capitali investiti in fabbricati (categoria *A-3*) debbono essere dichiarati nella somma risultante dagli affitti in corso al momento della denunzia. Se trattasi di fabbricati in tutto od in parte non affittati, deve dichiararsi il reddito di cui il fabbricato è suscettibile, determinandolo per via di confronto coi fabbricati che trovansi in condizioni simili.

Le modalità per la compilazione e documentazione della denunzia saranno fissate dal regolamento.

Art. 33.

Le Provincie, i Comuni, gli Enti morali legalmente riconosciuti e le Società per azioni devono denunziare, oltre ai redditi propri, anche gli interessi dei debiti da loro contratti e delle obbligazioni da loro emesse, e pagheranno direttamente l'imposta relativa anche a questi ultimi redditi, salva la facoltà di rivalersene sui loro creditori mediante ritenuta.

Tale obbligo, limitatamente agli interessi passivi sopra i depositi in conto corrente od a risparmio, è esteso alle Società in accomandita semplice, a quelle in nome collettivo ed a chiunque altro attenda all'esercizio dell'industria del credito.

Art. 34.

Le Società ed Enti morali, di cui al precedente articolo, e tutti gli esercenti stabilimenti industriali, i commercianti e gli esercenti professioni, arti ed industrie, i conduttori di impresa agricole, anche se proprietari dei fondi, devono denunziare tutti gli stipendi, onorari, salari, pensioni ed assegni, comunque corrisposti, e sono tenuti a pagare direttamente la relativa imposta, salvo il diritto di rivalersene mediante ritenuta.

In aggiunta agli stipendi, onorari, salari, pensioni ed assegni, debbono denunziarsi le gratificazioni, le doppie mensilità ed i supplementi di ogni specie, sia pure eventuali e straordinari, corrisposti sotto qualsiasi titolo di cottimo, premio, buona uscita od altro equivalente.

Ove gli stipendi, onorari, salari, pensioni ed assegni, con l'aggiunta delle gratificazioni, doppie mensilità e supplementi d'ogni specie, non raggiungano, ragguagliati ad anno, il minimo imponibile, il datore di lavoro è obbligato alla denunzia, ma non al pagamento dell'imposta relativa.

L'obbligo della denunzia imposto ai contribuenti, di cui al presente articolo, non dispensa i redditurari dall'obbligo di denunziare direttamente, salva sempre la iscrizione della imposta al nome dei datori di lavoro, all'ufficio erariale gli stipendi, onorari, salari, pen-

sioni, assegni e supplementi d'ogni specie che essi percepiscono. Da tale denunzia individuale, quando non abbiano altri redditi soggetti alla imposta in nome proprio, sono dispensati i possessori di redditi di categoria *D*.

Art. 35.

Il reddito derivante da capitali investiti in terreni e in fabbricati è soggetto all'applicazione dell'imposta nel Comune in cui gli stabili sono situati, nel quale pure, deve essere presentata la dichiarazione, salvo, per ciò che riguarda i terreni, la disposizione dell'art. 32.

Quando un fabbricato trovasi sul territorio di due o più comuni contermini, il reddito è denunziato nel Comune in cui trovasi la parte più importante, ma deve, per l'applicazione della imposta, ripartirsi proporzionalmente per ciascuno dei Comuni predetti.

Per tutti gli altri redditi di capitale, di lavoro e misti di capitale e lavoro, il reddito deve essere denunziato e l'imposta è dovuta nel Comune nel quale il contribuente ha il suo domicilio civile; ovvero, ove si tratti di funzionari dello Stato e degli enti pubblici, di militari in attività di servizio, o di esercenti professioni liberali, nel Comune in cui risiedano a causa delle loro funzioni o del loro ufficio.

Art. 36.

Per i redditi indicati nell'ultimo comma dell'articolo precedente, le Società commerciali e di assicurazione ed i possessori di due o più stabilimenti, posti in Comuni diversi, debbono fare una sola dichiarazione complessiva nel Comune in cui tengono lo stabilimento principale ed ivi essere iscritti agli effetti dell'imposta.

Il cittadino che dimora all'estero deve la imposta nel Comune di suo domicilio nel Regno.

Lo straniero è tenuto a pagare l'imposta là dove ha la principale sua dimora nello Stato. Se non ha dimora nello Stato, si considera come tale il luogo dove il reddito è prodotto, o dove ha sede il privato o l'ente obbligato al pagamento, ovvero dove è inscritto il suo debitore per i propri redditi.

Art. 37.

I redditi derivanti dal solo capitale debbono dichiararsi entro il termine di tre mesi dal giorno in cui sorgono.

Per i terreni bonificati, questo termine incomincia a decorrere dalla scadenza del periodo di esenzione e, per i fabbricati, dal giorno della loro effettiva abitabilità.

Entro lo stesso termine di tre mesi debbono denunziarsi i redditi di natura certa e definita derivanti dal solo lavoro e quelli alla cui produzione attuale non concorre nè il capitale, nè l'opera dell'uomo (vitalizi, pensioni, assegni).

I redditi misti di capitale e di lavoro, di natura incerta e variabile, debbono denunziarsi entro il termine di sei mesi.

CAPO V.

Delle rettificazioni e delle rivalutazioni periodiche.

Art. 38.

I redditi dei fabbricati, inscritti al nome del contribuente, possono essere variati, ad iniziativa del contribuente stesso, o dell'Amministrazione finanziaria, quando sia trascorso almeno un quinquennio dalla presentazione della dichiarazione, o dalla notificazione dell'accertamento d'ufficio, o dall'ultima revisione.

La revisione può, in tali casi, essere chiesta dall'Amministrazione finanziaria o dal contribuente, qualunque sia la causa da cui dipenda la variazione del reddito, purchè questo sia aumentato almeno di un quinto, o diminuito almeno di un sesto del precedente ammontare.

Art. 39.

Indipendentemente dalle revisioni quinquennali, di cui al precedente articolo, sono autorizzate revisioni eccezionali, che possono promuoversi dall'Amministrazione finanziaria e chiedersi dal contribuente in qualunque epoca, purchè il reddito sia aumentato di un terzo o diminuito in misura non minore del quarto del reddito precedente, in dipendenza di una causa con effetto continuativo.

Art. 40.

Le rettificazioni e rivalutazioni di cui ai due articoli precedenti hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui vengono promosse o domandate.

Art. 41.

I redditi delle categorie *B* e *C*, che non sieno inscritti al nome di alcuno degli Enti indicati nel primo comma dell'art. 33, sono classificati in gruppi e specie, secondo la tabella annessa al regolamento.

Ogni anno si procede alla revisione e rivalutazione dei redditi di tutti i contribuenti appartenenti ad un determinato numero di gruppi, in modo che, alla scadenza di ogni quadriennio, sia compiuta la revisione per l'intera massa dei contribuenti.

Art. 42.

Quando sia trascorso un biennio dall'originario accertamento o dalla rivalutazione d'ufficio dei redditi indicati all'articolo precedente, può il contribuente chiedere una rettificazione del proprio reddito.

In tal caso l'accertamento precedente cessa di aver effetto, tanto per la Amministrazione finanziaria quanto per il contribuente, per il periodo che manca a compiere il quadriennio.

Nei casi di nuove tassazioni, il biennio decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui la dichiarazione di reddito fu presentata, o l'accertamento d'ufficio venne notificato.

Le domande di rettificazione debbono, sotto pena di decadenza, essere presentate nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 43.

Le Società anonime ed in accomandita per azioni, comprese quelle straniere autorizzate ad operare nel Regno, e tutti gli Enti che sono obbligati alla compilazione del bilancio, debbono presentare annualmente la dichiarazione dei redditi loro propri, soggetti ad imposta, per l'anno immediatamente successivo.

Tale dichiarazione deve essere presentata entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di approvazione del bilancio e in ogni caso, non oltre il 31 dicembre e deve essere corredata dal bilancio, dal rendiconto, dalle relazioni e dagli altri allegati relativi, recanti tutti l'attestazione di veridicità da parte di un rappresentante legale dell'Ente e del ragioniere o contabile dell'azienda.

Se al 31 ottobre il bilancio non è stato ancora approvato, la presentazione di esso potrà farsi, a tutti gli effetti, entro tre mesi dalla data della sua approvazione.

Art. 44.

La mancata o tardiva presentazione del bilancio da parte degli Enti indicati dall'articolo precedente, importa tacita conferma del reddito precedente per l'ammontare già definito o per quello che diverrà tale al chiudersi di contestazioni eventualmente in corso.

Se all'epoca di formazione dei ruoli non è stata prodotta alcuna dichiarazione per l'anno successivo, per non essere scaduto ancora il termine utile per la denunzia, si inscrive il reddito precedente, salvo i supplementi o rimborsi a favore dell'Amministrazione finanziaria o del contribuente.

Art. 45.

Le società, gli Enti morali o chiunque altro eserciti l'industria del credito e riceva depositi fruttiferi, devono denunziare annualmente, entro un mese dall'approvazione o dalla chiusura del bilancio, l'ammontare degli interessi passivi corrisposti e liquidati nel corso del precedente esercizio a favore dei depositanti, per la liquidazione di conguaglio di cui all'art. 28 e per il pagamento dell'imposta, salvo rivalsa, sugli interessi stessi.

A corredo della dichiarazione deve prodursi il bilancio (situazione patrimoniale e conto profitti e perdite) con attestazione di veridicità e di corrispondenza ai risultati dell'esercizio, firmata dal contribuente o dal suo legale rappresentante e dal ragioniere o contabile dell'azienda.

CAPO VI.

Delle operazioni di accertamento.

Art. 46.

Alle operazioni di accertamento dei redditi attendono speciali Giunte di stima, costituite come al titolo III del presente decreto, e gli uffici erariali delle imposte.

Art. 47.

Alle Giunte di stima è attribuito l'accertamento dei redditi di categoria *A*-2 e di quei redditi industriali, commerciali e professionali (categoria *B*) e categoria *C*) che non siano inscritti al nome di alcuno degli Enti indicati nel primo comma dell'art. 33.

Agli uffici erariali delle imposte è attribuito l'accertamento di tutti gli altri redditi (redditi di capitali inscritti in categoria *A-1*, redditi di qualunque specie soggetti ad imposta al nome degli Enti predetti e redditi di categoria *D*).

Rientra tuttavia nella competenza delle Giunte di stima l'accertamento dei redditi fatto al nome degli Enti suindicati, quando, in tale accertamento, voglia prescindersi, ai sensi dell'art. 26, dai risultati del bilancio.

Art. 48.

I funzionari dell'Amministrazione delle imposte e le Giunte di stima sono autorizzati:

1° a richiedere ai pubblici ufficiali un estratto dei documenti che possono loro bisognare;

2° ad intimare al contribuente di comparire in persona od a mezzo di un suo legittimo mandatario, per fornire chiarimenti e prove;

3° ad accedere nei locali destinati all'esercizio d'industria o di commercio;

4° a chiamare nel loro ufficio, per essere consultata, qualunque persona atta a fornire informazioni;

5° ad ispezionare od a farsi presentare gli atti degli Enti morali, i registri, anche ausiliari, delle Società anonime o in accomandita per azioni, e tutti i libri, comunque tenuti, delle altre Società e dei privati esercenti commerci ed industrie;

6° a richiedere ai contribuenti notizie su tutto quanto si riferisca alla entità dei loro rapporti di affari per forniture, commissioni, rappresentanze o prestazioni professionali con singole persone o ditte;

7° a farsi produrre i titoli costitutivi dei redditi in somma definita.

Art. 49.

L'Ufficio erariale delle imposte raccoglie tutti i dati e le notizie che valgano a bene identificare il soggetto dell'imposta e ad assicurare la esatta determinazione dei redditi.

Sulla base delle notizie così raccolte e di quelle che risultino altrimenti a conoscenza dei suoi componenti, la Giunta di stima procede, nei limiti di sua competenza, alla revisione delle dichiarazioni dei contribuenti nuovi, alle inscrizioni di ufficio e alla periodica rivalutazione dei redditi dei contribuenti già inscritti.

Art. 50.

Entro il mese di agosto, e nei modi che saranno fissati dal regolamento, il capo dell'Ufficio erariale delle imposte, presidente della Giunta di stima, riunisce la Giunta e sottopone al suo esame le domande di rettificazione presentate dai contribuenti e le schede di rivalutazione predisposte d'ufficio.

La Giunta di stima procede non oltre il mese di ottobre alla determinazione del reddito per ogni contribuente, e restituisce le schede all'Ufficio erariale delle imposte, il quale provvede, entro l'anno, alla notificazione al contribuente, con l'eventuale sua dichiarazione di ricorso alla Commissione mandamentale erariale.

Art. 51.

Per le società per azioni e per gli altri enti soggetti ad imposta sulla base del bilancio, le contestazioni e rettificazioni di ufficio debbono notificarsi entro il 31 dicembre dell'anno in cui è presentata la dichiarazione.

La notificazione stessa può farsi anche dopo il 31 dicembre, purchè non oltre il periodo di due mesi dalla data della dichiarazione.

Quando l'Ufficio erariale ritenga di dover prescindere dai risultati del bilancio, deve nei termini predetti notificare all'ente interessato che la valutazione del reddito sarà fatta dalla Giunta di stima e trasmettere gli atti alla Giunta stessa.

Questa, nel termine di tre mesi, provvede alla determinazione del reddito. L'Ufficio erariale, entro il sessantesimo giorno dalla restituzione degli atti, deve eseguire la notificazione del reddito determinato dalla Giunta di stima, con l'eventuale sua dichiarazione di ricorso alla Commissione mandamentale erariale.

Art. 52.

Per i redditi di categoria *B* e *C* non iscritti al nome degli Enti di cui al primo comma dell'articolo 33, deve provvedersi, indipendentemente dalla notificazione individuale, alla compilazione di una tabella, suddivisa per gruppi e specie di industrie, commerci e professioni, con la indicazione, per ciascun contribuente, del reddito netto denunziato o confermato e di quello attribuito dalla Giunta di stima.

La tabella è pubblicata annualmente mediante deposito nell'ufficio comunale pel corso di venti giorni consecutivi.

Il sindaco, con manifesto da affiggersi, pei detti venti giorni, all'albo pretorio, indica il luogo, i giorni e le ore in cui gl'interessati possono esaminarla.

Art. 53.

Entro il termine di giorni venti dalla notificazione individuale di cui agli articoli 50 e 51, ogni contribuente può presentare i suoi ricorsi.

Può, a sua volta, l'Ufficio erariale ricorrere alla Commissione di prima istanza quando non ritenga accettabile la valutazione del reddito fatto dalla Giunta di stima.

Art. 54.

Decorso il termine indicato nell'articolo precedente, l'Ufficio erariale delle imposte trasmette la tabella ed i reclami alla Commissione erariale mandamentale.

Aperta la procedura contenziosa sopra gli accertamenti dei redditi, questa si svolge secondo le norme tracciate dal titolo III del decreto.

CAPO VII.

Dei modi di riscossione dell'imposta.

Art. 55.

L'imposta normale si riscuote mediante ritenuta diretta operata dallo Stato, mediante versamento in tesoreria o mediante ruoli nominativi.

Art. 56.

L'imposta si riscuote mediante ritenuta diretta operata dallo Stato, all'atto del pagamento delle rispettive rate:

a) sugli stipendi, sulle pensioni, sugli assegni personali, sulle indennità, sulle diarie e sui sussidi che superino il minimo imponibile determinato dall'art. 8, e che sotto qualsiasi forma o denominazione ed a qualsiasi titolo, si pagano dal tesoro per conto erariale, quando non costituiscano effettivo e preciso rimborso di spesa, o non sieno le indennità di cui al n. 3 dell'art. 14;

b) sugli interessi e premi, non dichiarati esenti dalla legge, provenienti da titoli del debito pubblico, sia nominativi, sia al portatore, e da prestiti emessi dallo Stato, nonchè sulle annualità e sugli interessi pagati dallo Stato o per conto dello Stato, così all'interno che all'estero.

La ritenuta diretta è applicata senza alcuna detrazione, qualunque sia l'ammontare del reddito che vi è assoggettato.

Art. 57.

La riscossione per versamento in tesoreria è autorizzata per l'imposta gravante quei redditi, corrisposti dallo Stato e dalle Amministrazioni di Stato, rispetto ai quali non torni possibile od agevole l'applicazione della ritenuta diretta verso i percipienti.

E' in facoltà del ministro delle finanze di estendere, in via eccezionale, tale metodo di riscossione, anche ad altri casi, purchè sianvi fondati motivi che rendano palese la utilità del provvedimento.

Art. 58.

Per tutti gli altri redditi, diversi da quelli indicati nei due articoli precedenti, l'imposta si riscuote mediante ruoli nominativi, con le modalità fissate nel titolo III.

Art. 59.

L'iscrizione in ruolo dell'imposta sui redditi della categoria *A-1* e sulle rendite vitalizie, per la cui percezione il creditore procede con la esecuzione immobiliare, rimane sospesa ad istanza dell'interessato, quando, all'epoca della formazione del ruolo, sia scaduto il termine fissato all'art. 709 del Codice di procedura civile per il deposito delle domande di collocazione, salvo i rimborsi od i supplementi d'imposta secondo i risultati del giudizio. La stessa disposizione si applica anche agli altri creditori che concorrono nella esecuzione.

Rimane pure sospesa, ad istanza dell'interessato, la iscrizione in ruolo dei redditi dipendenti da crediti o da rendite vitalizie contestati in giudizio, quando sia intervenuta una sentenza di prima istanza che dichiari la inesistenza del credito, o quando, nei riguardi del debitore, sia stata pronunziata sentenza dichiarativa di fallimento.

CAPO VIII.

Della cessazione dei redditi e degli sgravi d'imposta.

Art. 60.

La cessazione dei redditi delle categorie *A-1*, *B*, *C* e *D*, dà diritto allo sgravio della imposta dal giorno della cessazione.

Pei redditi di categoria *A-3* continuano ad applicarsi tutte le disposizioni per sgravi, abbuoni e moderazioni d'imposta vigenti nei compartimenti in cui funzionano ancora i vecchi catasti, e quelle contenute nella legge 1° marzo 1886, n. 3682, e nelle modificazioni successive di essa per le provincie in cui sia o venga attivato il nuovo catasto.

Il reddito di categoria *A-2* derivante da fabbricati che in tutto o in parte diventano infruttiferi per incendio, rovina o demolizione, o pel passaggio da imponibili ad esenti, è sgravato in tutto od in parte dalla imposta dal giorno dell'avvenimento.

Le domande di sgravio nei casi indicati al primo e terzo comma del presente articolo, debbono presentarsi entro il termine di tre mesi dal giorno della cessazione, con le modalità stabilite dal regolamento.

Le domande tardive danno diritto al rimborso con decorrenza dal giorno della presentazione. Se questa è fatta nei tre mesi dall'ultimo giorno fissato per la pubblicazione dei ruoli, spetta il rimborso di tutta l'imposta non dovuta, compresa nei ruoli medesimi.

Nei casi in cui, indipendentemente dalla domanda del contribuente, risulti all'Ufficio erariale delle imposte che si è verificata la cessazione di un reddito, può l'Ufficio provvedere direttamente alla cancellazione del reddito ed all'eventuale rimborso, rispettati sempre i termini predetti.

Art. 61.

Se un fabbricato destinato ad affitto, quando pure per il passato sia stato tenuto ad uso esclusivo del proprietario, rimanga interamente chiuso e non affittato pel corso non interrotto di sei mesi, il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta pagata. Uguale diritto spetta al proprietario di un fabbricato destinato ad albergo, il quale rimanga chiuso all'esercizio pel corso non interrotto di un anno, quando il proprietario ne sia anche il conduttore.

Il contribuente che possiede una sola parte di un edificio ha diritto al rimborso in caso di sfitto, quand'anche le altre parti dell'edificio siano affittate od occupate.

Entro il mese successivo a quello in cui il fabbricato cessa di essere affittato od aperto all'esercizio come albergo, il possessore deve presentare apposita denunzia all'Ufficio erariale delle imposte, od all'Ufficio comunale del luogo in cui è posto il fabbricato. Eguale denunzia deve farsi dal possessore entro il mese successivo al compimento del semestre od anno, durante il quale il fabbricato non venne affittato nè occupato, o l'albergo esercitato.

Questa seconda denunzia vale anche come prima denunzia pel trimestre od anno successivo, quando contenga la dichiarazione che lo sfitto o la cessazione dell'esercizio continua.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai teatri, ai palazzi non destinati ad affitto, ai castelli, alle ville ed ai casini di campagna.

CAPO IX.

Disposizioni diverse.

Art. 62.

I possessori di redditi in somma definita (categoria *A-1*) e di rendite vitalizie (categoria *C*) non possono sperimentare i diritti che loro competono verso i propri debitori, se non facendo contemporaneamente constare di aver dichiarato i redditi stessi agli effetti dell'imposta.

Art. 63.

Le autorità giudiziarie debbono sospendere qualunque provvedimento sopra i titoli di reddito di cui all'articolo precedente soggetti all'imposta normale, che non sieno stati dichiarati, e debbono, nelle sentenze, nei decreti e provvedimenti loro, enunciare sempre l'Ufficio erariale delle imposte presso cui fu fatta la dichiarazione.

I cancellieri non possono ricevere documenti ed atti riguardanti redditi soggetti all'imposta normale, fatta esclusione per quelli procedenti da terreni e fabbricati, se non vi è la prova che i redditi furono dichiarati.

Art. 64.

Allorquando un esercizio d'industria o di commercio passa da una ad altra persona, il nuovo esercente è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta da tutti i precedenti esercenti per l'anno in corso e per l'anno anteriore.

A questi effetti è presunto cessionario chi, nei medesimi locali, esercita lo stesso genere di commercio o d'industria.

Si considera come imposta dovuta, agli effetti del primo comma del presente articolo, non soltanto quella iscritta nei ruoli dell'anno in corso e del precedente, ma anche quella che sia da iscrivere, per redditi di categoria *B* e *C* dipendenti da accertamenti regolarmente notificati prima della cessione.

Art. 65.

Il privilegio stabilito al n. 1 dell'art. 1958 del Codice civile è esteso alla riscossione dell'imposta inscritta nei ruoli dell'anno in corso e del precedente e dovuta in dipendenza dell'esercizio di commercio, industria, arte o professione, sopra i beni mobili che servono all'esercizio e sopra le merci che si trovano nel locale addetto all'esercizio stesso o nell'abitazione del contribuente, quantunque i beni mobili e le mercanzie non siano di proprietà del debitore dell'imposta, salvo che si tratti di oggetti rubati o smarriti, ovvero di depositi provvisori di merci destinate a solo fine di lavorazione o di merci in transito, munite di regolare bolletta doganale.

Art. 66.

La facoltà di procedere ad accertamenti dei redditi non ancora assoggettati ad imposta, vale per l'imposta dell'anno in cui si notifica l'iscrizione da parte dell'Ufficio erariale o della Giunta di stima e per quella dei due anni precedenti.

L'azione della Amministrazione finanziaria per la iscrizione della imposta relativa agli anni precedenti è prescritta. Quando trattisi di accertamento di reddito posto in essere con atto tardivamente registrato, l'azione si estende all'ultimo quinquennio, purchè sia iniziata entro il secondo anno successivo a quello in cui avvenne la registrazione.

La notificazione fatta dall'Ufficio erariale in via amministrativa interrompe la prescrizione, la quale rimane sospesa per tutta la durata delle contestazioni, tanto amministrative quanto giudiziarie.

TITOLO II.

Imposta complementare sul reddito.

CAPO I.

Della base imponibile.

Art. 67.

Ad integrazione dell'imposta normale sui singoli redditi, è istituita un'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo del contribuente.

Le sole persone fisiche sono soggette all'imposta complementare con le norme indicate nei seguenti articoli.

Art. 68.

Ogni persona fisica è inscritta per la somma dei redditi propri e della moglie e di quelli di altre persone, quando di questi ultimi abbia la libera disponibilità, l'amministrazione o l'uso, senza l'obbligo della resa dei conti.

Per la moglie legalmente ed effettivamente separate dal marito deve farsi tassazione separata per quei beni dei quali essa può liberamente disporre.

Art. 69.

Non costituiscono famiglia, agli effetti della imposta complementare, i Corpi morali, le società commerciali e tutti gli enti e associazioni che non sieno riunite di persone fisiche insieme conviventi ed aventi comunione di beni o di lavoro.

I redditi che le persone fisiche percepiscono dalle società ed enti predetti in qualità di impiegati, salariati, pensionati, assegnatari, soci, azionisti, amministratori, portatori di obbligazioni o per qualsiasi altro titolo, vanno tenuti a calcolo in confronto dei percipienti, per essere colpiti di imposta al nome della persona che ne ha la disponibilità.

Art. 70.

Il cittadino e lo straniero che abbia nel Regno la propria residenza ai sensi dell'art. 16 del Codice civile ancorchè non sia inscritto nei registri di popolazione, deve l'imposta sul complesso di tutti i suoi redditi prodotti nel Regno e su quella parte dei redditi prodotti all'estero, la quale sia goduta nel Regno.

Si presume abbia residenza nel Regno lo straniero il quale vi dimori almeno da un anno.

Il cittadino residente all'estero deve l'imposta sulla parte del reddito che si produce nel Regno.

Lo straniero residente all'estero non è soggetto all'imposta complementare sui redditi che a suo favore si producono in Italia, ma che siano goduti all'estero.

Quando il cittadino o lo straniero dimori per una parte dell'anno nel Regno, deve l'imposta, oltre sul reddito che si produce nel Regno, anche su quella parte del reddito prodotto all'estero che si presume goduta nel Regno.

Il cittadino che per ragioni di pubblico ufficio risiede nelle colonie o all'estero, è parificato al cittadino residente nel Regno.

CAPO II.

Delle esenzioni

Art. 71.

Sono esenti dall'imposta:

1° il Re e i membri della famiglia Reale;

2° gli ambasciatori e gli altri agenti diplomatici delle nazioni estere;

3° i consoli e gli agenti consolari, non regnicoli nè naturalizzati, purchè esista parità di trattamento negli Stati dai quali dipendono e purchè non esercitino nel Regno un commercio, una industria od una professione.

CAPO III.

Della valutazione del reddito.

Art. 72.

Il reddito complessivo del contribuente deve essere valutato sulla base dei redditi singoli che si sono prodotti e sono stati goduti nell'anno antecedente a quello della dichiarazione.

Art. 73.

La valutazione dei singoli redditi deve essere fatta nel modo seguente:

1° per i redditi dei terreni, sulla base del corrispondente reddito lordo, con le stesse detrazioni ammissibili per la valutazione del reddito dei terreni, agli effetti dell'imposta normale, giusta l'articolo 15;

2° per tutti gli altri redditi, in base all'ammontare netto soggetto all'applicazione dell'imposta normale.

È fatta eccezione per i redditi di categoria *D*, che sono tenuti in conto per i tre quarti del loro ammontare.

Per la determinazione del reddito complessivo del contribuente, si deve tener conto anche di quei redditi che, per il disposto dell'articolo 13 od in forza di leggi speciali, sono esenti dall'imposta normale, ivi compresi quelli cha sotto qualsiasi forma, anche costitutiva, godono di moderazioni o di riduzioni temporanee o permanenti di imposta.

Art. 74.

Entrano anche a far parte del reddito complessivo soggetto ad imposta complementare:

i redditi conseguiti per una volta tanto;

i proventi e lucri occasionali e casuali;

i lucri realizzati, oltre il costo, per trasmissioni a titolo oneroso di immobili, azioni, obbligazioni, avviamenti e simili, aventi il carattere di incrementi patrimoniali,

Sono invece escluse le somme di capitali provenienti da successioni, donazioni, ovvero da assicurazioni sulla vita.

Art. 75.

Quando trattisi di redditi conseguiti per una volta tanto, per effetto di realizzazione al valore attuale di un determinato numero di annualità costituenti il reddito, ovvero di plusvalenze maturate nel corso di più anni, il reddito conseguito e la plusvalenza realizzata debbono tenersi in conto, per il loro intero importo, nella determinazione del complessivo reddito soggetto ad imposta complementare.

La misura dell'aliquota però, che in tali casi deve applicarsi, è quella corrispondente al reddito determinato con la formula seguente:

$$\frac{a}{x} + b$$

nella quale a rappresenta l'ammontare del reddito o della plusvalenza, di cui al precedente comma, x il numero degli anni cui si riferisce la rispettiva produzione, b l'ammontare di tutti gli altri redditi, proventi o lucri che concorrono a formare il complessivo reddito predetto.

Nella determinazione di x, la frazione d'anno si considera come unità.

Quando non si conoscono dati precisi, si presume che, agli effetti del calcolo enunciato, il numero degli anni sia cinque.

Art. 76.

Per la esatta valutazione dell'incremento patrimoniale soggetto ad imposta complementare, devono detrarsi dalla somma conseguita tutte le spese e perdite a tal fine sopportate dal contribuente, compresa la rimunerazione presunta dell'opera prestata dal contribuente stesso e da altri componenti la sua famiglia, per migliorare i beni a cui si riferisce l'incremento.

Il contribuente ha il diritto di detrarre dal suo reddito complessivo, quando entri a farne parte un incremento patrimoniale, le perdite che egli dimostri di aver subite per lo stesso titolo, durante il quinquennio precedente alla data in cui l'incremento fu realizzato.

Art. 77.

I redditi derivanti da taglio di boschi ed in genere quelli che, per la speciale natura dei beni da cui derivano, si realizzano solo a periodi saltuari, sono assoggettati all'imposta complementare nell'anno in cui si realizzano e col procedimento stabilito all'articolo 75.

Art. 78.

Dal complesso dei redditi del contribuente sono ammesse in detrazione, in quanto questa non abbia avuto già luogo in sede di valutazione del reddito agli effetti dell'imposta normale:

1° le spese e perdite sopportate nell'anno per la produzione dei singoli redditi;

2° le imposte e tasse d'ogni specie, compresa quella straordinaria sul patrimonio, dovute allo Stato, alle provincie, ai Comuni, ai consorzi ed agli altri enti autorizzati ad imporre contributi, fatta esclusione dell'imposta complementare che grava sul reddito e delle relative sovrimposte. La deduzione dell'imposta sul patrimonio è ammessa in quanto sia stata effettivamente corrisposta nell'esercizio, sui risultati del quale deve commisurarsi il reddito;

3° le annualità passive d'ogni specie che siano a carico del contribuente, purchè il relativo importo figuri accertato come reddito in confronto del percipiente, o si tratti di interessi di qualunque specie anche relativi a debiti di imposte o tasse dovuti allo Stato;

4° le ritenute sulle pensioni, i premi per le assicurazioni sulla vita stipulate dal contribuente a favore proprio e di quei componenti la sua famiglia con lui conviventi, al mantenimento dei quali egli sia obbligato per legge;

5° i contributi che per legge o per contratto sono versati a Casse di previdenza o di soccorso istituite contro i rischi di malattia, sinistri, vecchiaia, invalidità, ad a Casse di pensioni per vedove ed orfani, contemplati ai numeri 1 e 4 dell'articolo 3 della legge 4 aprile 1912, n. 305.

Art. 79.

Non sono considerati come inerenti alla produzione del reddito: le spese destinate ad aumento del patrimonio, gl'investimenti di capitali, le spese per il mantenimento e per l'abitazione del contribuente e delle persone con lui conviventi, e quant'altro costituisce semplice erogazione di reddito e non onere necessario per la percezione e per il godimento del reddito stesso.

Art. 80.

Quando trattasi di debiti contratti per l'acquisto o per il miglioramento di un fondo, è ammessa in detrazione, oltre agli interessi, anche la quota annua di ammortamento, allorchè l'annualità complessiva non ecceda l'importo di lire 500.

Art. 81.

Dal reddito complessivo del contribuente, depurato di tutte le spese, perdite e annualità passive, di cui al precedente articolo 78, è ammessa una detrazione di un trentesimo del reddito per ciascun componente la famiglia, compreso nel novero il contribuente.

La somma detratta non potrà mai scendere al disotto di lire seicento, nè salire oltre millecinquecento per ogni componente la famiglia, compreso in essa, come sopra, il contribuente.

La famiglia si intende composta di tutte quelle persone le quali, essendo unite da vincoli di parentela od affinità col contribuente, hanno diritto agli alimenti secondo le disposizioni del codice civile e sia dimostrato che effettivamente esercitano il diritto medesimo.

Pei componenti di sesso maschile, i quali abbiano compiuto il 23° e non superato il 50° anno di età, non si concede la detrazione, se non quando dimostrino, con la presentazione del foglio di congedo, che hanno prestato servizio militare.

Dopo compiuto il 30° anno di età, non godono del beneficio della detrazione le persone che non sieno coniugate o sieno rimaste vedove e non corrispondano alcun alimento alle persone di cui al 2° comma del presente articolo.

Di questi contribuenti, i celibi e le nubili sono inoltre soggetti ad un aggravio del 20 per cento sull'ammontare dell'impsta dovuta, sempre quando il reddito complessivo al netto delle detrazioni di cui all'articolo 78, raggiunga almeno lire 6000.

Art. 82.

Quando il reddito netto complessivo, al lordo delle detrazioni di cui all'articolo 80 non superi lire 3000, e quando, pur essendo superiore a tale cifra, non si raggiungano lire 1500 imponibili, dopo le detrazioni di cui all'articolo 80, non si fa luogo ad applicazione dell'imposta complementare.

Art. 83.

L'imposta complementare è applicata sul reddito imponibile, netto, risultante dal disposto degli articoli 78 e 80, in modo che:

al reddito di	L.	1,500	corrisponda il tasso proporz.	dell'	1,00 %
»	»	5,000	»	»	1,69 %
»	»	10,000	»	»	2,28 %
»	»	20,000	»	»	3,08 %
»	»	50,000	»	»	4,53 %
»	»	100,000	»	»	6,19 %
»	»	300,000	»	»	8,36 %
»	»	500,000	»	»	12,43 %
»	»	1,000,000	»	»	16,80 %
»	»	2,000,000	»	»	22,69 %
»	»	2,500,000 ed oltre	»	»	25,00 %

Ai redditi intermedi fra quelli sopra indicati si applica l'aliquota risultante dalla formula:

$$y = 0.011871\ x^{0.433937}$$

nel quale x rappresenta la cifra di reddito imponibile.

Per i redditi imponibili fra lire 1,500 e 5,000 le frazioni di 100, fino a lire 50, si trascurano; quelle superiori a 50 lire si arrotondano a 100. In simil modo per i redditi fra 5,001 e 10,000 lire l'arrotondamento si fa alle 200 lire; per quelli fra 10,001 e 20,000 lire alle 400 lire; per quelli fra 20,001 e 50,000 lire alle 1000 lire; per quelli fra 50,001 e 100,000 alle 2,000 lire; per quelli fra 100,001 e 200,000 lire alle 4,000 lire; per quelli fra 200,001 e 500,000 lire alle 10,000 lire; per quelli fra 500,001 ed un 1,000,000 di lire alle 20,000; per quelli fra un 1,000,000 e 2,000,000 di lire alle 40,000 lire; per quelli superiori a 2,000,000 di lire alle 50,000 lire.

Art. 84.

Con decreto del ministro delle Finanze sarà pubblicata una tabella indicante le aliquote e la misura d'imposta corrispondente alle varie cifre di reddito imponibile.

CAPO IV.

Della dichiarazione del reddito

Art. 85.

Tutti i contribuenti debbono presentare, la dichiarazione analitica dei redditi posseduti, con la specifica designazione delle spese e passività deducibili ai sensi dell'articolo 78 e delle detrazioni a cui hanno diritto giusta l'articolo 81.

Non hanno obbligo di presentare la dichiarazione i contribuenti che anno un reddito netto complessivo non superiore a lire 3,000.

Art. 86.

Nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 1921 i contribuenti sono obbligati a denunziare il loro reddito agli effetti della tassazione dal 1° gennaio dell'anno stesso.

E' ammessa a favore della Finanza e del contribuente la revisione dei redditi iscritti quando sia trascorso almeno un triennio dal precedente accertamento. La domanda di revisione da parte del contribuente deve essere presentata nel termine dal 1° maggio al 31 luglio ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione. La revisione da parte della Finanza dei redditi già inscritti, deve essere modificata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui la revisione stessa si riferisce.

Art. 87.

I contribuenti che vengano ad avere un reddito netto complessivo superiore a lire 3,000, dopo la data di applicazione del presente decreto, debbono fare dichiarazione del reddito stesso entro il termine di sei mesi dal giorno in cui il reddito stesso sorge o raggiunge la misura predetta.

Art. 88.

La dichiarazione deve essere presentata e la imposta è dovuta nel Comune in cui il contribuente ha la propria residenza.

I cittadini residenti all'estero o nelle colonie debbono l'imposta stessa nel Comune di ultima residenza in Italia, o, in mancanza, in quello del domicilio d'origine.

I contribuenti all'imposta normale, i quali sono tassati direttamente o per rivalsa e quelli che pagano per ritenuta diretta l'imposta stessa in un Comune diverso da quello della residenza, debbono dichiarare all'ufficio erariale delle imposte del luogo in cui sono tassati od all'Ufficio che applica la ritenuta diretta, quale sia il Comune di loro residenza.

CAPO V.

Delle operazioni di accertamento.

Art. 89.

Scaduti i termini per le dichiarazioni, l'Ufficio erariale delle imposte riunisce le schede relative, insieme con quelle da esso predisposte per i contribuenti che abbiano omessa la dichiarazione, le correda dei dati ed elementi a tal fine raccolti e le sottopone all'esame della Giunta di stima.

Art. 90.

Per quei contribuenti rispetto ai quali siasi provveduto a rettifica di dichiarazione od a nuovo accertamento, l'Ufficio erariale delle imposte notifica un avviso in forma di piego chiuso, contenente la specifica designazione dei singoli redditi accertati e delle spese e passività ammesse dalla Giunta di stima.

Entro il termine di 20 giorni dalla notificazione dell'avviso, il contribuente può reclamare alla Commissione erariale di prima istanza.

Quando l'Ufficio erariale delle imposte non ritenga accettabili le cifre fissate dalla Giunta di stima, può pur esso reclamare alla Commissione erariale di prima istanza entro il termine di 60 giorni dal ricevimento delle schede.

La procedura contenziosa si svolge secondo le norme tracciale al titolo III.

CAPO VI.

Della cessazione dei redditi, dei rimborsi e della prescrizione.

Art. 91.

Le variazioni e trasformazioni dei redditi che avvengono nel corso dell'anno non danno luogo a sgravio d'imposta, e possono solo tenersi in conto per una successiva rivalutazione, che venga chiesta nei modi e termini indicati nel presente decreto.

E' ammesso, tuttavia, il diritto al rimborso proporzionale dell'imposta, con decorrenza dal giorno dell'avvenimento, quando il reddito complessivo venga a ridursi a meno della metà:

a) per cessazione del reddito di lavoro;

b) per morte di uno dei componenti della famiglia;

c) per perdita o per sopravvenuta infruttuosità totale di taluni dei cespiti produttori del reddito.

Per la determinazione della quota da rimborsare, deve tenersi conto della misura d'imposta risultante a carico della famiglia, a causa della variazione che viene a verificarsi nel reddito e nel numero dei componenti la famiglia stessa.

Quando l'imposta colpisca una persona che vive sola, e questa venga a mancare, gli eredi sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta rimasta insoluta, ma possono chiedere il rimbrso, con decorrenza dal giorno della morte, per la quota gravante la parte di reddito venuto a mancare a causa della morte.

Per la presentazione delle domande di rimborso, si osservano i termini di che all'articolo 60.

Art. 92

L'azione della Finanza per la prima rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi del primo comma dello articolo 86, si prescrive entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello delle dichiarazioni stesse.

La facoltà di procedere ad accertamento d'ufficio dei redditi non ancora assoggettati all'imposta complementare, qualunque sia l'anno a cui si riferisce, vale per l'anno in corso e per i due precedenti.

TITOLO III.

Disposizioni comuni all'imposta normale ed all'imposta complementare sul reddito.

CAPO I.

Delle Giunte di stima.

Art. 93.

E' istituita per ogni mandamento una Giunta di stima, presieduta dal capo dell'Ufficio erariale delle imposte del rispettivo distretto.

Nei comuni comprendenti più mandamenti la Giunta di stima è unica, ma può suddividersi in Sotto Giunte per gruppi e specie di contribuenti.

La presidenza delle Sotto Giunte spetta allo stesso capo dell'Ufficio erariale delle imposte, o ad altro funzionario da lui delegato.

Art. 94.

Le Giunte di stima si compongono, oltrechè del presidente, di quattro membri scelti dal presidente del Tribunale fra tutti i componenti la Commissione erariale mandamentale o comunale, di cui all'articolo 96. Tale scelta sarà fatta per metà tra i membri nominati dallo stesso presidente del tribunale, e per l'altra metà tra i membri elettivi.

Nei mandamenti e nei comuni composti di più mandamenti, pei quali siasi provveduto ad un aumento del numero dei componenti delle Commissioni erariali a norma dell'art. 96, è in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di aumentare, in relazione, il numero dei componenti delle Giunte di stima.

I componenti delle Giunte di stima durano in carica quattro anni e si rinnovano per metà ogni biennio.

CAPO II.

Dei Collegi giudicanti e della procedura contenziosa.

Art. 95.

Le controversie che sorgono fra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti per l'accertamento dei redditi soggetti alla imposta normale o del reddito complessivo, soggetto ad imposta complementare, sono decise in prima istanza dalla Commissione erariale mandamentale o comunale, in grado di appello dalla Commissione erariale provinciale; ed in terza istanza, nei casi contemplati dalla legge, dalla Commissione centrale erariale.

Art. 96.

Le Commissioni erariali di prima istanza sono istituite in ciascun mandamento. Quando un comune è diviso in più mandamenti, la Commissione è unica per ciascun comune.

Le Commissioni sono composte di nove membri, uno dei quali, avente funzioni di presidente, è il capo dell'ufficio erariale delle imposte del rispettivo distretto.

Degli altri otto membri, cinque sono nominati dal presidente del tribunale e tre dalle rappresentanze comunali.

Quando il mandamento consta di più comuni, la nomina della metà dei membri riservati alla rappresentanza comunale è fatta dai delegati consorziali, i quali sono eletti dai Consigli comunali in ragione di uno per ogni mille abitanti o frazione di mille abitanti, ma in numero non maggiore di cinque per ogni comune.

Quando il comune è diviso in più mandamenti e quando il mandamento consta di un comune solo, tale nomina è fatta dal Consiglio comunale.

Se il comune o il mandamento abbia una popolazione superiore a 12,000 abitanti, la Commissione può, su proposta del presidente, essere composta di un numero maggiore di nove membri, serbata sempre la proporzione sopra indicata tra i membri eletti dal Consiglio comunale o dai delegati consorziali e quelli nominati dall'autorità giudiziaria, con facoltà nell'Amministrazione finanziaria di aggiungere, in relazione all'aumentato numero dei componenti, uno o più vice-presidenti.

Le Commissioni di prima istanza possono suddividersi in Sottocommissioni, conservata sempre la proporzione sopra indicata fra le varie categorie di componenti.

Art. 97.

Le Commissioni erariali di prima istanza procedono nei loro giudizi per classi di contribuenti.

Quando decidono sopra accertamenti supplettivi, debbono procedere per via di confronto coi contribuenti già inscritti nella stessa classe.

Art. 98.

Contro le decisioni delle Commissioni erariali di prima istanza è ammesso, nei modi e termini di cui all'articolo 109, l'appello alla Commissione erariale provinciale. Spetta inoltre alla Commissione medesima il decidere sui conflitti tra comuni intorno all'attribuzione e ripartizione dei redditi di un contribuente, e il risolvere le questioni relative alla doppia iscrizioni di un contribuente per gli stessi cespiti imponibili nei ruoli di più comuni; semprechè trattisi, in ogni caso, di comuni appartenenti ad una stessa provincia.

La Commissione erariale provinciale è composta del presidente e di otto membri, due dei quali nominati dal presidente della Corte d'Appello, uno dal Consiglio provinciale, uno dalla Camera di commercio della provincia o del capoluogo di provincia, uno dai comizi agrari della provincia; o, dove questi non esistano, da altre rappresentanze agrarie designate dal Ministero di agricoltura, e dove anche queste manchino, dal medesimo Ministero; uno dal collegio degli ingegneri o, in mancanza di esso, da altra rappresentanza designata dal Ministero dei lavori pubblici e due dalla Direzione generale delle imposte dirette. Il presidente è un funzionario in attività di servizio od a riposo, nominato dal Ministero delle finanze.

E' in facoltà del Governo di accrescere il numero dei membri della Commissione erariale provinciale, serbato sempre il rapporto suindicato tra le varie categorie di componenti.

Art. 99.

I componenti delle Commissioni di prima istanza e di appello durano in carica quattro anni e si rinnovano per metà ogni due anni.

Il presidente della Commissione provinciale erariale dura in carica quattro anni ed è escluso dal sorteggio.

Art. 100.

Le Commissioni erariali di prima istanza e quelle di appello hanno sempre la facoltà di rettificare in aumento le proposte di accertamento fatte dalla Giunta di stima e dall'Ufficio erariale delle imposte, e di inscrivere i cespiti che fossero stati omessi e ciò sia nel caso di reclamo del contribuente, sia nel caso in cui questi non abbia reclamato od abbia aderito alle iscrizioni o rettificazioni d'ufficio.

Art. 101.

Le Commissioni hanno tutte le facoltà conferite con l'articolo 48 ai funzionari delle imposte ed alle Giunte di stima.

Esse possono inoltre riconoscere l'esistenza di un reddito, rettificarlo in aumento e valutarlo secondo il contenuto sostanziale e gli effetti dell'atto, anche quando non vi corrispondano il titolo e la forma apparente.

In questi casi le Commissioni debbono indicare i motivi del loro giudizio, sia che affermino, sia che neghino l'esistenza del reddito.

Art. 102.

Trascorsi tre mesi dalla presentazione del reclamo alle Commissioni di prima istanza e di appello senza che sia intervenuta la decisione, possono, il contribuente e l'Ufficio erariale delle imposte, chiedere che il reclamo venga discusso.

Il giorno della discussione non può essere protratto oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda, e almeno quindici giorni prima deve essere notificato al richiedente.

Art. 103.

Nei giudizi dinanzi alle Commissioni erariali di prima istanza e di appello è sempre ammessa – quando ne sia fatta domanda – l'audizione del contribuente.

Art. 104.

Quando si discuta dinanzi alle Commissioni di prima istanza e di appello della valutazione dei redditi o del patrimonio di contribuenti obbligati per legge alla tenuta dei libri, non può il

ricorso del contribuente esser preso in esame se non sia fondato sulle risultanze dei libri stessi, e, se questi non siano in regola, con le disposizioni dell'articolo 23 del Codice di commercio.

E' in facoltà delle Commissioni di prescindere, nel loro apprezzamento, dal rigore di questa norma, quando trattisi di contribuenti il cui reddito o patrimonio in contestazione non sia superiore rispettivamente a lire tremila ed a lire cinquantamila, o le Commissioni ritengano di avere già, per altra via, sufficienti elementi di giudizio.

Art. 105.

Dinanzi alle Commissioni erariali di prima istanza e di appello può addivenirsi ad accordo tra il contribuente ed il rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, dandosene atto nel verbale della seduta.

Art. 106.

Le decisioni delle Commissioni di prima istanza e di appello devono essere notificate, a cura dell'Ufficio erariale delle imposte, ai contribuenti, per mezzo del sindaco, entro 60 giorni da quello in cui sono pervenute all'Ufficio stesso.

Entro il termine di venti giorni dalla notificazione può il contribuente interporre appello o ricorso che l'Ufficio erariale deve trasmettere, assieme a tutti gli atti, alla Commissione competente entro il trentesimo giorno dalla loro presentazione.

Può del pari appellare o ricorrere il capo dell'Ufficio erariale, ed in questo caso deve avvertirne il contribuente, o con lo stesso avviso col quale gli notifica la decisione, o con altro avviso successivo, rispettato sempre il suddetto termine di sessanta giorni.

Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione dell'appello o ricorso, deve l'Ufficio erariale delle imposte depositare presso la Commissione erariale provinciale o centrale il suo appello o gravame.

Le decisioni non notificate nel termine di sessanta giorni di cui al primo comma, diventano definitive per l'Amministrazione finanziaria, salvo che l'Ufficio erariale provi, mediante l'elenco restituito dal sindaco, di aver trasmessi gli avvisi da notificare almeno dieci giorni prima della scadenza del termine predetto.

Art. 107.

Contro le decisioni delle Commissioni provinciali è ammesso il ricorso alla Commissione erariale centrale, per le questioni che riguardino violazione o falsa applicazione della legge.

Spetta inoltre alla Commissione medesima il risolvere le questioni relative alla doppia iscrizione di un contribuente per gli stessi cespiti imponibili nei ruoli di comuni appartenenti a provincie diverse, e di pronunziarsi sui conflitti che sorgano tra due o più comuni di provincie diverse, sia circa il luogo di tassazione dei redditi di un contribuente, sia circa la ripartizione dei redditi stessi.

La Commissione centrale è anche competente a decidere sui ricorsi contro l'applicazione della ritenuta diretta operata dallo Stato sopra redditi delle categorie *A-1* e *D*. Tali ricorsi debbono presentarsi nel termine perentorio di giorni trenta dalla decisione dell'eventuale reclamo in via gerarchica.

La competenza della Commissione erariale centrale è estesa alle questioni che insorgessero sulla esistenza o valutazione dei redditi di cui al secondo comma dell'articolo 101.

Art. 108.

Può il ministro delle finanze autorizzare convegni fra i presidenti di Commissioni erariali e provinciali, con l'assistenza di funzionari dell'Amministrazione delle imposte, allo scopo di consultarli intorno ai criteri di massima per la valutazione di redditi che, per loro natura, per ragioni di territorio, o per altre circostanze, siano fra loro assimilabili.

La Commissione erariale centrale può, di sua iniziativa, o per invito del ministro delle finanze, esprimere, in adunanza plenaria, parere:

1° sui criteri opportuni da adottarsi affinchè la valutazione dei redditi e dei patrimoni si compia perequatamente in tutto il territorio del Regno;

2° sulle riforme le quali, tenuto conto della esperienza, si addimostrino opportune alla migliore applicazione dei principî informatori della legislazione vigente nella materia delle imposte sui redditi e sui patrimoni;

3° sulla compilazione eventuale di testi unici, di regolamenti, di normali, ed, in generale, su tutto quanto abbia tratto alla elaborazione tecnica delle fonti di diritto nel campo delle imposte sui redditi e sui patrimoni.

Art. 109.

La Commissione erariale centrale ha sede in Roma ed è composta di 15 membri, sei dei quali scelti fra i consiglieri di Stato, della Corte dei conti o tra i magistrati di grado non inferiore a consiglieri della Corte di appello anche a riposo, sei fra i funzionari dell'Amministrazione finanziaria di grado non inferiore a direttore capo di divisione, e tre fra i cultori delle discipline finanziarie economiche ed amministrative scelti a preferenza nel Corpo accademico ed universitario, i quali non esercitino l'avvocatura.

I membri delle due prime categorie possono essere scelti anche fra coloro che abbiano appartenuto alla magistratura ed all'Amministrazione finanziaria con i gradi ivi indicati.

La Commissione erariale centrale può, con decreto del ministro delle finanze, essere suddivisa in sezioni di almeno cinque membri ciascuna.

Il presidente, e gli altri componenti la Commissione erariale centrale sono nominati con decreto Reale su proposta del ministro delle finanze, durano in carica per sei anni, e possono essere riconfermati.

E' in facoltà della Commissione erariale centrale di avvalersi di consultori tecnici, facendoli anche partecipare alle proprie discussioni.

Art. 110.

Contro le decisioni della Commissione erariale centrale è ammesso ricorso alla Corte di cassazione di Roma, soltanto per violazione o falsa applicazione della legge, ai sensi del n. 3 dell'articolo 517 del Codice di procedura civile, ed alle Sezioni unite della Corte di cassazione medesima, per incompetenza o eccesso di potere, a' sensi dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1877. Il ricorso alla Corte di cassazione dev'essere presentato entro il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione della Commissione erariale centrale.

In caso di rinvio la Commissione erariale centrale giudica in seduta plenaria, e per quanto si riferisce alla competenza deve uniformarsi alla sentenza della Cassazione a Sezioni unite; negli altri casi si osserva il disposto dell'articolo 547 del Codice di procedura civile.

Non è proponibile il ricorso in Cassazione se non sia stata percorsa in tutti i suoi gradi la procedura dinanzi le Commissioni erariali delle imposte.

CAPO III.

Della compilazione dei ruoli e degli sgravi d'imposta

Art. 111.

Alla riscossione delle imposte dirette, quando non si effettui per ritenuta diretta o per versamenti in Tesoreria, si provvede annualmente mediante ruoli principali e suppletivi.

I ruoli principali sono formati sulla base di quelli dell'anno precedente con le cancellazioni e diminuzioni ammesse dall'Ufficio erariale, dalla Giunta di stima e dai Collegi giudicanti, e con le aggiunte e gli aumenti portati da nuove denunzie e nuove accertamenti.

Nei ruoli suppletivi sono inscritte le nuove e maggiori quote d'imposta, non inscritte nei ruoli principali.

Quando all'epoca della formazione dei ruoli principali o suppletivi non sia ancora definito l'accertamento, può l'Ufficio erariale inscrivere anche le somme risultanti da decisioni delle Commissioni ovvero dai nuovi accertamenti o rettificazioni fatte dall'Ufficio erariale, o dalle Giunte di stima, sebbene contestate dal contribuente, purchè all'epoca della spedizione dei ruoli stessi siano trascorsi sessanta giorni da quello in cui il reclamo fu inviato alla Commissione. In ogni caso sono salvi i compensi che risulteranno dovuti.

Art. 112.

Per gli errori materiali e le duplicazioni avvenute nella compilazione dei ruoli, è ammesso il ricorso entro il termine di sei mesi dall'ultimo giorno fissato per la pubblicazione dei ruoli stessi.

Nello stesso termine il contribuente può fare opposizione al ruolo per essere stata omessa o per non essere stata regolarmente eseguita la notificazione degli atti di accertamento.

Nei casi di duplicazione avvenuta tra i ruoli di due comuni della stessa provincia, appartenente alla circoscrizione di due diversi mandamenti, la Commissione erariale provinciale delle imposte decide in quale dei due comuni debba rimanere ferma l'iscrizione, salvo sempre l'ulteriore ricorso alla Commissione erariale centrale.

Per le duplicazioni tra due comuni di provincie diverse, la decisione spetta alla Commissione erariale centrale.

Qualora la duplicazione o l'errore siano stati rilevati d'ufficio, deve il capo dell'Ufficio erariale delle imposte, e, occorendo, l'esattore, provvedere alla compilazione della scheda di rettifica.

Art. 113.

L'Ufficio erariale delle imposte esamina le domande di sgravio, e, quando riconosca che la cessazione, l'errore o la duplicazione ebbero luogo, provvede senz'altro alla liquidazione dello sgravio d'imposta.

Quando non trovi giustificate le domande le rinvia alla Commissione mandamentale pel relativo giudizio, dando avviso al contribuente del provvedimento adottato.

La liquidaziane dello sgravio, o il rinvio della domanda alla Commissione mandamentale deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domdnda stessa.

Art. 114.

Le liquidazioni di sgravio sono dall'Ufficio erariale raccolte in elenchi recanti anche la indicazione precisa del fatto o dei documenti che le giustificano agli effetti del controllo.

Gli elenchi di sgravio sono compilati in doppio esemplare, uno dei quali è destinato ai fini di cui al precedente comma, l'altro è inviato all'esattore, che rimborsa od imputa a favore dei singoli contribuenti le somme corrispondenti alla sgravio, e non può procedere contro i medesimi se non per il residuo del loro debito, sospendendo gli atti esecutive che fossero iniziati.

L'esattore imputa, nei suoi versamenti, alle casse comunali e a quelle del ricevitore provinciale per la parte rispettiva, l'ammontare delle somme liquidate negli elenchi ricevuti.

CAPO IV.

Delle sanzioni.

Art. 115.

Chi omette di fare la denunzia nei termini fissati dalla presente legge, sia per il reddito soggetto ad imposta normale, sia per il reddito complessivo soggetto ad imposta complementare, incorre in una pena pecuniaria corrispondente al quarto dell'imposta erariale, dovuta in base all'accertamento definitivo.

Art. 116.

Chi abbia presentata la denunzia per cifra inferiore di almeno un terzo a quella che risulterà dopo definito l'accertamento, incorrerà in una pena pecuniaria eguale al quarto della differenza tra l'ammontare dell'imposta dovuta e quella che sarebbe stata applicabile in base alla fatta dichiarazione.

Non vi è luogo ad applicazione di pena pecuniaria per la differenza di reddito o di patrimonio netto che tragga origine da inammissibilità di spese, perdite, annualità passive, oneri ed altre detrazioni.

Non vi è luogo ad applicazione di pena pecuniaria neppure quando trattisi di reddito di categoria $A-1$ risultante da atti sottoposti alla formalità della registrazione.

Art. 117.

Se la denunzia presentata riguardi redditi delle categorie $A-2$, $A-3$, B e C soggetti all'imposta normale o il reddito soggetto ad imposta complementare, non vi è luogo ad applicazione di pena pecuniaria quando i redditi definitivamente accertati non raggiungano rispettivamente lire 2,000; o lire 20,000; ovvero quando la differenza di cui al precedente articolo non raggiunga un quinto dell'imposta erariale dovuta.

Art. 118.

Il contribuente, che, senza legittimo o giustificato motivo, non si presenti personalmente o per mezzo di mandatario, nel termine assegnatogli, all'Ufficio erariale delle imposte, alla Giunta di stima o alla Commissione erariale di prima istanza, incorre nella pena pecuniaria di lire 50.

I capi degli uffici pubblici devono rilasciare, su richiesta dell'Ufficio erariale delle imposte, entro il termine di 20 giorni, gli estratti dei registri e le copie o gli estratti degli atti da essi custoditi, sotto pena, in caso di omissione, della penalità di lire cento.

I contribuenti che rifiutano di fornire i dati indicati al n. 6 dell'articolo 48, sono soggetti ad una pena pecuniaria variabile da lire 100 a lire 1,000.

Eguale penalità è comminata al contribuente, il quale si oppone alla visita dei locali adibiti all'esercizio del suo commercio od industria, ovvero all'esame dei suoi libri commerciali.

Art. 119.

L'amministrazione delle finanze, la Giunta di stima ed i collegi giudicanti possono in ogni tempo, invitare il contribuente a presentarsi non oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione di regolare avviso, per sottoscrivere una formola di giuramento, nella quale si affermi che le dichiarazioni fatte dal contribuente stesso, e da confermarsi o correggersi in quest'occasione, sono integrali e veritieri, sia riguardo al numero ed esistenza dei cespiti, sia riguardo all'ammontare del reddito lordo e delle spese perdite, annualità passività ed altri carichi detraibili.

Il giuramento è raccolto, nei singoli casi, dall'autorità che ha inviato a prestare il giuramento.

Quando si riscontri che la dichiarazione giurata del contribuente non risponde a verità, le pene pecuniarie stabilite all'articolo 116 sono raddoppiate.

Art. 120.

Le pene pecuniarie portate dall'art. 118 sono applicate mediante notificazione fatta dall'ufficio erariale delle imposte, o di sua iniziativa, o su richiesta della Giunta di stima o delle Commissioni giudicanti. Contro tale notifica è ammesso il reclamo alla Giunta di stima la cui decisione è irrevocabile.

Le altre penalità pecuniarie sono notificate dall'ufficio erariale delle imposte con lo stesso avviso contenente le rettificazioni o le proposte di Ufficio e restano definite col definirsi dell'accertamento. Nei casi di contestazione le Commissioni si pronunciano sulla misura della penalità con le stesse decisioni che rignardano il merito della controversia.

Art. 121.

Le pene pecuniarie contemplate dal presente decreto, non possono essere condonate ne ridotte, se non con provvedimento legislativo.

Il loro ammontare è devoluto per un terzo a beneficio dell'Erario, per un terzo alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni sociali, e per l'altro terzo a beneficio delle istituzioni create per sovvenire i mutilati, gli invalidi, le vedove e gli orfani di guerra.

Art. 122.

I funzionari dell'Amministrazione delle imposte, i componenti delle Giunte di stima o dei Collegi giudicanti, e tutti coloro che, secondo le rispettive attribuzioni, intervengono nell'accertamento, nell'applicazione e nella riscossione della imposta, sono tenuti al segreto professionale a termini dell'art. 177 del Codice penale, e sono passibili delle pene comminate dall'articolo medesimo.

Art. 123.

Gli amministratori delle Società anonime ed in accomandita per azioni, in carica all'atto della messa in liquidazione, quelli che lo siano stati nei 12 mesi precedenti la liquidazione stessa, ed i liquidatori sono solidalmente responsabili in proprio delle imposte dovute, in forza del presente decreto.

Art. 124.

Quando i liquidatori di una Società per azioni predispongono la distribuzione delle attività sociali fra i soci, anche sotto forma di assegnazione in massa del patrimonio sociale, debbono procurarsi – sotto personale responsabilità – un certificato dell'Ufficio erariale delle imposte, nella cui circoscrizione ha sede la società, indicante l'ammontare dell'imposta scritta e non pagata, ovvero relativa ad accertamenti contestati o da eseguire sulla base delle risultanze della liquidazione.

La somma corrispondente deve essere depositata alla Cassa depositi e prestiti, per il pagamento delle imposte, salvo a distribuire le eventuali rimanenze tra i soci.

Quando i liquidatori abbiano provveduto a tale deposito sono liberati dalla responsabilità di cui all'articolo precedente.

Art. 125.

Lo Stato, le provincie, i comuni e gli enti morali soggetti alla vigilanza dell'autorità tutoria non possono affidare ad esercenti professioni liberali: patrocini, consulenze, stime, perizie, lavori di qualsiasi specie, nè ammettere imprenditori o commercianti a pubblici incanti od a licitazioni e trattative private, quando essi esercenti, imprenditori o commercianti non abbiano soddisfatto le rate scadute delle imposte, stabilite nel presente decreto e regolarmente inscritte nei ruoli dell'anno in corso e del precedente.

Qualora gli esercenti professionali liberali risultino insolventi per un più lungo periodo di tempo, può il tribunale in Camera di consiglio pronunciare a carico di essi e ad istanza dell'Amministrazione finanziaria, sentito il parere dei rispettivi Consigli professionali la sospensione da un mese ad un anno dal libero esercizio professionale.

CAPO V.

Disposizioni diverse.

Art. 126.

Tutti i termini fissati dalla presente legge, che scadono in giorno festivo, si intendono prorogati al giorno feriale immediatamente successivo.

Art. 127.

Quando avvenga la morte del contribuente durante la decorrenza del termine per le denuncie o per i reclami, il termine stesso è prorogato di quattro mesi a favore degli eredi, a contare dal giorno del decesso.

Art. 128.

I funzionari della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte, che verranno assunti in servizio posteriormente alla attuazione del presente decreto, debbono esserr forniti di laurea o di diploma conseguiti in una delle Università, od in uno degli Istituti superiori del Regno. Quelli che abbiano grado sufficiente per rivestire la carica di presidente delle Giunte di stima e delle Commissioni giudicanti sono parificati ai funzionari dell'Amministrazione centrale che abbiano eguale stipendio.

Durante il tempo nel quale essi compiono le funzioni di presidente delle Giunte o delle Commissioni, non possono essere trasferiti se non in seguito a loro domanda o per promozione di grado.

Il ministro delle finanze può tuttavia, per motivi disciplinari o per necessità di servizio, trasferirli anche senza il loro consenso, sentito il Consiglio d'amministrazione del Ministero.

Art. 129.

Sulla imposta normale e su quella complementare, che si riscuotono mediante ruoli nominativi o per versamento in Tesoreria, è stabilita un'addizionale del due per cento.

Con i fondi provenienti dalla detta addizionale, il ministro delle finanze è autorizzato a provvedere alle spese necessarie pel funzionamento dei Collegi giudicanti e per un nuovo ordinamento degli uffici e dei funzionari delle Amministrazioni centrale e provinciale delle imposte dirette, in relazione alle nuove esigenze determinate dalla presente legge.

CAPO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 130.

A decorrere dal 1° gennaio 1921 cessano di avere effetto le imposte seguenti:

1. — Imposta sui terreni.
2. — Imposta sui fabbricati.
3. — Imposta sui redditi della ricchezza mobile.
4. — Imposta sui proventi dei dirigenti e procuratori di Società commerciali e degli amministratori di Società per azioni.
5. — Contributo dei centesimi di guerra sui redditi.
6. — Imposta straordinaria sui canoni.
7. — Contributo personale straordinario di guerra.
8. — Imposta complementare sulla somma complessiva dei redditi accertati ed iscritti sui ruoli superiori a lire 10,000, ed imposta straordinaria sui dividenti, interessi e premi dei titoli.

A decorrere dal 1° gennaio 1926 ed in relazione alle disposizioni transitorie contenute nell'art. 137 cesserà di avere effetto l'imposta sui terreni bonificati.

Art. 131.

I redditi di categoria *A*-1 e categoria *B*, soggetti ad imposta normale per accertamento in base ai risultati di bilancio delle Società anonime ed in accomandita per azioni, nazionali e stranieri, e degli altri enti di cui agli altri articoli 21 e 25 del presente decreto debbono, per il primo anno di applicazione del presente deceeto, agli effetti dell'imposta dell'anno successivo accertarsi sulla base dei bilanci chiusi anteriormente al 1° gennaio 1921.

Agli accertamenti che debbono ancora eseguirsi pei redditi di cui al primo comma di questo articolo fino a tutto il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di applicazione del presente decreto, si procede con le norme dettate dalla legge 24 agosto 1877, n. 4021, e successive modificazioni per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Art. 132.

I contribuenti, possessori di redditi incerti e variabili delle categorie *B* e *C* i quali, con o senza il concorso di redditi di altra natura, figurano attualmente inscritti per cifre non superiori a lire 1500 nette, continueranno a sopportare l'imposta sui redditi medesimi, finchè non siasi provveduto per essi ad accertamento di revisione.

L'applicazione dell'aliquota fissata da questo decreto sarà fatta, pei redditi predetti, sul rispettivo ammontare imponibile, determinato con le riduzioni e detrazioni di cui al testo unico di legge 24 agosto 1871, n. 4021, e modificazioni successive.

La prima applicazione della legge in rapporto agli accertamenti di revisione non ha riguardo al periodo a cui risale l'ultimo accertamento.

Art. 133.

I redditi incerti e variabili delle categorie *B* e *C* non ancora accertati, che non sieno posseduti da alcuno degli Enti di cui agli articoli 21 e 25 del presente decreto, saranno assoggettati all'imposta soltanto con decorrenza dal 1° gennaio 1921, qualun-

que sia l'epoca a cui risale la rispettiva produzione, purchè si ottemperi entro il 30 giugno dell'anno stesso all'obbligo della loro dichiarazione.

Questa disposizione non si estende ai redditi che non hanno carattere continuativo e sono tassabili per una volta tanto, ed a quelli che al 30 giugno 1921 sieno già cessati.

Art. 134.

Finchè permanga l'attuale regime di vincolo sugli affitti delle costruzioni civili non potrà, per le costruzioni stesse, procedersi alle revisioni autorizzate dall'articolo 38 del presente decreto. L'aliquota d'imposta da applicarsi ai redditi di tali costruzioni fino a tutto l'anno successivo a quello di scadenza del vincolo predetto, resta stabilita nella misura vigente alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il reddito degli opifici industriali continuerà ad essere classificato nella categoria A fino al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sia stato definito l'accertamento di revisione del reddito dell'industria esercitata nell'opificio stesso, il qual reddito deve essere valutato con la stessa decorrenza e, a norma dell'art. 6, senza detrazione del valore locativo dello stabile.

Art. 135.

Continuerà ad applicarsi l'aliquota del 20 per cento sopra gli interessi e premi non dichiarati esenti da leggi speciali, e dipendenti dai debiti e prestiti dello Stato, dai prestiti dei comuni e provincie e dai titoli al portatore, ad interesse definito, emessi da Società, le quali abbiano per basi garanzie o sovvenzioni da parte dello Stato, in quanto i debiti e prestiti sieno stati contratti, e le emissioni dei titoli sieno state complete, prima della promulgazione del presente decreto.

Le aliquote attualmente in vigore per gli interessi dei mutui concessi e delle cartelle emesse dagli Istituti di credito fondiario giusta la legge 22 dicembre 1905, n. 592, continueranno ad applicarsi pei mutui e le cartelle relative ad operazioni conchiuse fino alla data di applicazione del presente decreto. Per le successive operazioni si applicherà agli interessi delle cartelle l'aliquota uniforme del 18 per cento fissata per tutti i redditi di capitale.

Art. 136.

Nel valutare il reddito soggetto ad imposta al nome delle Società di assicurazioni sulla vita dell'uomo, italiane e straniere, non si tien conto delle somme destinate a costituire la riserva matematica. Si determina però la differenza fra l'ammontare dei frutti ricavati dal reimpiego della riserva matematica e la quota parte di essi, destinati, come interessi tecnici, ad aumento della riserva stessa.

A questa differenza si imputano, fino a concorrenza di essa quei frutti i quali non siano già tassati, nè esenti agli effetti della imposta normale.

La restante quota della differenza stessa si deduce, a norma del 2° comma dell'articolo 21, dal reddito netto che deve assoggettarsi ad imposta in confronto della Società.

Art. 137.

In quanto non sia contrariamente disposto dal presente decreto, restano in vigore, nelle provincie nelle quali è attivato il nuovo castato, le norme della legge 1° marzo 1886, n. 3682, sul riordinamento dell'imposta fondiaria, e nelle provincie a vecchio castato le norme rispettivamente portate nelle leggi e regolamenti speciali.

LIBRO II.

I tributi locali

TITOLO UNICO.

Art 138.

A decorrere dal 1° gennaio 1921 sono abolite le tasse o imposte di famiglia e focatico, sul valore locativo o sui locali goduti, e di esercizio e rivendita.

Ferma restando la riscossione dei ruoli già pubblicati, i Comuni non potranno pubblicare altri ruoli per tali tasse o imposte qualunque sia l'esercizio a cui si riferiscono, a meno che non trattasi di quote già accertate e non ancora inscritte in ruolo alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 139.

Tanto le Provincie quanto i Comuni hanno facoltà di sovrimporre centesimi addizionali all'imposta erariale normale gravante i redditi delle categorie A-2 e A-3, fino al limite ordinario di centesimi 50 per ogni lira di imposta erariale principale risultante dai ruoli principali e suppletivi pubblicati nell'anno anteriore a quello in cui si riferisce la sovrimposta.

La ripartizione della sovrimposta è fatta, salvo quanto è disposto all'articolo 341 primo comma, della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico) in ragione della imposta erariale risultante:

a) per i fabbricati, dall'applicazione dell'aliquota del 16 per cento sugli imponibili effettivi dell'anno al quale si riferisce l'imposta;

b) per i terreni delle provincie a nuovo castato, dall'applicazione della stessa aliquota alla rendita catastale imponibile;

c) per i terreni delle provincie a vecchio catasto in base ai contingenti elevati nella stessa proporzione dell'aumento portato all'aliquota dall'imposta sui terreni, di cui alla lettera precedente.

Scaduto il quinquennio fissato all'articolo 7 del presente decreto i Comuni e le Provincie avranno la facoltà di sovrimporre centesimi addizionali alle imposte gravanti sui redditi di categoria B, derivanti da terreni, nella misura e con le modalità che saranno fissate con apposito provvedimento legislativo.

Con lo stesso provvedimento saranno stabilite le norme per autorizzare la imposizione a favore dei Comuni e delle Provincie dei redditi derivanti da terreni, non soggetti ad imposta erariale in categoria B, per essere inferiori al minimo imponibile, e per il passaggio al nuovo sistema d'imposizione nell'interesse degli enti locali predetti.

Art. 140.

È accordata ai Comuni la facoltà di sovrimporre centesimi addizionali all'imposta complementare, fino al limite ordinario di centesimi 20 per ogni lira della corrispondente imposta erariale principale, che andrà inscritta nei ruoli principali e suppletivi di competenza dell'anno cui si riferisce la sovrimposta.

Art 141.

È istituita a favore dei Comuni un'imposta su le industrie, i commerci e le professioni. Essa deve applicarsi secondo le norme tecniche contenute in un regolamento tipo da approvarsi con decreto del ministro delle finanze.

Art. 142.

L'imposta di cui al precedente articolo si applica a chiunque eserciti un'industria, un commercio, un'arte una professione od un ufficio da cui tragga un reddito superiore a lire 1,200. Essa grava sul reddito o sulla parte di reddito che si produce nel Comune.

La ripartizione del reddito che si produce in due o più Comuni è fatta d'accordo tra i Comuni interessati e notificata al contribuente.

Nei casi di dissenso, decidono sulle controversie: la Commissione erariale provinciale delle imposte e la Commissione erariale centrale, a seconda che trattisi di redditi prodotti in Comuni della stessa Provincia o di Provincie diverse.

Le decisioni emesse dalla Commissione provinciale o da quella centrale, agli effetti del riparto, non sono suscettibili di ulteriore ricorso.

Art. 143.

L'imposta su le industrie, i commerci e le professioni è applicata sul reddito netto accertato agli effetti dell'imposta erariale normale, con aliquota che può giungere fino al limite ordinario del 2 per cento se trattasi di redditi di categoria A-1 accertati quali utili propri a Società per azioni o di redditi di categoria B, e dell'1.60 per cento, se trattasi di redditi della categoria C, fermo sempre, tra l'una e l'altra aliquota, il rapporto indicato.

L'applicazione dell'imposta viene fatta prendendo a base la media dei redditi pei quali il contribuente figura inscritto, agli effetti dell'imposta normale, per l'ultimo quadriennio o per quel minore periodo di tempo a cui si riferisce la prima iscrizione.

Art. 144.

Quando trattasi di esercizi nuovi, pei quali non siasi ancora

proceduto ad accertamento agli effetti dell'imposta normale, la determinazione del reddito da assoggettare all'imposta sulle industrie è fatta in via presuntiva; ma, ove manchi l'esplicito assenso del contribuente, la relativa iscrizione dell'imposta stessa ha soltanto valore provvisorio ed è soggetta a liquidazione di conguaglio, da effettuarsi, mediante supplemento o rimborso, allorchè sarà determinato il reddito agli effetti della imposta normale.

Tale iscrizione è da ritenere definitiva allorquando trattasi di redditi che, per leggi speciali, sono esenti dall'imposta normale.

Art. 145.

L'obbligo dell'imposta pei nuovi contribuenti sorge col sorgere dell'industria, commercio, arte o professione.

Pei contribuenti già iscritti si procede a revisione quadriennale con la procedura tracciata nel regolamento tipo, ferme le norme di valutazione indicate agli articoli 143 e 144.

Art. 146.

E' accordato, a favore delle provincie, il diritto di applicare un'addizionale all'imposta sulle industrie, i commerci e le professioni, fino al limite ordinario dell'uno o del 0.80 per cento sugli stessi redditi indicati all'articolo 172.

Art 147.

I comuni potranno istituire una tassa di patente a carico di chi eserciti un'industria, un commercio, una professione o un ufficio, per il quale non possa essere a termini dell'articolo 142 assoggettato all'imposta di cui all'articolo 141.

La tassa di patente è applicata per classi, secondo la tabella seguente:

	Esercenti industrie o commerci	Esercenti arti, professioni od uffici
I Classe	L. 25	L. 20
II »	» 20	» 16
III »	» 15	» 12
IV »	» 10	» 8
V »	» 5	» 4

Art. 148.

Per la risoluzione delle controversie relative all'applicazione dell'imposta sulle industrie e della tassa di patente si segue la procedura tracciata nel regolamento tipo di cui all'art. 141.

Art. 149.

Nei comuni in cui esista o voglia istituirsi la sovrimposta sui redditi delle categorie *A*-2 e *A*-3, ovvero provvedersi alla istituzione della sovrimposta sulla complementare erariale e dell'imposta sulle industrie, è obbligatoria la coesistenza dei tre tributi, che vanno applicati conservando sempre il rapporto proporzionale nella rispettiva misura d'imposizione.

Si ha rapporto proporzionale tra le sovrimposte e l'imposta di cui al precedente comma, quando ad ogni centesimo di sovrimposta sulla complementare corrispondono centesimi 2.5 di sovrimposta sui redditi delle categorie *A*-2 e *A*-3, e centesimi 10 e 8 rispettivamente, nell'aliquota sui redditi delle categorie *A*-1 e *B*, ovvero della categoria *C*, soggetti ad imposta sulle industrie.

La norma contenuta nel presente articolo si applica anche nei riguardi delle provincie, relativamente alla sovrimposta sui redditi delle categorie *A*-2 e *A*-3, e alla addizionale provinciale dell'imposta sulle industrie, tenuto conto della rispettiva misura qual'è indicata agli articoli 139 e 146.

Art. 150.

Le provincie e i comuni possono essere autorizzati, nei casi e con l'osservanza delle norme indicate nella legge comunale e provinciale, ad eccedere il limite ordinario di sovrimposta fissato dall'articolo 139, fino ad un secondo limite insuperabile, rappresentato da altri centesimi 25 sui redditi della categoria *A*-2 e centesimi 50 sui redditi della categoria *A*-3 a favore di ciascuno degli Enti predetti, premessa sempre, per i comuni, l'applicazione della tassa sulle vetture e domestici, di quella sul bestiame e della tassa di patente.

Uguale facoltà è data ai comuni per eccedere il limite della sovrimposta sulla complementare fino ad un secondo limite di altri centesimi 10 per ogni lira d'imposta erariale.

E data pure facoltà ai comuni e alle provincie di eccedere fino al limite massimo del 50 per cento, le rispettive aliquote dell'imposta sulle industrie

Art. 151

Nessuna delle eccedenze di cui al precedente articolo può essere autorizzata indipendentemente dalle altre, e se, nella misura dell'aggravio, non è mantenuto sempre pei diversi tributi nell'articolo stesso contemplati, il rapporto proporzionale indicato all'articolo 147, salva la maggiore eccedenza nei centesimi addizionali sui terreni in confronto di quelli sui fabbricati, in modo che per ogni centesimo di eccedenza per i fabbricati vi siano centemi due di eccedenza per i terreni.

Art. 152.

Per l'osservanza delle norme contenute nei tre articoli precedenti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 309, ultimo comma, 310, 313 e 341 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, testo unico, con le stesse garanzie fissate dall'art. 190 per l'assunzione dei mutui

Art. 153.

Entro il 1920 saranno emanate con provvedimento legislativo altre disposizioni per il definitivo ordinamento della finanza locale.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 154.

Con decreto Reale saranno approvati i regolamenti e le norme necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 155.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento entro il mese di dicembre 1919, per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandato a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — TEDESCO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2106 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1835;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'imposta straordinaria del due per cento istituita con l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n 1835, sopra i dividendi, interessi o prêmi corrisposti dalle Società anonime e in accomandita per azioni aventi sede nel Regno, dalle Provincie, dai Comuni e dagli altri Enti che hanno emessi titoli al portatore, è estesa ai redditi della natura predetta che risulteranno dai bilanci chiusi negli anni successivi al 1919, ed è elevata alla misura del cinque per cento con effetto dai bilanci che si chiuderanno dopo la pubblicazione del presente decreto, fermo il diritto della rivalsa verso i portatori dei titoli.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento entro il mese di dicembre 1919 per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2163 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di apprestare mezzi occorrenti per fronteggiare i bisogni del Tesoro e le deficienze di bilancio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro dell'Interno presidente del Consiglio dei Ministri, e coi Ministri del Tesoro e della Giustizia e degli affari di culto:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dato valore di legge alle disposizioni contenute nei seguenti allegati, firmati d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze:

Allegato A. - Tasse di registro e di successione.
Allegato B. - Tasse di Bollo sulle vendite degli oggetti di lusso e comuni.
Allegato C. - Tasse di bollo ordinarie.
Allegato D. - Tasse in surrogazione del registro e bollo.
Allegato E. - Tasse ipotecarie.
Allegato F. - Tasse sulle concessioni governative.
Allegato G. - Tasse di manomorta.
Allegato H. - Tasse sui velocipedi e altri veicoli meccanici.
Allegato I. - Tasse di bollo sulle acque minerali.
Allegato L. - Tasse sulle assicurazioni.

Art. 2.

Le disposizioni contemplate negli allegati indicati nell'articolo precedente sono applicabili a partire dal giorno rispettivamente stabilito negli allegati stessi.

Art. 3.

Con regio decreto e su proposta del Ministro delle Finanze, d'accordo col Ministro del Tesoro, sarà provveduto alla sistemazione degli uffici centrali e provinciali dell'Amministrazione del Registro, del bollo e delle Tasse e all'aumento del personale riconosciuto indispensabile per attuare le disposizioni contenute negli allegati al presente decreto; e saranno dettate le norme per l'ammissione in servizio del personale stesso.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio 1919-1920 saranno iscritti, con decreto del Ministro del Tesoro, gli stanziamenti necessari per l'esecuzione dei provvedimenti approvati col presente decreto.

Art 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento entro il mese di dicembre 1919 per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI – TEDESCO – SCHANZER – MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

ALLEGATO A.

Tasse di registro e di successione.

Art. 1.

Alla tariffa annessa alla legge sulle tasse di registro, testo unico, 20 maggio 1897. n. 217, e alle disposizioni modificative successive, è sostituita la tariffa, parte I e parte II, annessa al presente allegato.

La nuova tariffa delle tasse di registro, parte I e parte II, è applicabile a cominciare dal 1° gennaio 1920, e vi saranno sottoposti anche gli atti pubblici, sentenze e atti privati aventi data anteriore, compresi quelli soggetti ad approvazione od omologazione che saranno presentati alla registrazione a partire dal 1° gennaio 1920.

Art. 2.

Alla tariffa, entrata in vigore il 22 maggio 1918, delle tasse sulle successioni e donazioni contenute nella tabella *A* annessa al decreto 21 aprile 1918, n. 629, è sostituita la tariffa delle tasse di registro per le successioni e donazioni, parte III, annessa al presente allegato, che comprende anche i passaggi d'usufrutto per la presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie.

L'indicata tariffa è applicabile a tutti i trasferimenti a titolo gratuito per causa di morte o per atto tra vivi ed ai passaggi d'usufrutto che avvengano dal giorno della pubblicazione delle presenti disposizioni.

Art. 3.

I beni di importo netto non inferiore a lire duecentomila devoluti per eredità o legato dal giorno della pubblicazione del presente allegato a persone fisiche, parenti dell'autore della successione in linea collaterale, od estranee, le quali al momento del trasferimento risultino proprietarie individualmente di un patrimonio netto di valore non inferiore a lire duecentomila valutato in conformità dei due ultimi capoversi del presente articolo, sono assoggettati, indipendentemente ed in aggiunta alle tasse prevedute dalla tariffa delle tasse di successione, ad una tassa successoria complementare nella misura del 5 per cento del valore dei beni devoluti, se questo è da lire duecentomila a quattrocentomila; dell'8, per cento se è superiore a lire quattrocentomila fino a seicentomila, e del 10 per cento se è superiore a lire seicentomila.

Compete agli eredi o legatari contemplati dal presente articolo, i quali abbiano figli viventi, la riduzione per ciascun figlio di un decimo della tassa successoria complementare.

La valutazione del patrimonio personale netto degli eredi e legatari agli effetti dell'applicabilità della tassa successoria complementare relativamente alla quota ricevuta in eredità od in legato, è fatta con le norme stabilite dalla legge di registro per le valutazioni di beni immobili e mobili, aggiungendo una somma computata in ragione di sei volte il reddito netto di ricchezza mobile inscritto sui ruoli a nome dell'erede o legatario alla categoria *B*.

È in facoltà del governo di ordinare che la valutazione del detto patrimonio personale venga fatta in conformità alle disposizioni legislative che siano adottate per l'applicazione della imposta sul patrimonio, o ad altre disposizioni che consentano di fare con criteri determinati la valutazione predetta.

Art. 4.

Nei trasferimenti dei beni immobili a titolo gratuito l'amministrazione finanziaria, se reputa che il valore dichiarato sia inferiore di oltre un decimo a quello che i beni avevano in comune commercio al giorno, del trasferimento, notifica al contribuente il valore che essa attribuisce ai beni.

Nei trasferimenti di aziende industriali e commerciali e di quote di compartecipazione in società industriali o commerciali, e di navi, a titolo gratuito od oneroso, e di beni immobili a titolo oneroso; nei conferimenti e fusioni di società; nelle divisioni di beni immobili, l'amministrazione notifica il valore da essa reputato; se quello

dichiarato o il prezzo o corrispettivo convenuto tra le parti sia inferiore di oltre un ottavo.

La disposizione di quest'articolo è applicabile ai trasferimenti che avvengano dal giorno della pubblicazione del presente allegato.

Art. 5.

Il termine per la notificazione prevista all'articolo precedente è di un anno dal pagamento della tassa o, nel caso di dilazione concessa ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *C*, e dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 15 luglio 1915, n. 1153, dalla data dell'atto di dilazione.

Quando la notificazione non è fatta a mani proprie, può essere ripetuta non oltre un mese dalla scadenza del termine di un anno sopraindicato.

Entro tre mesi dall'unica o dalla seconda notificazione, il contribuente, al quale questa è stata fatta, deve notificare all'amministrazione se aderisce al valore richiesto o se intende che si proceda alla stima giudiziale, designando in tal caso il proprio perito, quando il valore dichiarato sia superiore a lire diecimila. Decorso il termine di tre mesi senza che questa notificazione sia stata fatta, rimane definitivo il valore chiesto dall'amministrazione.

Art. 6.

Se il contribuente nega la sua adesione al valore richiesto, preferendo il giudizio di stima, l'amministrazione deve, entro tre mesi dalla notificazione avuta, presentare istanza al presidente del tribunale per ottenere l'ordinanza di stima. Decorso questo termine senza che l'istanza sia stata fatta, cessa ogni controversia, e rimane definitivo il valore già tassato.

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 sono applicabili a tutti i casi nei quali non sia stata ancora notificata la domanda di stima alla data della pubblicazione del presente allegato semprechè a questa data non sia già decorso il termine stabilito dall'art. 3, primo comma, del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629. Se il pagamento della tassa o la stipulazione dell'atto di dilazione, previsti all'art. 5 sono già avvenuti a questa data, si computa nel termine di un anno per la notificazione del valore accertato il tempo già decorso.

Art. 8.

I concessionari di cassette di sicurezza, ogni qualvolta intendono di aprirle, devono prima apporre in un registro, che i concedenti sono all'uopo obbligati di tenere, la loro firma con la data e l'ora dell'apertura.

Quando vi siano più concessionari di una cassetta o, comunque, più persone abbiano la facoltà di aprirla, colui che l'apre deve firmare sul registro una dichiarazione attestante che, per quanto è a sua conoscenza, gli altri sono tutt'ora in vita.

Coloro che avendo conoscenza della morte del concessonario, e di uno dei concessionari delle cassette, le aprono o le fanno aprire senza la redazione di inventario da parte di notaio, sono personalmente tenuti al pagamento della tassa di successione e delle relative pene pecuniarie esigibili sui titoli e valori contenuti nelle cassette medesime, salvo l'eventuale rivalsa contro gli eredi e legatari; sono inoltre tenuti in proprio al pagamento di una pena pecuniaria di lire cinquecento.

Le stesse pene pecuniarie sono a carico dei locatori delle cassette, ove abbiano preso parte alla contravvenzione.

Le prove della contravvenzione possono essere stabilite nei modi ordinari previsti dal diritto comune.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche nel caso di armadi o scomparti, di casse forti, di borse, valigie, pieghi, pacchi e involti chiusi contenenti valori in deposito o custodia, presso banche, banchieri, cambia valute, ed istituti di qualsiasi specie che esercitino tale servizio.

La presente disposizione è applicabile dal 1° gennaio 1920.

Visto d'ordine di Sua Maestà.

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze

TEDESCO

TARIFFA DELLE TASSE DI REGISTRO

PARTE I. — *Tasse sugli atti civili e sui contratti.*

PARTE II. — *Tasse sulle sentenze, sulle convenzioni e sugli atti giudiziari e su quelli degli ufficiali giudiziari e di usciere.*

PARTE III. — *Tassa sulle donazioni, sulle successioni e sui passaggi di usufrutto per la presa di possesso dei benefizi o delle cappellanie.*

AVVERTENZE

Le tasse indicate nella presente tariffa sono comprensive di decimi e di addizionale.

La citazione degli articoli della tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217 non riguarda le aliquote di tassa stabilite dalla presente tariffa.

I richiami agli articoli della « legge » si riferiscono alla legge 20 maggio 1897, n. 217.

PARTE I. — Tasse sugli atti civili e sui contratti.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Trasferimenti a titolo oneroso	1	Alienazioni, vendite, rivendite, cessioni, retrocessioni e qualunque altro atto civile, giudiziale o stragiudiziale, traslativo a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di beni immobili o di altro diritto reale su immobili, nonchè del diritto di escavare e di prendere materie da terreni o da miniere; decreti prefettizi e processi verbali di vendita di che agli articoli 53 e 95 della legge 25 giugno 1865, n. 2356, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità: *a)* (*Art. 1, legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C*).				

Segue PARTE I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Trasferimenti a titolo oneroso		se il valore non sia superiore a L.200 . .	—	—	3.—	
		b) se il valore sia superiore a L. 200, ma non a lire 400 . . .	—	—	4.—	
		c)				
		(*Art. 1, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, numero 217*).				
		se il valore supera le L. 400	—	—	6.—	La tassa dev'essere liquidata sul prezzo e sugli altri corrispettivi posti a carico dell'acquirente giusta l'articolo 32 della legge.
		d) se il trasferimento avvenga entro due anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale siasi pagata la tassa normale di passaggio fissata dalla presente tariffa	Le stesse tasse di cui alle lettere a), b), c), ridotte di un quarto.			
		e)				
		(*Art. 24, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, numero 217*).				
		se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero:				
		sulle prime L. 1000.	—	4.50	—	
		su ogni L. 1000 di più	—	1.50	—	
		(*Art. 1, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, numero 217*).				
	2	Gli atti di cui all'articolo 1 quando riguardano:				

Segue PARTE I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Trasferimenti a titolo oneroso		a) beni mobili . .	—	—	3.—	
		b) bestiame e prodotti agrari compreso il taglio dei boschi anche se dato sotto forma di affitto speciale	—	—	0.75	
	3	Atti di compravendita.				
		a)				
		(*Art. 1, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897 numero 217*).				
		di merci tra commercianti e di navi non italiane	—	—	0.75	La tassa deve essere liquidata sul prezzo e sugli altri corrispettivi posti a carico dell'acquirente giusta l'articolo 32 della legge.
		b)				
		(*Art. 8, legge 13 giugno 1910, numero 306*).				
		di navi italiane tra italiani e di qualunque nave che si acquisti per la demolizione. .	—	—	0.40	
		c) di navi in ogni altro caso	—	—	0.40	
		(*Art. 20 tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, numero 217*).				
	4	Cessioni pro soluto e pro solvendo di crediti e retrocessioni di crediti	—	—	1.—	La tassa si applica a norma dell'articolo 33 della legge.
		(*Art. 3, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, numero 217*).				
	5	Promesse di compravendita se esiste consenso delle parti sulla cosa e sul prezzo, rescissione di tali promesse e recessi dalle medesime.	Le stesse tasse di cui agli articoli 1, 2 e 3.			Si applicano le stesse norme del precedente art. 1, salvo, quanto alle rescissioni delle promesse di vendita od ai recessi dalle medesime, il disposto dell'art. 49 della legge.

Segue PARTE I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Trasferimenti a titolo oneroso		(*Art. 4, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1898, numero 217*).				La tassa si applica sul supplemento di prezzo. Quanto agli interessi o frutti del detto prezzo è dovuta la tassa di cui all'art. 60 della presente tariffa, se essi sono pagati nell'atto, o quella di cui all'art. 28, se il pagamento degli interessi o frutti è soltanto promesso.
	6	Atti con cui è stabilito il supplemento di prezzo della vendita riconosciuta lesiva, quando il compratore o il terzo possessore preferisce di ritenere la cosa a norma dell'art. 1535 del codice civile . .	Le stesse tasse di cui all'articolo 1 secondo le ipotesi ivi indicate.			
		(*Art. 15 tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, numero 217*).				
	7	Permute:				
		a) di beni immobili esistenti nello stato o all'estero con altri beni immobili situati nello Stato	Le stesse tasse di cui all'articolo 1 secondo le ipotesi ivi indicate.			La tassa si applica a norma dell'art. 38 della legge.
		b) di beni mobili ovunque esistenti . .	—	—	3. —	
		(*Art. 58, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, numero 217*).				
	8	Riscatti di beni immobili:				
		a) esercitati per atto pubblico dal venditore o dai suoi eredi entro il termine stipulato nell'atto di vendita, purchè non ecceda i cinque anni stabiliti dall'articolo 1516 del codice civile	—	—	0. 35	La tassa si applica all'intiera somma rimborsata.

Segue PARTE I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Trasferimenti a titolo oneroso		*b*) riscatti che in identiche circostanze avvengano per scrittura privata, purchè questa sia presentata all'ufficio del registro prima dello spirare del detto termine . . .	—	—	0. 35	La tassa si applica alla intiera somma rimborsata.
		c) riscatti nei quali il venditore nulla paga perchè l'acquirente è ancora debitore dell'intero prezzo	6. —	—	—	
		(*Art. 39, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, numero 217*)				
	9	Riscatti di beni immobili esercitati dal venditore o dai suoi eredi nel termine e con le forme di cui allo art. 8 della presente tariffa, quando non viene effettuato il rimborso del prezzo e ne è soltanto promesso il pagamento.	—	—	0. 75	La tassa si applica sulle somme dovute in rimborso.
		(*Art. 10, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, numero 217*).				
	10	Riscatto eseguito in dipendenza di patto contenuto in atto di permuta di immobili. .	Le stesse tasse di cui all'articolo 1 secondo le ipotesi ivi indicate.			La tassa si applica sulla intiera somma rimborsata.
		(*Art. 11, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, numero 217*).				
	11	Riscatto eseguito per una parte soltanto degli immobili venduti.	Le stesse tasse di cui all'articolo 1 secondo le ipotesi ivi indicate.			La tassa si applica al prezzo ed ai correspettivi convenuti per la parte di beni riscattata

Segue PARTE I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Trasferimenti a titolo oneroso		(*Art. 12, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, numero 217*).				
	12	Riscatto esercitato da alcuno dei venditori, o dai coeredi del venditore a norma dell'art. 1525 del codice civile:				
		a) per la porzione a cui il riscattante come convenditore o come coerede del venditore partecipa nella vendita	—	—	0.35	La tassa si applica alla somma pagata per il riscatto.
		b) per le restanti porzioni	Le stesse tasse di cui all'articolo 1 secondo le ipotesi ivi indicate.			La tassa si applica al prezzo ed agli altri correspettivi che si riferiscono alle restanti porzioni.
		Art. 13, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, numero 217).				
	13	Riscatto eseguito da un cessionario del venditore	Le stesse tasse di cui all'articolo 1 secondo le ipotesi ivi indicate.			La tassa si applica sulle somme pagate per il riscatto.
		(*Art. 14, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, numero 217*).				
	14	Rinunzia al diritto di riscatto o cessione del diritto medesimo:				
		con correspettivo .	Le stesse tasse di cui all'articolo 1 secondo le ipotesi ivi indicate.			La tassa si applica al correspettivo.
		senza correspettivo.	10.—	—	—	

segue PARTE I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Trasferimenti a titolo oneroso		(*Art. 5, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, numero 217*)-				
	15	Mandato irrevocabile tanto nell'interesse del mandante quanto in quello del mandatario con la dispensa dal rendimento di conti; se si riferisce:				
		a) ad alienazione di beni immobili, mobili, rendite, censi perpetui o vitalizi	—	—	2.25	
		b) a crediti	—	—	0.75	
		c) a contratti per costruzioni, riparazioni o trasporti stipulati dal mandante con terze persone, o per approvvigionamenti e somministrazioni stipulate dallo stesso mandante con amministrazioni o con enti pubblici od infine a contratti per riscossione di dazi, diritti o rendite mediante aggio o premio	—	—	1.50	La tassa proporzionale si applica sul valore reale da dichiararsi dei beni mobili od immobili o sul capitale dei censi e delle rendite perpetue o vitalizie, sul capitale e sugli interessi scaduti dei crediti o sul corrispettivo dei contratti di locazione o di appalto.
		d) a contratti di locazione di beni mobili od immobili, mezzadrie, masserie o colonie e a concessioni d'acqua a tempo limitato, ovvero a contratti di appalto di dazi, diritti o rendite per somme determinate .	—	—	0.35	

Segue PARTE I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Trasferimenti a titolo oneroso		(*Art.* 8, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217).				
	16	Concessione d'immobili in enfiteusi a norma dell'articolo 1556 del codice civile, cessione dei diritti spettanti così al concedente l'enfiteusi, come all'enfiteuta, affrancazioni e risoluzioni di rendite e di prestazioni enfiteutiche.	Le stesse tasse di cui all'articolo 1 secondo le ipotesi ivi indicate.			La tassa si applica a norma delle disposizioni dell'art. 22 della legge.
	17	(*Art.* 9, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217).				
		Costituzione di rendita fondiaria e sua risoluzione o riscatto mediante retrocessione del fondo.	Le stesse tasse di cui all'articolo 1 secondo le ipotesi ivi indicate.			La tassa si applica sopra un capitale formato di venti volte l'annua rendita se perpetua, o di dieci o cinque volte se vitalizia, giusta le norme contenute nell'art. 18 della legge.

Segue PARTE I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Trasferimenti a titolo oneroso		(*Art.* 2, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217).				
	18	Concessioni di diritti d'acqua perpetue o a tempo indeterminato.	Le stesse tasse di cui all'articolo 1 secondo le ipotesi ivi indicate.			La tassa si applica sul canone annuale cumulato per anni venti se la concessione è perpetua, o per anni dieci o cinque se è vitalizia, giusta le norme dell'art. 18 della legge.
		(*Art.* 16 *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217).				
	19	Anticresi o cessione dal debitore al creditore del godimento di beni immobili fino all'estinzione del debito. . .	—	—	3.—	La tassa si applica sul capitale del credito enunciato nell'atto se il valore dei frutti può essere imputato anche a sconto del capitale; in caso diverso si applica sulla somma degli interessi, a sconto dei quali possono imputarsi i frutti per tutta la durata dell'anticresi. Il valore di questi frutti deve essere dichiarato giusta l'art. 23 della legge.

segue PARTE I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Trasferimenti a titolo oneroso		(*Art.* 18, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217).				
	20	Separazione della dote con soddisfacimento dei diritti spettanti alla moglie:				
		a) mediante trasmissione alla moglie di beni immobili di proprietà del marito . .	Le stesse tasse di cui all'articolo 1 secondo le ipotesi ivi indicate.			La tassa si applica sul valore dei beni o sul capitale delle rendite o sull'ammontare dei crediti trasmessi o sulle somme pagate alla moglie.
		b) mediante trasferimento di mobili o di rendite perpetue o vitalizie.	—	—	3.—	
		c) mediante trasferimento di crediti . . .	—	—	1.—	
		d) mediante pagamento di somme in denaro	—	—	0.35	
		(*Art.* 19, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217).				
	21	Cessioni di rendite, censi, prestazioni o pensioni di ogni natura, perpetue o vitalizie .	—	—	3.—	La tassa si applica giusta le norme stabilite con gli articoli 18, 19 e 39 della legge.
		(*Art.* 21, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217).				
	22	Pagamento di debiti ereditari eseguito da un coerede nel caso previsto dall'articolo 1030 del codice civile:				
		a) sulla parte del debito dovuta in proprio dal coerede che eseguisce il pagamento	—	—	0.35	
		b) sulle restanti parti del debito pagato .	—	—	1.—	

segue PARTE I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Trasferimenti a titolo oneroso		(*Art.* 22, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217).				
	23	Pagamento di debiti ereditari eseguito dall'erede beneficiario con denaro proprio . . .	—	—	1.—	La tassa si applica sulla somma pagata.
		(*Art.* 23, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217).				
	24	Alienazioni di rendite sul debito pubblico o di obbligazioni dello Stato, il prezzo delle quali sia soddisfatto con denaro contante, nell'atto stesso, dall'acquirente quando l'alienazione ha luogo per atto notarile o per scrittura privata separata.	—	4.—	—	Per le prime lire mille di prezzo.
			—	1.50	—	Per ogni lire mille in più. Le frazioni si considerano per la tassa graduale come migliaio completo, ma da lire mille in su non si tassa la frazione minore di lire cento. Se il prezzo non è pagato, ma soltanto promesso, si applica l'articolo 28 della tariffa.
		(*Art.* 17, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217).				
	25	Abbandono di merci o di altri oggetti assicurati con contratti di assicurazione marittima	—	—	3.—	La tassa si applica sul valore degli oggetti abbandonati.
		(*Art.* 28, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217).				
	26	Cessioni volontarie di beni fatte dal debitore alla massa dei suoi creditori per la vendita	15.—	—	—	

Segue PARTE I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Trasferimenti a titolo oneroso		(*Art.* 27, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217).				
	27	Vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati presso i monti di pietà o presso le casse di risparmio:				
		per ogni verbale. .	3.—	—	—	
		(*Art.* 28, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217).				
Obbligazioni, depositi e convenzioni per somme e valori.	28	Obbligazioni di somme di denaro, promesse di pagare, prestiti, promesse di prestiti, aperture di crediti ricognizioni di debito anche per prezzo di alienazione di rendite sul debito pubblico, ed in genere tutti gli atti e contratti che contengono obbligo di somme e valori senza liberalità, e senza che l'obbligo sia il corrispettivo di una trasmissione di mobili o immobili non registrata, o non stata altrimenti sottoposta a tassa di registro.	—	—	1.—	La tassa si applica a norma dell'articolo 29 della legge, anche i mutui e le sovvenzioni fatte dalle casse di risparmio, società e istituti di credito, senza deposito o pegno di merci, titoli o valori, ovvero con costituzione di ipoteca soggiacciono a questa tassa.
		(*Art.* 8, *legge* 13 *giugno* 1910, *n.* 306).				
		Se l'obbligazione di somma deriva da contratti di cambio marittimo.	—	—	0.30	

Segue PARTE I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Obbligazioni depositi e convenzioni per somme e valori		(*Art.* 29, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
	29	Novazioni di debiti . .	—	—	1.—	
		(*Art.* 29 *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
	30	Delegazioni di pagamento accettate dal creditore ancorchè non accettate dal debitore delegato	—	—	1.—	La tassa si applica sul capitale del debito e sugli interessi decorsi.
	31	Accettazioni di delegazioni:				
		a) fatte con atto separato quando non sia stata pagata la relativa tassa sull'atto contenente la delegazione.	—	—	1.—	
		b) quando l'atto di delegazione sia già stato assoggettato alla tassa proporzionale. .	10.	—	—	
		c) accettazione o ricognizione di cessione di credito per parte del debitore pure fatta con atto separato. . .	10.—	—	—	

Segue PARTE I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Obbligazioni, depositi o convenzioni per somme e valori.		(*Art. 30, tariffa annessa alla legge 20 maggio* 1897, *n.* 217).				
	32	Convenzioni o concordati fra i creditori ed il loro debitore, stipulati tanto prima che dopo la dichiarazione di fallimento, e contenenti obbligazioni di somme	—	—	—	La tassa si applica alla somma che il debitore o chi per esso si obbliga di soddisfare, salvo l'esazione delle tasse dovute per altre convenzioni stipulate esclusivamente fra i creditori o terze persone, o per le cessioni e dazioni in pagamento di beni mobili od immobili fatte dal fallito ai creditori, quando le cose date o cedute non debbano essere vendute dall'unione o dalla massa dei creditori.
		(*Art. 32, tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
	33	Obbligazioni di rimunerazione o d'indennità:				
		a) per prestazioni di opere dipendenti da arti liberali o professioni.	—	—	0.35	Non è dovuta altra tassa anche quando questi contratti contengano obbligazioni di somme, valori mobiliari, quietanze e concessioni di abitazione dipendenti esclusivamente dai contratti medesimi.
		b) per insegnamento di arti e mestieri, o per insegnamento nelle scuole o altro insegnamento in genere .	3.—	—	—	
		c) per servizi personali ed altre opere. .	3.—	—	—	

Segue PARTE

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Obbligazioni, depositi e convenzioni per somme e valori.		(*Art. 33, tariffa annessa alla legge 20 maggio* 1897, *n.* 217).				
	34	Dilazioni o proroghe pure e semplici al pagamento:				
		a) se i contratti di obbligazione a cui si riferisce la dilazione sono stati assoggettati alle tasse di registro vigenti all'epoca della loro stipulazione. . .	10.—	—	—	La tassa si applica alla somma del debito per cui fu concessa la dilazione al pagamento.
		b) in caso diverso .	—	—	1.—	
	35	Depositi regolari di somme o valori presso privati a titolo di custodia	3.—	—	—	
		(*Art. 34, tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
	36	Depositi a favore di terzi ed esigibili in qualunque tempo, che producono la liberazione del depositante.	—	—	0.35	
		(*Art. 34, tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
	37	Depositi gratuiti di somme o valori di qualunque genere presso privati a titolo di cauzione:				
		a) se fatti per un termine non più lungo di anni tre	—	3.—	—	La tassa si applica sulle somme depositate.
		b) se fatti per un termine più lungo di tre anni o per un tempo indeterminato. . .	—	—	1.—	
		(*Art. 34, tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
	38	Depositi di somme o valori presso privati con retribuzione o garanzia da parte del depositario.	—	—	1.—	

Segue PARTE I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Obbligazioni depositi e convenzioni per somme e valori.		(*Art. 35, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, numero 217*).				
	39	Depositi o consegne convenzionali di somme o valori presso pubblici ufficiali:				
		a) quando non producano liberazione dei depositanti	10. —	—	—	
		b) quando producano liberazione	—	—	0. 35	La tassa si applica sulla somme depositate.
		(*Art. 36, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, numero 217*).				
	40	Deposito di atti e documenti, qualunque ne sia il numero, presso i notari, gli archivi giudiziali o altri archivi pubblici . . .	10. —	—	—	
		(*Art. 52, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, numero 217*).				
	41	Sequestri convenzionali:				
		a) se gratuiti:				
		fino a L. 1000 . . .	—	3. —	—	
		per ogni L. 1000 in più	—	1. 50	—	
		b) se con retribuzione	—	—	1. —	La tassa non può mai essere minore di lire 3.-.
		(*Art. 37, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, numero 217*).				
	42	Convenzioni pel mantenimento di persone:				
		a) quando siano fatte per titolo di parentela o per causa di beneficenza indicata nell'atto e senza corrispettivo	10. —	—	—	La tassa si applica giusta le norme stabilita dall'articolo 41 della legge.
		b) in ogni altro caso .	—	—	0. 35	

Segue PARTE I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Obbligazioni, depositi e convenzioni per somme e valori.		(*Art. 40, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, numero 217*).				
	43	Costituzioni di rendite semplici o censi, prestazioni o pensioni, perpetue o vitalizie, mediante una somma pagata o promessa, oppure mediante cessione di crediti e valori mobiliari	—	—	3. —	La tassa si applica giusta le norme stabilite dagli articoli 18 e 19 della legge.
		(*Art. 41, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, numero 217*).				
Locazioni di cose e di opere, colonie ed appalti.	44	Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie, masserie o colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corresponsioni in denaro o in generi o derrate a carico del colono; sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti e cessioni di tali locazioni	—	—	0. 35	La tassa è applicata secondo le disposizioni dell'articolo 41 della legge.
		Risoluzioni di tali contratti:				
		a) con prezzo o corrispettivo:				
		sulle prime L. 1000.	—	3. —	—	
		su ogni L. 1000 di più	—	1. 50	—	
		b) senza corrispettivo.	6. —	—	—	

Segue **PARTE I.**

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Locazion d cose e di opere, colonio ed ap[illegible]		(*[illegible], tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217).				
	45	Convenzione fra il locatore e il conduttore per la diminuzione del prezzo di affitto nei casi previsti dagli articoli 1578 e 1581 del codice civile	6.—	—	—	
		(*Art.* 44, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217)				
	46	Contratti di concessioni di diritti di acqua, a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative	—	—	0.35	La tassa si applica giusta le norme dell'articolo 41 della legge.
		Risoluzione gratuita di tali contratti . . .	6.—	—	—	
		(*Art.* 45, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217).				La tassa si applica giusta l'ultimo alinea dell' articolo 41 della legge.
	47	Locazioni a soccida, qualunque ne sia la specie	—	—	0.35	
		(*Art.* 38, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217),				
	48	Convenzioni per pascolo o per alimento di animali	—	—	0.35	La tassa è riscossa sul prezzo accumulato degli anni per cui dove durare la convenzione, e qualora la durata sia indeterminata si applica sul cumulo di nove anni.
		(*Art.* 46, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217)				
	49	Noleggio di navi. . . .	—	—	0.35	La tassa si applica sul nolo convenuto o cumulato a norma delle disposizioni dell'articolo 41 della legge coll'aggiunta dei maggiori correspettivi.

Segue **PARTE I.**

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Locazioni di cose e di opere, colonie ed appalti.		(*Art.* 48, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217).				
	50	Contratti per riscossione di dazi, diritti e rendite mediante aggio o premio; cessioni e risoluzioni di tali contratti con correspettivo	—	—	1.50	La tassa si applica con le stesse norme fissate dall'art. 41 della legge sullo ammontare del premio cumulato in ragione della durata della convenzione e sui maggiori correspettivi pattuiti.
		Per la risoluzione gratuita	6.—	—	—	
		(*Art.* 47, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217.)				
	51	Contratti per riscossione di dazi, diritti e rendite in somma determinata (a *forfait*); e relative cessioni e risoluzioni con correspettivo.	—	—	0.35	La tassa si applica sulla somma promessa dallo assuntore colle norme segnate dall'articolo 41 della legge.
		Risoluzione gratuita di tali contratti . . .	3.—	—	—	

segue PARTE I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Locazioni di cose e di opere, colonie ed appalti.		(*Art.* 49 *e* 50, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217).				
	52	Appalti ed altri simili contratti per costruzioni, riparazioni, manutenzioni e trasporti, per somministrazioni o approvvigionamenti e per ogni altro oggetto valutabile; cessioni e risoluzioni di essi contratti con correspettivo	—	—	1.50	La tassa si applica a norma delle disposizioni dell'articolo 41 della legge.
		Risoluzione gratuita di tali contratti . . .	6.—	—	—	
		(*Art.* 8 *legge* 13 *giugno* 1910 *n.* 306).				
	53	Appalti per costruzione di navi; cessioni e risoluzioni di tali contratti con correspettivo.	—	—	0.35	
		Risoluzione gratuita di tali contratti . . .	3.—	—	—	
		(*Art.* 51 *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217 *e art.* 14 *del decreto Luogotenenziale* 12 *ottobre* 1915 *n.* 1510).				
Fideiussioni, garanzie in genere e assicurazioni	54	Cauzioni, mallevadorie, fideiussioni, anche solidali, di somme e valori prestate da una o più persone cumulativamente per una terza persona; costituzioni di pegno o di ipoteca e promesse d'indennità del pari per terzi.	—	3.—	—	La tassa si applica giusta le norme stabilite dall'articolo 40 della legge.

segue PARTE I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Fideiussioni, garanzie in genere e assicurazioni.		(*Art* 53, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217).				
	55	Atti di cauzione o di sottomissione prestati dall'obbligato principale quando sono imposti dalle leggi civili e commerciali per l'esercizio di un diritto o di un mandato o per una gestione nei limiti determinati dalle leggi stesse: e gli stessi atti richiesti dalle leggi e dai regolamenti per l'esercizio di industrie e commerci	10.—	—	—	
		Art. 54, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, n. 217).				
	56	Cauzioni e mallevadorie prestate per l'esercizio d'impieghi dello Stato, delle provincie, dei comuni o degli istituti di carità e di beneficenza, come pure per l'esercizio del notariato o di altre professioni soggette a cauzione nell' interesse pubblico	6.—	—	—	
		(*Art.* 55, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217 *e art.* 13, *legge* 23 *gennaio* 1902, *n.* 25, *allegato C*)				
	57	Costituzioni e surrogazioni di ipoteca o pegno in garanzia di obbligazioni anteriormente contratte da o stesso costituente o surrogante con atto stato già sottoposto a tassa proporzionale di registro	10.—	—	—	

Segue PARTE I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Fideiussioni, garanzie in genere e assicurazioni		(*Art. 8, legge* 13 *giugno* 1910, *n.* 306).				
	58	Costituzioni di pegno su navi a garanzia di prestiti a cambio marittimo stipulate con atto separato dal contratto di prestito.	3.—	—	—	
		(*Art.* 13, *legge* 23 *gennaio* 1902, *n.* 25, *alleg. C*).				
	59	Costituzione d'ipoteca o pegno o deposito cauzionale in garanzia di operazioni bancarie o di cambiali o altri effetti di commercio soggetti a tassa graduale di bollo:				
		sulle prime L. 1000. .	—	3.—	—	
		per ogni L. 1000 di più	—	4.50	—	
		(*Art.* 56, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217).				
Liberazioni, estinzioni di obbligazioni o di garanzie e dichiarazioni di discarichi.	60	Quietanze, rimborsi, affrancazioni o riscatti e risoluzioni di rendite o di simili prestazioni, e qualunque altro atto di liberazione per somme o valori mobiliari.	—	—	0.25	La tassa si applica a norma dell'articolo 44 della legge. Quanto alle risoluzioni, affrancazioni e riscatti delle rendite e prestazioni enfiteutiche e delle rendite fondiarie con la contemporanea retrocessione del fondo si applicano rispettivamente le tasse stabilite agli art. 1, 16 e 17 della tariffa. Anche le quietanze relative a mutui e sovvenzioni che dalle casse di risparmio, società ed istituti di credito siano stati fatti senza deposito o pegno di merci, titoli o valori, ovvero con costituzione di ipoteca, soggiacciono a questa tassa

Segue PARTE I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Liberazioni, estinzioni di obbligazioni o di garanzie e dichiarazioni di discarichi		(*Art.* 8, *legge* 13 *giugno* 1910, *n.* 306).				
	61	Quietanze rilasciate separatamente dai contratti di compravendita o altro trasferimento a titolo oneroso di navi italiane tra italiani	—	—	0.20	
		Quietanze di prestito a cambio marittimo. .	3.—	—	—	
		(*Art.* 57, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
	62	Atti di compensazione di debiti	—	—	0.35	La tassa si applica sull'ammontare del debito maggiore che rimane estinto.
		(*Art.* 59, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217).				
	63	Processi verbali di offerta reale, redatti da notari a norma dell'art. 903 del codice di procedura civile.	3.—	—	—	
		Art. 60 *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217).				
	64	Transazioni pure e semplici.	15.—	—	—	Qualora le transazioni contengano novazioni di diritti o altri negozi giuridici si applica l'articolo 45 della legge.

Segue PARTE I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
		(Art. 61, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1917, numero 217).				
Liberazioni, estinzioni di obbligazioni o di garanzie e dichiarazioni di discarichi	65	Consensi puri e semplici per cancellazione, riduzione o restrizione di iscrizioni ipotecarie e rinunzie al diritto o al grado o alla priorità della ipoteca . .	10.—	—	—	Quando nell'atto di consenso non si dichiari che l'obbligazione continua ad esistere, invece della tassa fissa è dovuta la tassa proporzionale di liberazione sull'ammontare della somma iscritta tranne che la estinzione della obbligazione non sia giustificata con l'indicazione dell'atto di liberazione e la menzione della seguita registrazione. Non è dovuta la tassa proporzionale di liberazione qualora si tratti di iscrizione per crediti condizionali od eventuali per i quali non si sia verificata la condizione o l'evento.
		(Art. 62, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, numero 217),				
	66	Consenssi per cancellazione, riduzione o restrizione di ipoteche iscritte sopra immobili o sopra titoli del debito pubblico relativamente a cauzioni o fideiussioni prestate per esercizio di impieghi dello Stato, delle provincie, dei comuni o degli istituti di carità o di beneficenza, come pure per l'esercizio del notariato o di altre professioni soggette a cauzione nell'interesse pubblico.	6.—	—	—	

Segue PARTE I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
		(Art. 63, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, numero 217).				
Liberazioni, estinzioni di obbligazioni o di garanzie e dichiarazioni di discarichi.	67	Atti di semplice discarico non aventi il carattere di quietanza, e liberazioni estragiudiziali, parimente pure e semplici, dietro resa di conti per tutela, curatela od altra amministrazione qualunque	6.—	—	—	
		(Art. 64, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, numero 217).				
	68	Atti di discarico in dipendenza di restituzione di somme o valori depositati presso pubblici uffiziali . . .	6.—	—	—	
		(Art. 65, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, numero 217).				
	69	Consegne e tradizioni pure e semplici di legati riguardanti esclusivamente oggetti che risultino esistenti nell'asse ereditario . . .	6.—	—	—	Se il legato è di somma o di denaro è dovuta la tassa proporzionale di quietanza

Segue **PARTE I.**

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
		(*Art.* 66, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217 *e art.* 8, *legge* 23 *gennaio* 1902, *n.* 25, *allegato C*).				
Costituzioni di dote e di patrimonio ecclesiastico.	70	Costituzione di dote fatta dalla sposa con beni propri:				
		a) quando la proprietà dei beni nella sposa venga dimostrata con precedenti titoli di trasmissione che abbiano pagata la relativa tassa di registro	—	3.—	—	
		b) quando non sia dimostrata la provenienza dei beni in base a titoli anteriori o questi non abbiano pagata la relativa tassa di registro	—	—	—	Si applica la metà della tassa progressiva stabilita dall'art. 1 della III parte (tariffa per le donazioni).
	71	Convenzioni matrimoniali e promesse sponsalizie, senza costituzione di dote o altre stipulazioni soggette a tassa.	6.—	—	—	Per le altre tasse a cui può dar luogo un contratto matrimoniale, si osservano le norme stabilite dall'art. 46 della legge.

Segue **PARTE I.**

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
		(*Art.* 67, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217).				
Costituzioni di dote e di patrimonio ecclesiastico.	72	Costituzione di patrimonio ecclesiastico con beni propri delle persone nel cui interesse sono fatte	30.—	—	—	Se il patrimonio è costituito da altre persone, è dovuta la tassa progressiva stabilita per le donazioni nella parte terza della tariffa. Se è costituito in parte dall'interessato e in parte da altre persone sono applicabili la tassa fissa e quella progressiva.
Adozioni riconoscimenti di figli od emancipazioni.		(*Art.* 68 *e* 69 *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
	73	Adozioni:				
		a) se riguardano trovatelli.	3.—	—	—	È dovuta una tassa per ogni adottato, anche se l'adozione sia fatta dai due coniugi congiuntamente.
		b) in ogni altro caso	150.—	—	—	
		(*Art.* 70, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217).				
	74	Atti di riconoscimento di figli naturali, tanto se avvenga nel contratto di matrimonio quanto per atto separato	3.—	—	—	La tassa è dovuta per ciascun figlio riconosciuto.

segue **PARTE I.**

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Adozioni, riconoscimenti di figli ed emancipazioni		(*Art.* 71, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *num.* 217).				
	75	Emancipazioni	30. —	—	—	La tassa è dovuta per ciascun emancipato. Ove con l'atto di emancipazione siano stipulati assegnamenti, donazioni o altre convenzioni, sono inoltre dovute le tasse stabilite secondo la natura di ciascuna stipulazione.
		(*Art.* 72, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *num.* 217).				
Testamenti e liberalità per causa di morte	76	Atti di ultima volontà e loro revoche; verbali di restituzione di tali atti	15. —	—	—	La tassa è riscossa indipendentemente da quella dell' articolo 40 della tariffa, dovuta sull'atto di deposito del testamento olografo o sull'atto di ricevimento del testamento segreto.
		(*Art.* 73, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *num.* 217).				
	77	Atti di apertura di testamenti segreti . . .	10. —	—	—	
		(*Art.* 74, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *num.* 217).				
	78	Atti di liberalità tra vivi che contengono disposizioni esclusivamente subordinate alla eventualità della sopravvivenza	15. —	—	—	La tassa di trasferimento è dovuta al verificarsi della eventualità della sopravvivenza giusta gli articoli 13, 79 e 85 della legge.

segue **PARTE I.**

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Atti vincolati a condizione sospensiva.		(*Art.* 75, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *num.* 217).				
	79	Atti soggetti a condizione sospensiva e indipendente dalla volontà delle parti . . .	10. —	—	—	
		(*Art.* 76, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *num.* 217).				
Inventari	80	Inventari, ricognizioni o descrizioni dello stato delle cose locate:				
		per ogni giorno impiegato nella redazione dell'atto	10. —	—	—	Il giorno incominciato si ha per compiuto.
		(*Art.* 77, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *num.* 217 *e art.* 8, *legge* 23 *aprile* 1911, *n.* 509).				
Società	81	Costituzioni e fusioni di società di qualunque specie e di associazioni in partecipazione:				La tassa si applica sul valore pei beni conferiti in società.
		a) con conferimento di denaro o di beni mobili di qualsiasi specie, compresi i contratti di locazione di cose o d opere . . .	—	—	0. 25	Per gli atti costitutivi delle società straniere le tasse di cui alle lettere *a*) e *b*) si applicano limitatamente all'importo del capitale destinato alle operazioni nel Regno o effettivamente impiegate in quanto l'impiego superi la somma del capitale destinato.
		b) con conferimento di beni immobili, compresi gli stabilimenti industriali. . .	—	—	1. 50	

Segue PARTE I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Società.		(*Art. 8, legge 23 aprile 1911, n. 509*).				
	82	Atti con cui una società cooperativa cessa di essere tale e continua ad esistere come società commerciale in una delle forme previste dall'art. 76 del codice di commercio .	Le stesse tasse di cui nell'articolo precedente.			La tassa si applica su tutto il patrimonio sociale.
		(*Art. 8, legge 23 aprile 1911, n. 509*).				
	83	Trasformazioni di società da una in altra delle specie indicate all'art. 76 del codice di commercio, compresa la trasformazione delle accomandite semplici in accomandite per azioni e delle società civili in società per azioni	—	1.20	—	
		(*Art. 78, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, num. 217*).				
	84	Ammissione di un nuovo socio, se conferisca la sola opera o industria	15.—	—	—	
		(*Art. 8, legge 23 aprile 1911, n. 509*).				
	85	Aumento di capitale in società già costituite.	Le stesse tasse indicate all'art. 81.			
		(*Art. 78, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, num. 217*).				
	86	Dichiarazione di proroga del termine della società o modificazioni di statuto della società fra gli stessi soci	30.—	—	—	La tassa fissa è applicabile anche alle proroghe dei termini della società per azioni e alle modificazioni degli statuti di tali società quando non vi è aumento di capitale.

Segue PARTE I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Società.		(*Art. 79, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, num. 217*).				
	87	Atti di scioglimento delle società e dichiarazioni di recesso totale o parziale dalle medesime	30.—	—	—	Quando si tratti di scioglimento di una società di fatto che debba essere seguito da liquidazione è dovuta anche la tassa di costituzione della società.
		(*Art. 8, legge 23 aprile 1911, n. 509*).				
	88	Assegnazioni ai soci, in seguito a scioglimento e liquidazione delle società:				
		1°) di beni immobili agli azionisti di società anonime o in accomandita per azioni. .	—	—	4.50	
		2°) di beni immobili in conto o a saldo di quote sociali nelle altre specie di società:				
		a) quando l'assegnazione avviene a favore di persona diversa da chi conferì l'immobile nella società, anche se questo sia stato migliorato o trasformato dalla società	—	—	4.50	In caso di assegnazioni superiori alla quota di diritto si applica l'artic. 36 della legge.
		b) quando l'assegnazione avviene a favore del conferente, o si tratti di assegnazione di beni immobili acquistati o costruiti dalla società .	—	3.—	—	
		3°) di beni mobili di qualsiasi natura o valore.	—	3.—	—	

segue PARTE I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Divisioni.		(*Art. 80, tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217 *e art.* 14, *n.* 3, *regio decreto* 12 *ottobre* 1915, *n.* 1910).				
	89	Divisioni di beni di qualunque specie fra eredi o altri comproprietari.	—	3.—	—	La tassa graduale si applica alle assegnazioni corrispondenti alla quota di diritto. Nel caso di conguaglio o di assegnazioni superiori alla quota di diritto debbono osservarsi le disposizioni degli articoli 35 e 36 della legge.
		(*Art. 81, tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *num.* 217).				
	90	Divisioni di affitto, impresa o appalto fra i partecipanti indicati nei relativi contratti e qualunque altra divisione di godimento di beni immobili (uso, usufrutto e abitazione).	10.—	—	—	In caso di assegnazione superiore alla quota di diritto è applicabile al conguaglio la tassa proporzionale secondo la misura stabilita per il contratto cui si riferisce la divisione.

segue PARTE I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Mandati e dichiarazioni di mandato.		(*Art. 82, tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *num.* 217).				
	91	Mandati o procure senza corrispettivo; loro revoche o rinunzie dopo la accettazione. .	10.—	—	—	Sono dovute altrettante tasse quanti sono i costituenti o i revocanti che non siano soci, coeredi o comproprietari delle cose alle quali il mandato si riferisce. Sono pure dovute altrettante tasse tasse quanti sono i procuratori costituiti, revocati o rinunzianti quando questi abbiano facoltà di agire separatamente gli uni dagli altri.
		(*Art. 83, tagiffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *num.* 217).				
	92	Mandati o procure con retribuzione a favore del mandatario. . .				
		a) se la retribuzione consiste in un'annua somma e il mandato deve durare più di dieci anni o per tempo indeterminato. . . .	—	—	2.25	La tassa si applica secondo le norme stabilite dagli articoli 18 e 19 della legge relativamente alle costituzioni delle rendite vitalizie ed avuto riguardo alla età del più giovane tra i contraenti.
		b) in ogni altro caso.	—	—	0.35	La tassa si applica sull'ammontare complessivo della retribuzione convenuta, e non può mai essere minore della tassa fissa stabilita col precedente articolo 91.

segue PARTE I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Mandati e dichiarazioni di mandato		(*Art. 84, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, num. 217*).				
	93	Dichiarazione pura e semplice di avere avere stipulato un contratto a nome e nello interesse di terze persone, ove sia fatta con atto separato, entro tre giorni dalla data del contratto o cui la dichiarazione si riferisce, anche se il contratto sia sottoposto a condizione, sospensiva o ad approvazione od omologazione . . .	15.—	—	—	Debbono inoltre seguirsi le norme stabilite dall'articolo 43 della legge.
		(*Art. 85, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, num. 217*).				
Ratifiche e conferme	94	Ratifiche pure e semplici di atti e contratti precedenti	10.—	—	—	Sono dovute altrettante tasse: 1. Quanti sono i ratificanti che non abbiano negli atti ratificati comunione di interessi o solidarietà fra di loro. 2. Quante sono le persone a favore delle quali è fatta la ratifica semprechè non esista fra di loro comunione o solidarietà di interessi rispetto agli atti ratificati. Una sola tassa è dovuta qualunque sia il numero degli atti ratificati, quando questi siano tutti stipulati dal raficante o da altri in suo nome, a favore di una sola persona. Devono inoltre seguirsi nei casi previsti dall'articolo 48 della legge le norme ivi determinate.

segue PARTE I

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Ratifiche e conferme.		(*Art. 86, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, num. 217*).				
	95	Recognizione dei titoli di rendite censuarie o enfiteutiche i cui contratti siano stati assoggettati alle tasse vigenti al giorno della loro stipulazione. . .	10.—	—	—	Se i contratti, di cui si rinnova il titolo o si fa la ricognizione, non siano stati sottoposti alla tassa che era dovuta al giorno della loro stipulazione, sono applicabili le tasse stabilite dalla tariffa, secondo la rispettiva natura del contratto a cui si riferisce la rinnovazione o recognizione.
		Rinnovazione dei detti titoli di rendite censuarie o enfiteutiche				
		fino a L. 1000 . . .	—	3.—	—	
		per ogni L. 1000 in più	—	1.50	—	
		(*Art. 87, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, num. 217*).				
	96	Rinnovazione di atti per causa di nullità o per altro motivo senza alcun cambiamento o aggiunta agli oggetti delle convenzioni e ai loro prezzi o valori .	10.—	—	—	
		(*Art. 88, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, num. 217*).				
	97	Processi verbali di aggiudicazione di immobili e di appalti quando è ammesso rincaro o nuovo esperimento di asta.	10.—	—	—	
	98	Stipulazione o riduzione in atto formale di contratti già registrati per vendite ai pubblici incanti di beni mobili o immobili, e per liberazioni o deliberamenti pure ai pubblici incanti di locazioni di cose o di opere.	10.—	—	—	Ove siano stipulate aggiunte di corrispettivi o convenzioni nuove e distinte da quelle del precedente contratto, debbono inoltre applicarsi le relative tasse.

Segue PARTE I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Ratifiche e conferme.	99	(*Art. 89, tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217). Acquiescenze o adesioni pure e semplici quando non sieno fatte in giudizio	6.—	—	—	
Risoluzioni.	100	(*Art.* 90, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217). Risoluzioni pure e semplici fatte con atti autentici nel giorno successivo a quello della stipulazione degli atti che si risolvono . . .		—	—	Sono da osservarsi le norme stabilite dall'articolo 49 della legge.
	101	(*Art.* 91, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217). Risoluzioni che hanno luogo per l'avveramento della condizione risolutiva espressa nell'atto che si risolve e non dipendente dalla volontà delle parti contraenti	10.—	—	—	
Rinunzie.	102	(*Art.* 92, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217, *articolo* 7 *legge* 23 *gennaio* 1902, *n.* 25, *allegato* C *e art.* 7 *decreto luogotenenziale* 21 *aprile* 1918, *n.* 629). Rinunzia pura e semplice ad eredità o legati, fatta per atto notarile, per scrittura privata o per dichiarazione dinanzi al cancelliere	10.—	—	—	La tassa fissa è dovuta per ciascun rinunziante e per ciascun legato a cui si rinunzia.

Segue PARTE I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Rinunzie.	103	(*Art.* 93, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217). Rinunzia pura e semplice alle prescrizioni già compiute	10.—	—	—	
Compromessi e nomine di arbitri o periti.	104	(*Art.* 94, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217). Compromessi che non contengono alcun obbligo di somme o valori, e nomine di arbitri o periti fatte per atto stragiudiziale . .	10.—	—	—	
Donazioni non accettate.	105	(*Art.* 101, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217). Atti di donazione non accompagnati da accettazione	30.—	—	—	La tassa progressiva si applica sull'atto di accettazione o quando risulti che l'accettazione abbia avuto luogo di fatto. Quando però la tassa fissa sia superiore a quella progressiva, si riscuote quest'ultima, ed in tale caso l'atto di accettazione è soggetto alla tassa fissa di cui all'art. 111 della tariffa.
Comodati.	106	(*Art.* 102, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217). Contratti di comodato di cosa mobile . . .	10.—	—	—	

Segue PARTE I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
		(*Art.* 103, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217).				
Concessioni a titolo precario e senza corrispettivo	107	Concessioni a titolo precario e senza corrispettivo di uso personale sopra immobili, quando non vi si aggiunga il godimento di rendite o di abitazioni	30.—	—	—	
		(*Art.* 154, *della legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217. *e art.* 104 *della tariffa annessa*).				
Negoziazione di titoli	108	Atti pubblici o scritture private per la negoziazione di azioni ed obbligazioni soggette alla tassa annuale di negoziazione, o di azioni ed obbligazioni di società estere soggette alla tassa annuale sul capitale, quando il prezzo sia pagato nell'atto stesso dall'acquirente o con denaro o con titoli soggetti alle tasse annuali anzidette.	3.—	—	—	
		(*Art.* 104, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217).				
Duplicati di originali di atti privati	109	Ogni duplicato, presentato volontariamente, degli originali, degli atti in forma privata già sottoposti al registro, quando la tassa sul primo originale:				
		non sia inferiore a L. 10	3.—	—	—	
		sia inferiore a L. 10	1.50	—	—	

Segue PARTE I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
		(*Art.* 105, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *numero* 217).				
Autenticazioni di firme	110	Autenticazioni fatte dai notari delle firme apposte alle scritture private giusta l'articolo 1323 del codice civile:				
		se una sola è la firma autenticata	3.—	—	—	
		se sono autenticate più firme:				Queste tasse sono riscosse contemporaneamente alla registrazione delle scritture private e sono dovute indipendentemente dalle tasse stabilite negli articoli precedenti della tariffa. Sono eccettuate dalla tassa le autenticazioni relative agli atti di cui all'art. 148 della legge. Per il pagamento della tassa non si computano le firme dei testimoni.
		per la prima . . .	3.—	—	—	
		per ognuna delle altre	1.50	—	—	

Segue PARTE I.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
		(*Art. 104. tariffa annessa alla legge 20 maggio* 1897, *num.* 217 *e art.* 13 *legge* 23 *aprile* 1911, *n.* 509).				
Atti non indicati specificamente nella tariffa.	111	Atti notarili e atti per scrittura privata autenticata che non siano specificamente nominati nella presente tariffa e non siano compresi nelle esenzioni.	3.—	—	—	
	112	Atti civili e stragiudiziali formati nello Stato, atti provenienti dall'estero e documenti di ogni specie non specificatamente nominati nella tariffa e non compresi nelle esenzioni, quando si inseriscano in atti pubblici o privati soggetti a registrazione . .	3.—	—	—	Per gli atti e documenti non soggetti a registrazione in termine fisso che debbano prodursi in giudizio o inserirsi negli atti delle cancellerie giudiziarie, veggansi le parti 3ª e 4ª della tariffa generale annessa alla legge sul bollo.
		(*Art'* 104, *della tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1997, *n.* 217). .				
	113	Atti e documenti di ogni specie che sebbene non siano soggetti a registrazione o siano da essa esenti e si presentino volontariamente alla registrazione	3.—	—	—	

PARTE II. — Tasse sulle sentenze, sulle convenzioni e sugli atti giudiziari e su quelli d'usciere.

Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
	(*Art.* 130. *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
114	Sentenze che definiscono il merito della causa o le controversie insorte nei procedimenti esecutivi non indicate negli articoli successivi della tariffa e pronunziate dai pretori, dai tribunali e dalle corti d'appello nella materia contenziosa, civile o commerciale:				
	a) quando la sentenza non contiene condanne relative ad oggetti valutabili o dichiarazioni di diritto o altre disposizioni soggette a tassa graduale:				
	se di pretore . . .	6.—	—	—	
	se di tribunale . .	22.—	—	—	
	se di corte d'appello.	42.—	—	—	
	b) quando la sentenza contiene condanne di somme o valori, o soggiace altrimenti a tassa graduale, a norma delle disposizioni dell'art. 62 della legge . .	—	3.—	—	La tassa si applica sull'ammontare della condanna in capitale ed interessi o sul valore della cosa di cui sia stato ordinato il rilascio e l'attribuzione a norma dell'art. 59 della legge. La tassa così liquidata non può in nessun caso essere minore della tassa fissa dovuta a norma della lettera *a*).

Segue PARTE II.

Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
	(*Art.* 129, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
115	**Sentenze che pronunziano condanne di somme o valori sopra convenzioni non scritte o per le quali non siano enunciati nella sentenza titoli registrati:**				
	sulla condanna o dichiarazione del credito	—	3.—	—	La tassa si applica sull'ammontare della condanna in capitale ed interessi, e non può mai essere minore della tassa fissa di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente.
	sulla convenzione .	Le stesse tasse stabilite nelle prima e terza parte della tariffa, secondo la natura della convenzione.			
	(*Art.* 123, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
116	**Sentenze che dichiarano o revocano la interdizione o la riabilitazione:**				
	se di tribunale . .	22.—	—	—	
	se di corte d'appello.	42.—	—	—	

Segue PARTE II.

Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
	(*Art.* 124, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897 *n.* 217).				
117	Sentenze di separazione dei coniugi:				
	se di tribunale. . .	22.—	—	—	
	se di corte d'appello.	42.—	—	—	
	(*Art.* 127, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
118	Sentenze di separazione della dote dai beni del marito.				
	se di tribunale . .	22.—	—	—	
	se di corte d'appello.	45.—	—	—	
	Art. 128, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217)				
119	**Sentenze di separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede:**				
	se di pretore . . .	6.—	—	—	
	se di tribunale . .	22.—	—	—	
	se di corte d'appello.	42.—	—	—	
	(*Art.* 116, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
120	**Sentenze di vendita nei giudizi di espropriazione ed altre sentenze portanti aggiudicazioni o trasmissioni a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto, uso o godimento di beni mobili od immobili, o di altro diritto reale, di rendite, crediti, ed azioni, pronunziate dai pretori, tribunali o da corti d'appello nella materia civile o commerciale; sentenze dei regi consoli all'estero, di cui nell'art. 74 della legge.**	Le stesse tasse fissate rispettivamente nella prima parte della tariffa.			

Segue **PARTE II.**

Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
121	(*Art. 116, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, numero 217*). Atti e convenzioni giudiziarie della natura di quelle specificamente designate nella parte prima della tariffa per una tassa fissa, proporzionale o graduale e non comprese nelle esenzioni nè altrimenti indicate in questa parte della tariffa.	Le stesse tasse fissate rispettivamente nella parte prima della tariffa.			
122	(*Art. 7, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217*). Vendita giudiziaria di immobili ai pubblici incanti promossa da qualunque dei creditori ipotecari del venditore o da qualunque dei relativi fideiussori nei modi e termini stabiliti dall'art. 2015 del codice civile	Le stesse tasse di cui all'art. 1 secondo le ipotesi ivi indicate.			La tassa si applica sulla eccedenza del prezzo pattuito per le vendite anteriori
123	(*Art. 6, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217*). Aggiudicazione a norma degli articoli 643 e 644 del codice di procedura civile, di cose pignorate:				
	a) se le cose pignorate consistono in beni mobili o in rendite. .	—	—	3.—	La tassa si applica sul valore dei mobili pignorati risultante dalla stima o sul capitale e sugli interessi che risultano decorsi sul credito aggiudicato.
	b) se consistono in crediti	—	—	1.—	

Segue **PARTE II.**

Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
124	(*Art. 25, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217*). Rivendita di beni immobili ai pubblici incanti a norma dell'articolo 689 del codice di procedura civile:				
	a) quando non vi sia aumento del prezzo delle vendite anteriori e la rivendita sia eseguita nel termine stabilito dall'articolo 694 dello stesso codice	15.—	—	—	
	b) se vi fu aumento di prezzo e la vendita è fatta entro il termine	—	—	—	La tassa si applica sulla eccedenza del prezzo pattuito per la vendita anteriore nella diversa misura indicata all'art. 1, lett. *a*, *b*, *c*.
		Le stesse tasse di cui all'art. 1 secondo le ipotesi ivi indicate.			
	c) in ogni caso se fu fatta fuori termine. .	—	—	—	La tassa si applica sullo intiero prezzo.
125	(*Art. 126, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217*). Sentenze di omologazione dello stato di graduazione nei relativi giudizi ed in quelli di purgazione	22.—	—	—	
	Per ciascun creditore collocato nello stato di graduazione. . . .	4.50	—	—	La tassa contro indicata è dovuta in aggiunta a quella sulla sentenza di omologazione.

segue PARTE II.

Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	TASSE DOVUTE Fisse	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
126	(*Art.* 126, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217). Sentenze di omologazione di concordati nei giudizi di fallimento .	22.—	—	—	Questa tassa è dovuta indipendentemente da quella stabilita per il concordato dall'art. 32 della tariffa.
127	(*Art.* 131, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217). Sentenze delle corti di cassazione:				
	se preparatorie . . .	42.—	—	—	
	se definitive	84.—	—	—	
128	(*Art.* 133, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217). Sentenze arbitrali:				
	a) quando la sentenza non contiene condanne relative ad oggetti valutabili o dichiarazioni di diritto o altre disposizioni soggette a tassa graduale	22.—	—	—	
	b) quando la sentenza contiene condanna di somme o valori, o soggiace altrimenti a tassa graduale, a norma dell' art. 59 della legge	—	4.50	—	La tassa graduale si applica sull'ammontare della condanna in capitale ed interessi o sul valore delle cose di cui o per condanna sia stato ordinato il rilascio e l'attribuzione ad altro persone o per dichiarazione di diritto si induca
	Sul decreto di esecutorietà nei casi *a*) *b*).	6.—	—	—	

Segue PARTE II.

Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	TASSE DOVUTE Fisse	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
					uguale rilascio ed attribuzione; e non può mai essere minore della tassa fissa stabilita da quest' articolo; salva, ove occorra, la percezione della tassa proporzionale, e ferma in ogni caso la disposizione dell'art. 64 della legge se la sentenza si appoggiasse a convenzioni non ridotte in iscritto, o per le quali non siansi enunciati titoli registrati.
129	(*Art.* 132, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217, *e legge*, 2 *luglio* 1903, *n.* 259). Verbali di conciliazione che hanno per oggetto un valore superiore a L. 100 ovvero un valore indeterminato . .	Le stesse tasse stabile nella parte prima della presente tariffa secondo la natura della convenzione.			I verbali aventi per oggetto un valore non superiore a lire 100 sono esenti da registrazione.
130	(*Art.* 130, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217). Decreti di esecutorietà delle sentenze dei tribunali esteri:				
	a) quando la sentenza non contiene condanne relative ad oggetti valutabili o dichiarazioni di diritto o altre disposizioni soggette a tassa graduale				
	se di pretore . . .	6.—	—	—	
	se di tribunale . .	22.—	—	—	
	se di corte di appello	42.—	—	—	

Segue PARTE II.

Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
	b) quando la sentenza contiene condanna di somme o valori, o soggiace altrimenti a tassa graduale	—	3.—	—	La tassa si applica sull'ammontare della condanna in capitale ed interessi o sul valore della cosa di cui sia stato ordinato il rilascio e l'attribuzione. La tassa così liquidata non può in nessun caso essere minore della tassa fissa dovuta a norma della lettera *a)*. Sul decreto o provvedimento di esecutorietà non è dovuta tassa speciale oltre quella sulla sentenza resa esecutoria.
131	(*Art.* 117, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217). Processi verbali di apposizione dei sigilli per parte dei pretori. . .	3.—	—	—	
132	(*Art.* 118, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217). Processi verbali di rimozione dei sigilli a cui si procede dai cancellieri delle preture quando non occorra inventario.	3.—	—	—	Quando, occorre inventario non è dovuta alcuna tassa particolare per il processo verbale di rimozione dei sigilli.
133	(*Art.* 119, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217). Processi verbali di offerte reali o di deposito redatti dai cancellieri delle preture . .	3.—	—	—	

Segue PARTE II.

Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
134	(*Art.* 125, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217). Processi verbali di separazione volontaria dei coniugi	15.—	—	—	La tassa è dovuta soltanto dopo la omologazione del tribunale.
135	(*Art.* 120 e 121, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217). Atti di adozione ricevuti dai cancellieri delle corti d'appello:				
	a) se riguardano trovatelli	3.—	—	—	È dovuta una tassa per ogni adottato anche se l'adozione sia fatta dai due coniugi congiuntamente.
	b) in ogni altro caso	150.—	—	—	
136	(*Art.* 122, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217). Emancipazioni mediante dichiarazione fatta dal genitore davanti al pretore o per deliberazione del consiglio di famiglia.	30.—	—	—	È dovuta una tassa fissa per ciascun emancipato.

Segue PARTE II.

Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	TASSE DOVUTE: Fissa	TASSE DOVUTE: Graduale per ogni 1000 lire	TASSE DOVUTE: Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
	(Art. 134, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217.				
137	Atti di ufficiali giudiziari ed uscieri:				
	a) per la vendita o l'aggiudicazione di mobili e di rendite . .	—	—	3.—	
	b) per l'aggiudicazione di crediti . . .	—	—	1.—	La tassa proporzionale si applica al valore delle cose o all'ammontare dei crediti aggiudicati o al capitale delle rendite ed alle annualità decorse.

PARTE III — Tasse sulle donazioni, sulle successioni e sui passaggi di usufrutto per la presa di possesso dei benefizi o delle cappellanie.

Articolo della tariffa	GRADO DI PARENTELA fra gli autori delle successioni e donazioni e gli eredi, legatari e donatari	Classe I da L. 1 a L. 1000	Classe II da L. 1 a L. 5000	Classe III da L. 1 a L. 10.000	Classe IV da L. 1 a L. 25.000	Classe V da L. 1 a L. 50.000	Classe VI da L. 1 a L. 100.000	Classe VII da L. 1 a L. 250.000	Classe VIII da L. 1 a L. 500.000	Classe IX da L. 1 a L. 1.000.000	Classe X da L. 1 a L. 2.000.000	Classe XI da L. 1 a L. 5.000.000	Classe XII da L. 1 a L. 10.000.000	Classe XIII da L. 1 a L. 20.000.000	Classe XIV da L. 1 a oltre L. 20.000.000
		PER CIASCUNA QUOTA INDIVIDUALE EREDITARIA O DI LEGATO O DI DONAZIONE — Tassa proporzionale per ogni cento lire — LIRE													
1	Fra ascendenti e discendenti in linea retta in 1° grado.	1.—	1.50	2.—	2.50	3.—	4.—	5.—	6.—	7.—	8.—	9.—	10.—	11.—	12.—
2	Fra ascendenti e discendenti in linea retta oltre il 1° grado	1.—	1.50	2.—	3.—	4.—	5.—	6.—	7.—	8.—	9.—	10.—	11.—	13.—	15.—
3	Fra coniugi	4.—	4.50	5.—	6.—	7.—	8.—	9.—	10.—	11.—	12.—	13.—	14.—	16.—	18.—
4	Tra fratelli e sorelle	7.—	8.—	9.—	10.—	11.—	12.—	13.—	14.—	16.—	18.—	20.—	22.—	24.—	26.—
5	Fra zii e nipoti	9.—	10.—	11.—	12.—	13.—	14.—	16.—	18.—	20.—	23.—	26.—	29.—	32.—	35.—
6	Fra prozii e pronipoti e cugini germ.	11.—	12.—	13.—	14.—	15.—	17.—	19.—	21.—	24.—	27.—	30.—	33.—	36.—	40.—
7	Fra altri parenti oltre il quarto grado e fino al sesto grado	16.—	17.—	18.—	20.—	22.—	24.—	26.—	28.—	30.—	32.—	35.—	38.—	41.—	45.—
8	Fra altri parenti oltre il sesto grado, affini e fra estranei, compresi tra questi gli enti morali diversi da quelli indicati nel seguente art. 9	18.—	19.—	20.—	22.—	24.—	26.—	28.—	30.—	33.—	36.—	39.—	42.—	46.—	50.—
9	Trasferimenti a favore degli istituti indicati nell'art. 4 del regio decreto 27 settembre 1914, n. 1042 .	Tassa proporzionale costante del 5 per cento.													
10	Passaggi di usufrutto per la presa di possesso dei benefizi o delle cappellanie	Tassa proporzionale costante del 2 per cento.													

Avvertenze — I - Per le quote ereditarie non superiori a lire 100 devolute in linea retta e fra coniugi non è dovuta alcuna tassa (art. 2 regio decreto 27 settembre 1914, n. 1042).

II — Per le quote immediatamente superiori alla cifra che segna il limite della classe precedente la maggiore tassa dovuta per effetto dell'aliquota loro propria, in confronto dell'aliquota della anzidetta classe precedente, non può assorbire più della metà della somma per cui le quote superano l'accennato limite.

III — L'applicazione dell'art. 9 della presente tariffa in confronto di istituti stranieri che abbiano sede o beni nello Stato è subordinata all'esistenza di apposita convenzione con pattuizione di reciprocità con lo Stato, al quale l'istituto straniero appartiene.

IV — L'applicazione delle disposizioni dell'art. 5 del regio decreto 27 settembre 1914, n. 1042, è riservata ai soli istituti nazionali: ma può aver luogo anche a favore di istituti stranieri per collezioni esistenti in Italia e destinate ad essere conservate in Italia quando esista apposito patto convenzionale con lo Stato straniero.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro segretario di Stato per le finanze: TEDESCO

ALLEGATO B.

Tassa di bollo sulle vendite di oggetti di lusso e comuni

Art. 1.

È istituita una tassa di bollo in ragione del dieci per cento del prezzo di vendita fra commercianti e privati, o del prezzo di consumo, di merci, derrate, somministrazioni od oggetti qualsiansi considerati di lusso.

Sono considerate di lusso le merci, derrate, somministrazioni ed oggetti descritti nell' elenco annesso al presente allegato.

L' elenco può essere modificato con decreto del ministro delle finanze.

Art. 2.

È istituita una tassa di bollo in ragione del due per cento del prezzo di vendita fra commercianti e privati, o del prezzo di consumo, di merci, derrate, somministrazioni ed oggetti qualsiansi di uso comune, cioè non considerati di lusso ai sensi dell' articolo precedente, il cui prezzo non sia inferiore a lire cinque.

Art. 3.

Le tasse stabilite coi precedenti articoli 1 e 2 sono a carico degli acquirenti, i quali devono versarle al venditore all atto dell' acquisto o del consumo.

Le tasse medesime sono stabilite indipendentemente da quelle ordinarie di bollo dovute sui contratti scritti, sulle note, conti e fatture.

Art. 4.

Tutti coloro che esercitano il commercio delle cose indicate nei precedenti articoli 1 e 2, devono entro il 31 dicembre 1919 o entro il termine di quindici giorni dalla data di apertura del relativo esercizio, fisso od ambulante, farne dichiarazione all' ufficio del registro, nel cui distretto ha sede l' esercizio o ha domicilio il dichiarante.

La dichiarazione é fatta in carta libera e in doppio esemplare ed è datata e firmata dall' esercente o dal rappresentante della ditta.

Art. 5.

Sono esenti dalle tasse stabilite nei precedenti articoli 1 e 2 le vendite:

a) di prodotti alimentari di prima necessità, e cioè pane, pasta, riso, farine, uova, latte, vino, birra, erbaggi, legumi, frutta, carne e pesci freschi ed in scatole, salumerie, formaggi, latticini, olio, lardo e aceto non in bottiglie. Sono compresi nella esenzione i combustibili e il sapone da bucato.

b) delle merci e generi di uso comune, il cui prezzo sia inferiore a lire cinque.

Sono parimenti esenti le vendite seguenti, per le quali esistono apposite disposizioni tributarie:

c) di vini, liquori e acque minerali in bottiglia o in altri recipienti contemplati dal decreto luogotenenziale 24 novembre 1918, n. 2086, dal R. D. in data odierna e dall' allegato *I*;

d) di profumerie e specialità medicinali, contemplate dall' art. 107 del testo unico della legge sul bollo 6 gennaio 1918, n. 135;

e) di gemme, gioielli ed altri oggetti preziosi, soggetti alla tassa in forza dell' art. 119 del citato testo unico;

f) di tessuti di seta, e guanti colpiti da particolare imposta di consumo;

g) di vivande consumate nelle trattorie, nei caffè ed altri esercizi contemplate dall' articolo 81 del citato testo unico, quando non rientrano fra le somministrazioni di lusso prevedute nell' annessa tabella;

h) di generi di monopolio dello Stato, o di produzione diretta dello Stato.

Art. 6.

Le tasse stabilite coi precedenti articoli 1 e 2, riscosse dai venditori e somministratori in confronto degli acquirenti e consumatori, sono versate all' ufficio del registro col sistema dell' abbonamento annuale.

Art. 7.

Base dell' abbonamento annuale è il reddito netto di categoria *B*, accertato nell' anno precedente al nome di ciascun commerciante o fornitore agli effetti della imposta sulla ricchezza mobile attuale, o di quella che potrà venire accertata in seguito a future revisioni od a nuovi sistemi.

La tassa per le vendite e somministrazioni considerate di lusso, dovuta dai commercianti e somministratori in via di abbonamento è determinata in somma eguale al doppio del reddito netto.

La tassa di bollo per le vendite e somministrazioni di uso comune, dovuta dai commercianti o somministratori in via di abbonamento, è determinata in somma eguale al quinto del reddito netto.

Per i commercianti i quali vendono o somministrano promiscuamente generi di uso comune e generi di lusso, per quelli che esercitano contemporaneamente il commercio al minuto e quello all' ingrosso fra commercianti, come pure per i commercianti che comprovino di esercitare anche altri commerci diversi da quelli soggetti a tassa, l' intendente di finanza determina rispettivamente i redditi da prendersi a base per la determinazione della tassa da pagarsi in abbonamento.

Per i commercianti non inscritti e per quelli in confronto dei quali l' accertamento è in corso, il reddito da prendersi a base per la tassa viene parimenti stabilito dall' intendente di finanza.

Contro i provvedimenti dell' intendente di finanza decide inappellabilmente il ministero delle finanze.

Art. 8.

I funzionari dell' amministrazione finanziaria, gli ufficiali, sott' ufficiali ed agenti della regia guardia di finanza hanno facoltà di accedere nei negozi ed esercizi, in cui hanno luogo le vendite e le somministrazioni contemplate nei precedenti articoli 1 e 2, e di procedere all' esame del libro giornale, dei bilanci e conti profitti e perdite, e, in mancanza dei detti libri, di ogni altro libro, registro o quaderno particolare che sia tenuto dall' esercente per annotarvi l' andamento della propria azienda.

Art. 9.

Gli uffici del registro, in base alle dichiarazioni dei commercianti, alle risultanze dei ruoli dell' imposta sulla ricchezza mobile, categoria *B*, e alle decisioni dell' intendente di finanza, devono tenere un libro degli esercenti con indicazione del canone annuo dovuto per tassa di bollo, e ne notificano in ciascun anno le risultanze ai singoli interessati.

Art. 10.

Il versamento della tassa liquidata annualmente in via di abbonamento dev' essere eseguito dagli esercenti a bimestri scaduti, e non oltre il decimo giorno successivo a ciascun bimestre.

Decorso inutilmente questo termine, gli esercenti sono sottoposti in proprio ad una sovratassa eguale al decimo dell' importo della rata di cui hanno ritardato il pagamento.

Per le prime due rate bimestrali dell'anno 1920 il versamento potrà essere eseguito entro il 10 giugno 1920.

Art. 11.

In caso di rifiuto da parte dei negozianti ed esercenti a permettere l'esame dei libri o registri consentito dall'art. 8, viene compilato processo verbale del rifiuto ed i contravventori incorrono in proprio in una pena pecuniaria pari al ventesimo del reddito netto di ricchezza mobile con un minimo di lire duecentoquaranta.

La stessa pena pecuniaria è applicabile per la omissione o per il ritardo della dichiarazione prescritta dall'art. 4.

Ai funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti indicati nell' art. 8 compete la partecipazione di una metà del prodotto netto delle contravvenzioni accertate per questo titolo.

Art. 12.

Nel caso di recidiva all'obbligo del pagamento della rata di tassa nei termini stabiliti dall'articolo 10 ed all'obbligo di consentire l'esame dei libri e registri, previsto all'articolo 8, l'intendente di finanza, senza pregiudizio del corso degli atti coattivi per il ricupero delle tasse e delle penali, promuove la chiusura dell'esercizio per un periodo da tre a trenta giorni.

Art. 13.

Per la riscossione coattiva delle tasse, pene pecuniarie o sovratasse stabilite dal presente allegato, e per la risoluzione delle relative controversie in via amministrativa e giudiziaria anche in materia di prescrizione, si osservano le norme stabilite dalla legge sulle tasse di registro.

Art. 14.

Per le rate di tassa scadute e non pagate e per le incorse pene pecuniarie e sovratasse sono applicabili le disposizioni degli articoli 62 e 63 del testo unico delle leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile approvato con regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021 serie 2ª concernenti il privilegio per la riscossione e la responsabilità solidale del cessionario o successore.

Art. 15.

In ogni esercizio nel quale si facciano vendite o somministrazioni di merci od oggetti passibili della tassa, dev'essere esposto in luogo visibile al pubblico un estratto delle presenti disposizioni.

I contravventori a tale obbligo sono puniti con una pena pecuniaria di lire cento.

Art. 16.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

Art. 17.

Le disposizioni sovra indicate entrano in vigore il 1° gennaio 1920.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
TEDESCO

Elenco degli oggetti e somministrazioni qualificati di lusso

Abiti completi, mantelli e soprabiti, fatti o su misura, per bambini per uomo e per donna, quando il prezzo supera rispettivamente lire 100, lire 300, lire 400;
Abiti da caccia, amazzoni, abiti da casa, accappatoi, *pijamas*, vesti da camera;
Accessori e parti di vestito venduti separatamente, quando il prezzo supera lire 60;
Accessori da focolare e caminetto;
Addobbi per feste pubbliche e per appartamenti;
Aeroplani, idroplani, loro parti ed accessori;
Alabastro e suoi lavori;
Almanacchi e calendari quando il prezzo supera lire 5;
Ambra e suoi lavori;
Amache;
Animali; cavalli, esclusi i cavalli degli ufficiali per servizio militare, *poneys*, cani, uccelli;
Animali imbalsamati o impagliati a scopo di ornamento di casa o di persona;
Antichità e oggetti per collezione;
Apparecchi da fotografia, obbiettivi, accessori;
Arazzerie, damaschi, tele dipinte e drappi;
Argenteria Cristophee e altri articoli in metallo bianco, alpaka o packfong, quando il prezzo supera lire 10 per ogni prezzo;
Articoli in gomma, guttaperca, ebanite, amianto e celluloide quando il prezzo supera lire 10;
Articoli per cinematografi e pellicole;
Articoli per illuminazione privata quando il prezzo supera lire 20;
Articoli orientali
Articoli di fantasia per ammobigliamento e per uffici;
Articoli di moda e fantasia e articoli di Parigi, quando il prezzo supera lire 10;
Articoli per fumatori, quando il prezzo supera lire 10;
Ascensori;
Astucci, albums;
Automobili ad uso privato per trasporto di persone, i loro chassis, carrozzerie;
Avorio e suoi lavori.
Bambù e suoi lavori quando il prezzo supera lire 10;
Bardature per cavalli da sella e da tiro ad uso particolare;
Bastoni e scudisci di prezzo superiore a lire 20;
Banli ricoperti di tela o di pelle, o comunque di prezzo superiore a lire 50;
Berretti, esclusi i berretti militari, di prezzo superiore a lire 10;
Biancherie di lino da corpo, da tavola e da letto;
Bigliardi ed accessori;
Binocoli, occhialini;
Bomboniere e articoli affini;
Borse da signora;
Bottoni quando il prezzo supera lire 10 la mezza dozzina;
Brillanti chimici;
Bronzi artistici, ferriere e serrature artistiche;
Busti, cinture e cinghie di prezzo superiore a lire 40;
Caloriferi e stufe quando il prezzo supera lire 100;
Calzature di prezzo superiore a lire 60;
Calze di filo lana e cotone quando il prezzo supera lire 6;
Camere di albergo per prezzo superiore a giornaliere lire 12 a persona;
Campanelli elettrici, loro parti ed accessori, quando il prezzo supera lire 10;
Candelabri;
Cannocchiali;
Canotti e battelli da svago, a vela ed a motore;
Cappelli per uomo e per donna di prezzo superiore rispettivamente a lire 30 e a lire 60;
Carrozze da passeggio e da viaggio;
Carrozzette per bambini di prezzo superiore a lire 50;
Cartoleria fine di prezzo superiore a lire 5 la scatola od il pacco;
Casse forti per uso privato;
Caviale e selvaggina in scatole;
Ceramiche e porcellane da tavola, da toeletta, da the o caffè, quando il prezzo supera lire 5 al pezzo;
Chincaglie e articoli di bazar quando il prezzo supera lire 10;
Cioccolato, pasticcerie, confetti e dolci in genere;
Colazioni o cene in alberghi, caffè o trattorie per oltre 10 lire a persona;
Coltellerie, temperini e forbici di prezzo superiore a lire 10;
Confezioni e mode quando il prezzo sia superiore a lire 50;
Conterie quando il prezzo sia superiore a lire 10;
Coperte e copripiedi, piumini, di prezzo superiore a lire 50;
Copriletti di prezzo superiore a lire 20;
Cornici;
Cortinaggi e cortine per porte, finestre o letti;
Cravatte e sciarpe di prezzo superiore a lire 6;
Cristallerie;
Curiosità, oggetti d'arte e di collezione, autografi.
Decorazioni;
Dipinti, acquarelli, pastelli, disegni, miniature;
Fanali e fanaletti da palazzo e da vettura;
Fazzoletti di lino;
Fibbie di qualsiasi materia quando il prezzo supera lire 6;
Finimenti per cavalli da sella o da tiro, ad uso privato;

Fiori naturali, piante da serra o da appartamento;
Fiori artificiali o sterilizzati;
Fonografi e dischi;
Fotografie, macchine fotografiche ed accessori;
Frigoriferi e ghiacciaie per case;
Francobolli per collezione;
Frutte candite o in composta col zucchero o con sciroppo;
Fucili da caccia, articoli da caccia e da armeria;
Fuochi artificiali;
Gioielleria di imitazione o placcate, o in materie non preziose, di prezzo superiore a lire 25;
Giocattoli di prezzo superiore a lire 10;
Grammofoni ed accessori;
Imitazioni in metalo, in marmo, alabastro, bronzo ecc.;
Impermeabili qnando il prezzo supera lire 100;
Incisioni, stampe, riproduzioni artistiche;
Invetriate a colori, vetri dipinti, decorazioni su vetri;
Lampade, bugie e lampadari di prezzo superiore a lire 30;
Lanerie di prezzo superiore a lire 15;
Lava e suoi lavori, quando il prezzo supera lire 5;
Lavori, incisioni, intagli iu pietre dure non preziose, in rame, ebano, avorio, ottone e altre materie;
Lavori in vimini e altre materie affini di prezzo superiore a lire 15;
Lavori in pelle e pergamena;
Lavori in avorio, in legno fino e metallo a scopo d'arte o di ornamento;
Lavori di mosaico;
Legni fini;
Livree;
Macchine da scrivere e da calcolo;
Maglierie e scialli di prezzo superiore a lire 30 al pezzo;
Maioliche;
Marmi artistici;
Marocchinerie;
Medaglie e monete per collezioni;
Mercerie in genere quando il prezzo supera lire 10;
Mobili di noce, mogano, palissandro, malacca, giunco, legni curvati;
Motociclette, *side cars*, e simili;
Nichelio e suoi lavori;
Oggetti di cancelleria fini, quando il prezzo supera lire 5;
Oggetti d'ottica quando il prezzo sia superiore a lire 10;
Ombrellini da signora, di prezzo superiore a lire 25;
Organi e organetti.
Ornamenti in piume;
Orologi a pendolo da muro, orologi da viaggio;
Orologi tascabili d'argento o altro metallo diverso dall'oro di prezzo superiore a lire 50;
Pantofole di prezzo superiore a lire 10 il paio;
Paralumi e parafuochi;
Parapioggia e parasole di prezzo superiore a lire 25;
Parati murali d'ogni specie e trasparenti;
Passamanterie;
Pavimenti in legno, parquets;
Pelli di ornamento;
Pelliccerie;
Perle imitate, perle romane;
Pettini e forcelle di prezzo superiore a lire 10;
Pianoforti, piani meccanici, armoniums;
Piume e penne da ornamento;
Pizzi;
Portabiglietti, portafogli, borsellino per denaro, quando il prezzo supera lire 15;
Pranzi in alberghi, trattorie o caffè per oltre 12 lire a persona;
Quadri e statue antichi e moderni, loro copie e riproduzioni in qualsiasi scala e materia;
Rasoi di prezzo superiore a lire 10 e rasoi meccanici o di sicurezza;
Registratori di cassa;
Rilegature di costo superiore a lire 10 a volume;
Ricami;
Rivoltelle, pistole e bastoni animati;
Sacchi da viaggio di prezzo superiore a lire 40;
Schiuma di mare e suoi lavori;
Sculture;
Selvaggina viva per caccia o per ripopolamento.
Selvaggina morta di prezzo superiore a lire 10 per animale.
Sellerie a uso particolare;
Seta artificiale e suoi lavori quando il prezzo supera lire 10;
Sopramobili;
Spazzole e spazzolini in crino animale ed altri oggetti per pulizia personale quando il prezzo supera lire 10;
Specchi;
Spugne di prezzo superiore a lire 10;
Stampe incise, oleografie, liografie, cromolitografie e simili, quando il prezzo supera lire 10;
Stemmi,
Stoffe per mobili di prezzo superiore a lire 30 il metro;
Stoffe e tessuti di lana e cotone per abiti quando il prezzo supera lire 30 il metro;
Stores;
Storini e stuie di prezzo superiore a lire 25;
Strumenti da gioco, da sport, da pesca;
Strumenti musicali;
Stucchi d'arte o di ornamento;
Sveglie di prezzo superiore a lire 25;
Tappeti orientali, tappeti fini, da tavola, scendiletti;
Tappezzerie antiche e moderne in lana o in cotone tessute a macchina o a mano;
Tartaruga e suoi lavori;
Tartufi, pollame, selvaggina, pasticci;
Termosifoni e relativo impianto;
Terrecotte d'arte o di ornamento;
The in pacchetti o scatole;
Thermos;
Timbri e sigilli di prezzo superiore a lire 10;
Uccelliere, gabbie;
Uose o gabbiere;
Valigerie di prezzo superiore a lire 40;
Velluti di lana e cotone;
Velocipedi, macchine ed apparecchi ad essi assimilabili quando il prezzo supera lire 250;
Ventagli di prezzo superiore a lire 10;
Ventilatori da camera;
Vetrerie di prezzo superiore a lire 10 il pezzo;
Vetture a cavalli per uso particolare;
Vini in bottiglia od altri recipienti quando il prezzo supera lire cinque la bottiglia od il litro, in quanto non siano colpiti dalla speciale tassa di bollo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro Segretario di Stato per le finanze
TEDESCO

ALLEGATO C

Tasse di bollo ordinarie

Art. 1.

Per la riscossione dei dividendi ed interessi sulle azioni ed obbligazioni delle società commerciali e delle società civili considerate nell'art. 229 del codice di commercio è fatto obbligo di presentare all'incaricato del pagamento apposita distinta che comprenda l'indicazione della somma da riscuotere.

Tali distinte, anche se non sottoscritte, sono soggette alla tassa graduale di bollo stabilita all' art. 43 della tariffa generale, allegato *A* alla legge di bollo 6 gennaio 1918. n. 135. (testo unico).

Le società e gl' incaricati del pagamento hanno l' obbligo di conservare le distinte anzidette, ai fini del controllo da parte dei funzionari dell' amministrazione finanziaria, per un termine di anni tre dalla data di esse.

Art. 2.

Indipendentemente dalle pene pecuniarie stabilite dall' art. 66 n. 14, del citato testo unico, è dovuta una pena pecuniaria di lire sessanta per ciascuna distinta non rilasciata all' atto del pagamento dei dividendi e degli interessi, o non esibita ai funzionari dell' amministrazione finanziaria nel termine suddetto di anni tre.

Art. 3.

Le note, gli stabiliti e le copie di commissioni (doppi di commissione) anche se non sottoscritti, rilasciati dai rappresentanti agenti commessi viaggiatori e piazzisti di case commerciali ed industriali, sono soggetti su ciascun esemplare, qualunque ne sia l' importo alla tassa fissa di bollo di centesimi dieci.

La tassa deve essere pagata mediante punzone o marche. Le marche oltrechè dagli uffici del registro possono essere annullate direttamente dalla parte con la firma, se vi è sottoscrizione, con la data o bollo negli altri casi.

Art. 4.

Le contravvenzioni al disposto dell' art. 3 sono punite con la pena pecuniaria di lire quarantotto per ogni nota.

La stessa pena pecuniaria si applica a chi riceve la nota sfornita di bollo o con bollo insufficiente od irregolare. Però la parte, a cui viene rimesso il documento irregolare, può liberarsi da tutti gli effetti della contravvenzione, quando dentro un mese dalla data del rilascio lo faccia regolarizzare presso l' ufficio del registro col semplice pagamento della tassa.

Art. 5.

I contratti di abbonamento o di somministrzione fra chiunque abbia l' esercizio di acquedotti, di stabilimenti per produzione o distribuzione di gas e di energia elettrica per forza motrice, riscaldamento e luce ed i privati utenti debbono risultare, per ciascun utente, da scrittura o polizza, o da domanda sottoscritta dall' utente o da un suo incaricato.

Tali scritture, polizze e domande, sono sogget e alla tassa di bollo stabilita dall' art. 7 della tariffa generale allegato *A* alla legge 6 gennaio 1918, n. 135 (testo unico).

Le scritture o polizze o le domande anzidette, insieme al registro degli utenti, debbono essere conservate dalle società, ditte o aziende esercenti per un termine di anni tre dalla loro data agli effetti del controllo da parte dei funzionari dell' amministrazione finanziaria.

Art. 6.

Ferme le sanzioni stabilite all' art. 66, n. 16, del citato testo unico, è dovuta nna pena pecuniaria di lire sessanta, a carico esclusivo e solidale dell' esercente, suoi rappresentanti e incaricati, per ciascuna scrittura o polizza o per ciascuna domanda non compilata all' atto della stipulazione della convenzione, o non esibita ai funzionari dell' amministrzione finanziaria nell' accennato termine di anni tre.

Per la mancata esibizione del registro degli uteuti ai suddetti funzionari nel termine di anni tre è dovuta a carico esclusivo dell' esercente, la pena pecuniaria di lire mille.

Art. 7

Le disposizioni sovra indicate entrano in vigore il 1° gennaio 1920.

Visto d' ordine di Sua Maestà:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze

TEDESCO

ALLEGATO D

Tasse in surrogazione del bollo e del registro

Articolo unico

Con effetto dal 1° gennaio 1920 è elevata a lire tre e centesimi cinquanta per mille la tassa annuale dovuta dalle società straniere sul capitale destinato alle operazioni di assicurazione e rendite vitalizie o ad altre operazioni nello Stato, ai termini dell' art. 26 della legge 26 gennaio 1896, n. 44, e dell' art. 70 della legge 4 luglio 1897 n. 414.

La tassa anzidetta è comprensiva di decimi e di addizionale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro segretario di Stato per le finanze

TEDESCO

ALLEGATO *E.*

Tasse ipotecarie

Art. 1.

Alla tabella A « Tariffa delle tasse ipotecarie », approvata con decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 575, è sostituita la tariffa annessa al presente allegato.

Art. 2.

Fra gli atti pei quali è obbligatoria la trascrizione ai termini dall'art. 18 del testo unico di legge sulle tasse ipotecarie, approvato con decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135 e modificato con l'art. 2 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 575, sono compresi i certificati di denunciata successione che riguardano le successioni intestate comprendenti beni immobili e diritti capaci di ipoteca, quando il valore immobiliare delle singole quote di eredità o dei legati al netto delle passività giustificate a normà della legge di registro sia superiore a lire cento.

I certificati di denunciata successione occorrenti per la trascrizione devono dai ricevitori del registro rilasciarsi alle parti interessate non oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza fissata per il pagamento della tassa di successione. Il ritardo nel rilascio dei detti certificati è punito con la pena pecunaria di lire dodici.

I detti certificati devono a cura degli eredi o legatari nel termine di novanta giorni dalla loro data essere trascritti nel competente ufficio delle ipoteche, anche quando la formalità investa più uffici ipotecari.

L'omissione nel termine anzidetto della richiesta di trascrizione da parte degli eredi o legatari è punita in solito con una sopratassa eguale al sestuplo della tassa e mai minore di lire dodici.

Art. 3.

Le tasse sulle trascrizioni contemplate dall'art. 5 dell'annessa tariffa sono riscosse dagli uffici del registro al momento della esazione della tassa di registro o di successione.

Art. 4.

Le disposizioni sovra indicate entrano in vigore il 1° gennaio 1920.

Sono però regolate a norma delle precedenti disposizioni le trascrizioni dipendenti da trasferimenti verificatesi anteriormente a detto giorno, sia per contratto o sentenza, sia per successione; ma alle relative formalità si applicano da quello stesso giorno le nuove aliquote di tassa.

Visto d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze

TEDESCO

Tariffa delle tasse ipotecarie.

Articolo	Indicazione delle formalità	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione delle tasse
1	**Iscrizioni:**				La tassa si commisura sulla somma inscritta per capitale ed accessori a norma degli articoli 2 e 3 della legge.
	sulle prime L. 10.000 . . .	—	—	1.50	
	per ogni maggior somma.	—	—	2.—	
2	Rinnovazioni	—	—	1.—	La tassa si commisura sulla somma per cui la scrizione è rinnovata, con le norme degli articoli 2 e 3 della legge.
3	Iscrizioni e rinnovazioni di conferma, di esecuzione o di rettificazione di cui allo articolo 5 della legge	5. —	—	—	La tassa si applica con le norme stabilite dall'art. 6 della legge.
4	Iscrizioni e rinnovazioni in ripetizione di altra corrispondente formalità, eseguita per lo stesso credito ed in virtù dello stesso titolo per la quale sia stata pagata la tassa proporzionale	5. —	—	—	(vedi sopra)
5	Trascrizioni di atti e sentenze portanti trasferimenti di proprietà d'immobili o di diritti capaci di ipoteca; trascrizioni, per gli stessi trasferimenti, di testamenti e di certificati di denunciata successione per le successioni intestate:				La tassa si applica con riguardo al valore sul quale si commisura la tassa di registro e con le norme stabilite nell'articolo 4 della legge. Per le successioni testamentarie la tassa si commisura anche sul valore dei beni immobili ed altri diritti capaci di ipoteca compresi nella legittima. Alla liquidazione e riscossione della tassa provvede il ricevitore del registro competente all'atto della riscossione delle tasse di registro e di successione. Le soprattasse per tardiva trascrizione sono invece applicate e riscosse dai conservatori delle ipoteche.
	se il valore non supera le lire 1200	3. —	—	—	
	se il valore supera L. 1200: sulle prime L. 1200 . .	4. —	—	—	
	per ogni somma maggiore			0.60	
6	Trascrizioni di cui all'articolo precedente in ripetizione di altra trascrizione dello stesso atto, sentenza, testamento o certificato	5. —	—	—	La tassa si applica con le norme stabilite nell'articolo della legge.
7	Trascrizioni di atti e sentenze che non trasferiscono la proprietà di beni immobili o di diritti capaci d'ipoteca . .	5. —	—	—	La tassa si applica con le norme stabilite nell'articolo 4, primo comma, della legge.
8	Annotamenti per trasferimento di credito, subingressi o surrogazioni:				La tassa si applica con le norme stabilite nell'articolo 2 della legge.
	se il credito o la somma per la quale si opera la cessione, il subingresso o la surrogazione non supera in capitale ed accessori le L. 5.000	—	5.—	—	
	se supera L. 5,000 ma non L. 10,000	—	6.—	—	
	se supera L. 10.000 ma non L. 20,000	—	8. —	—	
	se supera L. 20,000 ma non L. 50, 00	—	10.—	—	
	se supera L. 50,000:				
	sulle prime 50,000 . . .	—	10.—	—	
	per ogni 5,000 lire in più o frazione non inferiore a L. 10,000	—	2.—	—	
9	Annotamenti, di cui all'articolo precedente, in ripetizione di altro per lo stesso credito ed in virtù dello stesso titolo, pel quale annotamento sia stata pagata la tassa graduale	5.—	—	—	La tassa si applica con le norme stabilite nell'art. 2 della legge.
10	Annotamenti per cancellazioni o riduzioni di ipoteche.	—	—	0.15	La tassa si applica sull'importo della somma per cui la formalità è chiesta.
11	Altri annotamenti per restrizioni di ipoteche, per cambiamento di domicilio: annotamenti ed iscrizioni per postergazioni o cessioni di priorità o d'ordine ipotecario e qualunque altro annotamento non altrimenti contemplato.	5.—	—	—	Per gli annotamenti dipendenti da consensi per restrizione d'ipoteca o per cessione di priorità o d'ordine ipotecario, è dovuta la tassa proporzionale di annotamento per cancellazione o riduzione, quando non sia dichiarato nell'atto di consenso che l'obbligazione sussista tuttora per lo importo garantito dall'ipoteca.

Avvertenze Generali

La cifra indicante l'ammontare della tassa è comprensiva di decimi e di addizionale.

Allorchè il totale delle tasse presenta una frazione minore di una lira, questa frazione è computata per una lira intera se raggiunga o superi i centesimi 50, ed è abbandonata se inferiore a centesimi 50.

La tassa per ogni formalità non può mai essere inferiore a L. 3.

I richiami alla « legge » ricorrenti nella presente tariffa si riferiscono alla legge testo unico 6 gennaio 1918, n. 135, modificata col decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 575.

Visto d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro Segretario di Stato per le finanze
TEDESCO

ALLEGATO *F*.

Tasse sulle concessioni governative

Art. 1.

Alla tabella A annessa al testo unico della legge per le tasse sulle concessioni governative ed altri provvedimenti amministrativi, approvato con decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, è sostituita la tabella annessa al presente allegato.

Art. 2.

Tutti gli esercenti di agenzie pubbliche di prestito sopra pegno e di altre agenzie od uffici pubblici di affari, i quali al 1° gennaio 1920 abbiano ottenuta la licenza o fatta la dichiarazione di cui ai numeri 23 e 24 dell'unita tabella, debbono, non oltre il 1° marzo 1920, farsi rinnovare l'atto di licenza o ripetere la dichiarazione a norma delle disposizioni contenute negli articoli 67 e 69 del testo unico 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3ª), sulla pubblica sicurezza. Con ciò essi restano esonerati per l'anno solare 1920 dall'obbligo della vidimazione delle dette licenze e dichiarazioni e dal pagamento delle tasse relative.

Art. 3.

Per la rinnovazione della licenza o della dichiarazione, di cui al precedente articolo, bisogna corrispondere allo Stato la differenza fra la tassa pagata e quella che risulta dovuta ai sensi della annessa tabella.

Art. 4.

Per gli esercizi che entro il suddetto termine non abbiano ottemperato agli obblighi della rinnovazione e del pagamento della corrispondente tassa, le autorità di pubblica sicurezza promuovono nei modi di regola, la applicazione delle sanzioni penali, non esclusa, all'occorrenza, la chiusura dell'esercizio.

Art. 5.

Le disposizioni sovra indicate entrano in vigore il 1° gennaio 1920.

Visto d'ordine, di Sua Maestà:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze

TEDESCO

TABELLA

delle concessioni governative, autorizzazioni, atti, dichiarazioni e provvedimenti amministrativi soggetti a tassa.

(In vigore dal 1° gennaio 1920).

Avvertenze — 1. La cifra indicata nella colonna 3 della presente tabella è complessiva di decimi e dell'addizionale.

2. Allorchè la somma totale delle tasse, per qualsiasi titolo liquidate, presenti una frazione minore di 1 lira, questa frazione viene computata per 1 lira intera.

3. L'indicazione « ordinario » nella colonna 4, sta a significare il pagamento della tassa fatto direttamente all'ufficio del registro, giusta l'articolo 2, primo comma, della legge.

N. d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
	I. — Cittadinanza e stato civile.			
1	Concessione di cittadinanza .	200 —	ordinario	Sono esenti da questa tassa gli italiani non appartenenti al Regno d'Italia, e coloro che sono indicati nell'articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana.
2	Permesso preventivo da parte del governo di riacquistare la cittadinanza senz'obbligo di stabilire la residenza nel Regno, in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello stato a cui apparteneva per trasferirla in altro stato estero, di cui non assuma la cittadinanza	75 —	id.	
3	Dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza italiana:			
	a) se il denunziante non trovasi inscritto nei ruoli delle imposte dirette:	300 —	id.	

N. d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
	b) se trovasi inscritto nei suddetti ruoli	—	ordinario	La tassa è uguale alla metà dello ammontare complessivo dell'imposta erariale fondiaria e di quella di ricchezza mobile, dovute nell'anno precedente e non può essere mai minore di L. 300.
4	Dispensa dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero per la perdita della cittadinanza di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 8 della legge 13 giugno 1912, numero 555.	500 —	id.	
5	Dichiarazione di aver fissato o di voler fissare la residenza nel Regno.	50 —	id.	Sono esenti da questa tassa gli italiani non appartenenti al Regno d'Italia e coloro che fanno le dichiarazioni per l'acquisto ed il riacquisto della cittadinanza a termine degli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, numero 555.
6	Decreto di dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio, o da impedimenti al matrimonio	75 —	id.	I decreti sono rilasciati gratuitamente a coloro che nei modi previsti dal regolamento per la esecuzione della presente legge, provino il loro stato di povertà all'autorità che deve rilasciarli.

N. d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
7	Vidimazione dei registri dello stato civile prescritta dall'art. 357 del codice civile, eseguita dal pretore, dal presidente del tribunale, o da un giudice del tribunale delegato dal presidente . . .	4 —	con marche	La tassa è dovuta per ciascun volume vidimato. La marca è annullabile col bollo del comune o della cancelleria del tribunale a cura del magistrato che eseguisce la vidimazione.
8	Decreto di autorizzazione a cambiamento od aggiunta di cognomi:			
	a) in esecuzione di disposizioni testamentarie . . .	400 —	ordinario	Sono esenti dalla tassa i trovatelli. Pei figli legittimi dei trovatelli la tassa è ridotta ad un terzo.
	b) in ogni altro caso . .	100 —	id.	
9	Decreto di autorizzazione a cambiamento od aggiunta di nomi	100 —	id.	
	II. — Enti morali.			
10	Decreto di costituzione o creazione in ente morale o di autorizzazione di corpo morale già costituito ad accet-			

N. d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
	tare eredità, legati o donazioni:			
	per ogni mille lire o frazione di mille lire	2 —	ordinario	La tassa è pagata in ragione del valore dei beni con i quali è fondato l'ente morale o che formano oggetto dell'eredità, legato o donazione.
11	Decreto di autorizzazione a corpi morali ad acquistare beni a titolo oneroso . . .	6 —	id.	
	III. — Titoli nobiliari, stemmi e onorificenze.			
12	Decreto Reale per concessione di titoli e predicati nobiliari nazionali, o per autorizzazione a riceverli da potenza estera, o per conferma di quelli ricevuti:			
	a) pel titolo di principe .	60,000 —	id.	
	b) pel titolo di duca . . .	50,000 —	id.	Qualora i titoli o predicati non siano trasmissibili agli eredi, la tassa è di tre quinti.
	c) pel titolo di marchese .	30,000 —	id.	
	d) pel titolo di conte . .	25,000 —	id.	
	e) per titolo di barone o visconte	15,000 —	id.	
	f) per qualunque altro titolo o per l'aggiunta anche contemporanea di predicato	8,000 —	id.	

N. d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
	g) per simili concessioni con decreto reale *motu proprio*	—	ordinario	La tassa è dovuta nella misura di un terzo di quella rispettivamente di sopra stabilita per ciascun corrispondente provvedimento.
	Decreto Reale per rinnovazione o riconoscimento dei titoli o predicati suddetti .	—	id.	La tassa è applicabile nella misura di tre quinti di quella rispettivamente stabilita per la concessione, autorizzazione o conferma.
13	Decreto Reale per concessione od approvazione di stemmi a privati, società ed altri enti, o per conferma di stemmi conceduti da potenze estere:			
	Per gli stemmi civici . .	100 —	id.	
	Per gli altri stemmi:			
	se siano trasmissibili agli eredi	1,200 —	id.	
	se non siano trasmissibili agli eredi	900 —	id.	
	Decreto Reale per rinnovazione o riconoscimento degli stemmi suddetti	—	id.	La tassa è applicata nella misura di tre quinti di quella rispettivamente stabilita per la concessione o approvazione.

N. d'ordine 1	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa 2	TASSA — Lire 3	MODO di pagamento 4	NOTE 5
	Decreti per ampliazione di stemmi, esclusi quelli civici	500 —	ordinario	
14	Autorizzazione a far uso di decorazioni od onorificenze che facciano parte di ordini stranieri ritenuti cavallereschi secondo i concetti tradizionali:			La tassa è dovuta indipendentemente da quella portata dal numero 12 della presente tabella per il titolo ereditario. Le due tasse devono essere pagate contemporaneamente. La tassa è ridotta a metà per i pubblici funzionari e per i militari. Non sono comprese fra le onorificenze cavalleresche le onorificenze al merito o al valore conferite in segno di riconoscimento di speciali atti individuali di benemerenza; nè le medaglie ed altre decorazioni commemorative distribuite a chi ha preso parte ad un dato avvenimento indipendentemente dall'azione personale svoltavi.
	se sono ereditarie od importano un titolo ereditario	90 —	id.	
	in ogni altro caso, importino, o no, titolo ereditario.	30 —	id.	
	IV. — **Armi e caccia.**			
15	Permesso annuale di portare armi non proibite, anche per uso di caccia:			
	a) per spingarde, archibugi, ed altra arma da getto,			

N. d'ordine 1	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa 2	TASSA — Lire 3	MODO di pagamento 4	NOTE 5
	a cavalletto o con appoggio fisso e per una sola arma .	80 —	ordinario	Il permesso di che alla lettera *a*) indica il numero delle armi per cui è rilasciato.
	per ogni arma in più .	50 —	id.	
	b) per fucile	24 —	carta bollata speciale	La pena pecunaria della contravvenzione per porto d'armi senza permessso é il sestuplo della tassa fissata per la corrispondente licenza, oltre la confisca delle armi e della cacciagione.
	c) per rivoltella o pistola,	30 —	id.	
	d) per bastone animato .	20 —	id.	Rimangono ferme le penalità sanzionate da speciali disposizioni legislative per le trasgressioni al divieto di caccia con alcuno dei mezzi relativi.
	Permesso di che alle lettere *b*) e *c*) per le guardie giurate forestali e campestri, private e comunali.	10 —	ordinario	
16	Licenza annuale, nelle provincie ove i sottoindicati modi di caccia sono permessi:			
	a) per bresanelle e roccoli con passate comuni (non a fischio al volo)	60 —	id.	
	per bresanelle e roccoli senza passate	45 —	id.	La licenza é personale; essa dinota la categoria di caccia per la quale viene rilasciata, e trattandosi di reti stabili, il luogo di esercizio.
	b) per paretai, copertoni e prodine con contrapesi. .	60 —	id.	
	per paretai copertoni e prodine senza contropeso . . .	45 —	id.	Chi domanda la licenza per diverse categorie di caccia, o per la stessa ca-

N. d'ordine 1	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa 2	TASSA — Lire 3	MODO di pagamento 4	NOTE 5
	c) per reti aperte o verticali fisse, non designate a parte.	45 —	ordinario	tegoria da esercitarsi in diverse località deve pagare la tassa intera per quella categoria di caccia che importa una tassa maggiore, e rispettivamente pel luogo di esercizio primo indicato, e la metà della tassa dovuta per le altre categorie e per gli altri luoghi di esercizio.
	d) per caccia vagante con reti	30 —	id.	
	e) per lanciatore, reti in riva al mare, e diluvio . .	300 —	id.	
	f) per passate con fischio o spauracchio al volo nelle gole e sulle cime dei monti.	90 —	id.	In questi casi la licenza è rilasciata in tanti esemplari quante sono le categorie e i luoghi di caccia compresi nella licenza.
	g) per lacci, trappole, archetti, trabocchetti, costole: per ogni ettaro di terreno occupato.	200 —	id.	Rimangono ferme le pene pecuniarie sanzionate da speciali disposizioni legislative per le trasgressioni al divieto di caccia con alcuno dei mezzi relativi.
	h) per boschetti comunque preparati, pei tordi e uccellini con richiami, tesi con la pania, come coi lacci.	50 —	id.	
	i) per caccia fissa con panie (uccelliere e boschetti)	50 —	id.	
	l) per caccia vagante con panie e panioni, o per qualunque altra specie di caccia non contemplata in questo e nel precedente n. 15.	25 —	id.	
17	Licenza da rilasciarsi dall'autorità di pubblica sicurezza:			
	a) per fabbricazione, vendita in apposito locale, o introduzione dall'estero, per farne commercio, di armi insidiose	250 —	id.	

N. d'ordine 1	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa 2	TASSA — Lire 3	MODO di pagamento 4	NOTE 5
	b) per vendita ambulante di coltelli acuminati per uso domestico od industriale	50 —	ordinario	
	Vidimazione annuale della licenza:			
	di che alla lettera *a*) . .	25 —	id.	
	di che alla lettera *b*) . .	5 —	con marche	
	V. - Teatri e spettacoli pubblici.		—	
18	Permesso di apertura di teatri.			La Classificazione dei teatri è approvata con decreto del ministero delle finanze, su proposta dei prefetti, sentiti gli intendenti di finanza.
	Per un corso di non più di 5 rappresentazioni o altri trattenimenti:			
	per i teatri di prim'ordine.	50 —	ordinario	
	» » di second'ordine . . .	30 —	id.	
	» » di terz'ordine	15 —	id.	
	Per un corso da 6 a 19 rappresentazioni o altri trattenimenti:			
	per i teatri di prim'ordine	120 —	id.	
	» » di second'ordine. . . .	70 —	id.	
	» » di terz'ordine	35 —	id.	
	Per un corso di 20 o più rappresentazioni o altri trattenimenti:			
	per i teatri di prim'ordine	250 —	id.	
	» » di second'ordine . .	150 —	id.	
	» » di terz'ordine	80 —	id.	

N. d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
19	Licenze di che agli articoli 37, 38 e 39 della legge sulla pubblica sicurezza per spettacoli e trattenimenti pubblici in luoghi diversi dai teatri, con o senza pagamento di un prestabilito prezzo di ingresso:			
	Nei comuni aventi una popolazione non superiore a 10.000 abitanti	15 —	ordinario	Queste disposizioni sono applicabili anche ai cinematografi. Quando trattasi di spettacoli con marionette o burattini, per assistere ai quali non si richiede un prezzo superiore ai cent. 30 a persona, la tassa è ridotta al quinto e non è mai minore di L. 6.
	superiore a 10.000 abitanti e non a 50.000 . . .	30 —	id.	
	superiore a 50.000 abitanti	50 —	id.	
20	Domanda di *nulla osta* per rappresentare al pubblico pellicole cinematografiche agli effetti della legge 25 giugno 1913, n. 785:			
	per ogni metro lineare.	0 30	id.	Il provento si imputa per centesimi venti all'apposito capitolo amministrato dal ministero dell'interno e per centesimi dieci al capitolo tasse di concessioni governative.
20 *bis*	Revisione di copioni o scenari dei soggetti destinati ad essere tradotti in pellicole cinematografiche . . .			
	per la rappresentazione al pubblico:			
	per ogni copione	100. —	ordinario	Il provento si imputa all'apposito capitolo amministrato dal Ministero dell'Interno.
	VI. Sanità e pubblica sicurezza.			
21	Autorizzazione del prefetto ad aprire vendite di bevande alcooliche, di cui all'art. 1 della legge 19 giugno 1913, n. 632:			
	Per gli esercizi pubblici:			
	a) in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti	50. —	id.	
	b) negli altri comuni ed in tutte le frazioni di comune.	20. —	con marche	
	Per i rivenditori ambulanti	8. —	id.	
	Rinnovazione annuale delle licenze:			
	di che alla lettera *a*) . .	30. —	id.	
	» » *b*) . .	15. —	id.	
	di quelle rilasciate ai rivenditori ambulanti	6. —	id.	

N. d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
22	Dichiarazione di voler affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti somministrare alloggio per mercede e relative vidimazioni annuali:			
	per una sola stanza abitabile	5. —	con marche	
	per più stanze abitabili: ognuna	6. —	id.	
	per appartamenti: ognuno	30. —	id.	
23	Licenze per stabilire agenzie pubbliche di prestiti sopra pegno:			
	nei comuni aventi una popolazione:			
	non superiore a 20 000 abitanti.	100. —	ordinario	
	superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti.	200. —	id.	
	superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti.	500. —	id.	
	superiore a 100.000 abitanti	1000. —	id.	
	Vidimazione annuale delle dette licenze:			
	nei comuni aventi una popolazione:			
	non superiore a 20.000 abitanti.	20. —	con marche	

N. d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
	superiore a 20,000 e non a 50.000 abitanti	30 —	con marche	
	superiore a 50,000 e non a 100,000 abitanti	50 —	ordinario	
	superiore a 100,000 abitanti	100 —	id.	
24	Dichiarazione di volere aprire ed esercitare altre agenzie pubbliche ed uffici pubblici di affari:			
	nei comuni aventi una popolazione:			
	non superiore a 20,000 abitanti	50 —	id.	
	superiore a 20,000 e non a 50,000 abitanti	100 —	id.	
	superiore a 50,000 e non a 100,000 abitanti	200 —	id.	
	superiore a 100,000 abitanti	250 —	id.	
	Vidimazione annuale delle dette dichiarazioni:			
	nei comuni aventi una popolazione:			
	non superiore a 20,000 abitanti	10 —	con marche	
	superiore a 20,000 e non a 50,000 abitanti	15 —	id.	
	superiore a 50,000 e non a 100,000 abitanti	20 —	id.	
	superiore a 100,000 abitanti	25 —	id.	

N. d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
25	Decreto di approvazione di guardie particolari per la custodia della proprietà dei comuni, enti morali e privati, giusta l'art. 44 della legge 31 agosto 1917, n. 690, sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza:			
	per i comuni ed enti morali	15 —	ordinario	La tassa è dovuta per ogni guardia approvata.
	per i privati	30 —	id.	
26	Autorizzazione relativa al trasporto, tumulazione ed esumazione di cadaveri, concessa a richiesta di privati:			
	se rilasciata dal ministero dell'interno, o dal prefetto per delegazione del ministero, a sensi dell'art. 197 della legge (T.U.) 1° agosto 1907, n. 636	450 —	id.	
	se rilasciata dal prefetto nella propria competenza .	150 —	id.	
27	Decreto per tumulazione di cadaveri in località differenti dal cimitero, rilasciati a norma dell'art. 197 della citata legge	300 —	id.	La tassa è dovuta indipendentemente dall'altra di che al numero 26.
27 bis	Licenze, permessi ed autorizzazioni rilasciate dall'autorità di pubblica sicurezza o dal ministero dell'interno o dagli organi che ne dipendono ai sensi degli articoli 12, 21, 22, 24, 65 e 74 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, e degli articoli 13 e 24 del relativo regolamento 8 novembre 1889, n. 6517	5 —	con marche	
	VII. - Passaporti e legalizzazioni.			
28	Rilascio e rinnovazione dei passaporti per l'estero . . .	25 —	id.	Per le esenzioni vedi gli art. 13 e 14 della legge.
	Vidimazione dei passaporti esteri:			
	di 1ª classe	10 —	id.	
	di 2ª classe	2 —	id.	
29	Legalizzazione delle firme apposte sugli atti e documenti formati nello Stato per prodursi all'estero, oppure formati all'estero per valere nello Stato:			La tassa è dovuta per ogni legalizzazione, senza riguardo al numero delle firme legalizzate.
	se concernenti lo stato civile	5 —	id.	Per le esenzioni vedi gli articoli 15, 16 e 17 della legge.
	in ogni altro caso . . .	10 —	id.	
30	Legalizzazione delle firme sia di privati, sia di funzionari o di pubblici ufficiali apposte agli atti e documenti non contemplati nel precedente n. 29, richiesta nell'interesse di privati o di amministrazioni non governa-			

N. d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
	native, ai ministeri, alle autorità civili o giudiziarie e ad ogni altro ufficio governativo, provinciale e comunale	2 —	con marche	Per le esenzioni vedi al precedente n. 29.
31	Autenticazione da parte del sindaco delle fotografie attaccate sul passaporto per l'interno, ai sensi dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1147	2 —	id.	Per le esenzioni vedi articolo 15 della legge. Per la legalizzazione della firma del titolare non è dovuta altra tassa.
	VIII. - Commercio ed industria.			
32	Prima vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari, di che all'art. 23 del codice di commercio, e dei libri tenuti dagli amministratori delle società commerciali a norma dell'art. 140 dello stesso codice	8 —	id.	La tassa è dovuta per ciascun volume vidimato.
33	Vidimazione annuale del libro giornale prescritta dall'articolo 23 del codice di commercio	4 —	id.	La marca si annulla con bollo ad inchiostro grasso dell'autorità giudiziaria o del notaio che procedono alla vidimazione.
34	Trascrizione nel registro delle società commerciali di che agli articoli 90 e 91 del co-			

N. d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
	dice di commercio ed agli articoli 2, 7 e 8 del regolamento 27 dicembre 1882, n. 1139:			
	a) di una società in nome collettivo ed in accomandita semplice:			
	fino a L. 50,000 di capitale	40 —	ordinario	
	con capitale superiore a L. 50,000	100 —	id.	
	b) di una società in accomandita per azioni o di una società anonima:			
	fino a L. 250,000 di capitale	150 —	id.	
	oltre L. 250,000 e fino ad 1 milione	300 —	id.	
	oltre L. 1,000,000 . . .	500 —	id.	
35	Trascrizione degli atti traslativi o dichiarativi della proprietà delle navi, dei contratti di pegno delle medesime, di quelli di cambio marittimo e di costruzione di navi	20 —	id.	La tassa è dovuta per ciascun atto trascritto.
36	Decreto Reale di autorizzazione per l'istituzione di borse di commercio . . .	700 —	id.	
37	Decreto Reale per autorizzazione delle borse e camere di commercio a vendere effetti pubblici alle « grida » o merci all'incanto	700 —	id.	

N. d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
37 *bis*	Autorizzazione del ministro del tesoro per l'impianto di sedi e succursali di banche straniere in Italia a norma del decreto reale 4 settembre 1919, n. 1620:			
	Se il capitale assegnato alla gestione nel territorio del regno non supera le lire 500,000.	1,000 —	ordinario	Nel caso di aumento di capitale, su questo aumento è dovuta la differenza di tssa. L'approvazione delle eventuali modificazioni non importanti aumenti di capitale è soggetta al quinto della tassa controindicata.
	Se supera le L. 500,000 e non le L. 1,000,000	2,000 —	id.	
	Per ogni L. 500,000 in più o frazione di L. 500,000.	1,000 —	id.	
38	Iscrizione dei mediatori nel ruolo delle camere di commercio:			
	per ogni cento lire della cauzione da essi prestata, siano, o no, agenti di cambio.	2 —	ordinario	Col minimo di lire 80 e col massimo di lire 1000.
39	Decreto che accredita gli agenti di cambio e i notai presso l'amministrazione del debito pubblico a sensi dell'articolo 204 del regolamento generale del debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298:			
	se presso la direzione generale	150 —	id.	
	se presso le intendenze di finanza	50 —	id.	
40	Concessione di *aperiatur* di zolfare, giusto il rescritto sovrano 26 aprile 1852 « per il diritto di regalia sulle zolfare nel Regno delle due Sicilie »	150 —	id.	La tassa è da pagarsi una sola volta in ragione di ogni nuova miniera di zolfo e non già per ogni foce, prima di fare il saggio e di aprire la zolfara. Non è dovuta tassa per gli scavi diretti alla semplice esplorazione del minerale. Per le zolfare in cui si incominci la fusione delle prime cataste senza aver

N. d'ordine 1	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa 2	TASSA — Lire 3	MODO di pagamento 4	NOTE 5
				corrisposta la tassa di *a-periatur* si incorre in una pena eguale al doppio della tassa medesima aumentato di un quinto.
41	Deliberazione relativa a fiere e mercati, giusta la legge 17 maggio 1866, n. 2933:			
	a) per istituzione di fiere e mercati:			La tassa è dovuta per ciascuna nuova fiera o nuovo mercato.
	in comuni aventi popolazione:			
	non superiore a 5000 abitanti	40 —	ordinario	
	superiore a 5000 e non a 10,000 abitanti	80 —	id.	
	superiore a 10,000 e non a 30,000 abitanti. . . .	160 —	id.	
	superiore a 30,000 e non a 60,000 abitanti	200 —	id.	
	superiore a 60,000 abitanti	300 —	id.	
	b) per il cambiamento in modo permanente di fiere e mercati:			La tassa è dovuta per ciascuna fiera o mercato cui si riferisce il cambiamento in modo permanente.
	in comuni aventi una popolazione:			
	non superiore a 5000 abitanti	20 —	id.	
	superiore a 5000 e non a 10,000 abitanti	40 —	id.	

N. d'ordine 1	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa 2	TASSA — Lire 3	MODO di pagamento 4	NOTE 5
	superiore a 10,000 e non a 30,000 abitanti	80 —	ordinario	
	superiore a 30,000 e non a 60,000 abitanti	100 —	id.	
	superiore a 60,000 abitanti.	150 —	id.	
	IX. — Proprietà industriale.			
	PRIVATIVE INDUSTRIALI:			
42	*a*) Attestato di privativa:			
	Tassa proporzionale da pagarsi per una sola volta al momento della presentazione della domanda della privativa in ragione del numero degli anni per cui questa è chiesta:			
	per ciascun anno	11.50	id.	
	Tassa annuale:			
	per ciascuno dei primi tre anni (1°, 2° e 3°)	46 —	id.	La tassa del primo anno è da pagarsi contemporaneamente a quella proporzionale al momento della presentazione della domanda dell' attestato.
	per ciascuno dei successivi tre anni (4°, 5° e 6°) .	74.75	id.	Le annualità successive sono da pagarsi con anticipazione il primo giorno di ciascun anno di durata della privativa e seguono il triennale aumento, anche se la privativa sia prolungata.
	per ciascuno dei successivi tre anni (7°, 8° e 9°).	103.50	id.	
	per ciascuno dei successivi tre anni (10°, 11° e 12°).	132.25	id.	
	per ciascuno dei rimanenti tre anni (13°, 14° e 15°).	161 —	id.	

N. d'ordine 1	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa 2	TASSA — Lire 3	MODO di pagamento 4	NOTE 5
	b) Attestato completivo . . .	23 —	ordinario	
	c) Attestato di riduzione . .	46 —	id.	
	d) Attestato di prolungamento	46 —	id.	Oltre alla tassa proporzionale ed a quella annuale di che alla lettera *a*).
	e) Copia di attestato sottoscritta dal capo dell'ufficio incaricato e rilasciata agli intesessati:			
	per ogni copia oltre la prima	17.25	id.	La prima copia è gratuita.
	f) Pubblicazione del trasferimento di diritti di privativa	5.75	id.	A titolo di spese di pubblicazione.
	g) Reclamo contro il rifiuto o la sospensione del rilascio dell'attestato di privativa	—	id.	A titolo di deposito deve versarsi la somma di lire 50, da restituirsi in caso di accoglimento del ricorso.
	MARCHI E DISTINTIVI:			
43	a) Attestato del deposito del marchio od altro segno distintivo dei prodotti di una industria o di un commercio o degli animali di una razza:			
	per ciascun segno o marchio distintivo	46 —	id.	La somma è da pagarsi a titolo di tassa e spese.
	b) Trascrizione della dichiarazione da parte dell'avente causa o del suo successore industriale o commerciale di voler conservare il marchio del loro autore.	2.30	ordinario	
	c) Registrazione internazionale di marchi di fabbrica o di commercio da operarsi col mezzo dell'ufficio speciale della proprietà industriale:			
	per ogni marchio	69 —	id.	
	per ogni marchio, oltre il primo, di cui sia richiesta la registrazione contemporaneamente dallo stesso titolare	34. 50	id.	
44	DISEGNI E MODELLI DI FABBRICA:			
	a) Attestato di privativa per nuovi disegni e modelli:			
	per ogni attestato	11.50	id.	La somma è da pagarsi a titolo di tassa e spese.
	b) Trascrizione della dichiarazione emessa dai successori o aventi causa di voler conservare la privativa del loro autore, di che alla lettera *a*).	1.15	id.	
	c) Copie dell'attestato:			
	per ogni copia oltre la prima	11.50	id.	La prima copia è gratuita.

N. d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
	d) Reclamo contro il rifiuto o la sospensione del provvedimento richiesto	—	ordinario	A titolo di deposito deve versarsi la somma di lire 50, da restituirsi in caso di accoglimento del ricorso.
	X. **Diritti — di autore.**			
45	a) Dichiarazione di riserva di diritti d'autore sopra una determinata opera:			
	per ciascuna opera:	2.30	id.	
	Se la dichiarazione si riferisce alle opere periodiche ed alle raccolte indicate nella seconda parte dell'articolo 24 della legge 19 settembre 1882, n. 1012.	—	id.	Oltre la tassa, di lire 2,30, all'atto in cui viene presentata la dichiarazione è da pagarsi altra eguale tassa in ciascuno degli anni successivi all'atto del deposito della parte pubblicata nel corso dell'anno, finchè la tassa per ogni opera non abbia raggiunta la somma di lire 11.50.
	b) Dichiarazione — emessa dall'autore di un'opera adatta a pubblico spettacolo, d'un'azione coreografica e di qualunque composizione musicale o emessa dai suoi aventi causa — affinchè la rappresentazione o l'esecuzione del lavoro formante oggetto del suo diritto sia proibita a chiunque non rilasci alla Prefettura la prova scritta del suo consenso:			
	per ciascun'opera o azione coreografica o composizione musicale	11.50	ordinario	Questa tassa è dovuta quand'anche la dichiarazione sia unita a quella di cui alla lettera a).
	c) Dichiarazione da parte di chi intende riprodurre o mettere in vendita, senza il consenso di chi abbia il diritto d'autore, un'opera riguardo alla quale sia cominciato il secondo periodo indicato nell'art. 9 della legge guindicata	2.30	id.	
	d) Istanza alla Prefettura per far dare pubblica notizia di mutazioni relative a diritto di autore	—	id.	È dovuta per ogni istanza a titolo di refusione delle spese di pubblicazione, una tassa eguale a quella di cui alla lettera a):
	e) Domanda di copie, estratti o notizie relative ai documenti custoditi dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, od alle registrazioni da esso tenute rispetto ai diritti d'autore	2.30	id.	A titolo di refusione di spese.

N. d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
	XI. — Opere pubbliche.			
46	Dichiarazione che un'opera è di pubblica utilità:			
	se la spesa complessiva dell'opera fu prevista in somma non maggiore di lire 10,000.	15 —	ordinario	Non è dovuta tassa alcuna quando l' opera interessa esclusivamente lo Stato. I decreti di espropriazione e di occupazione di fondi di cui agli articoli 30, 48 e 53 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono sottoposti alla registrazione col pagamento delle tasse stabilite dalla legge di registro, prima che venga eseguita la trascrizione e la voltura nel catasto o nei libri censuari.
	se maggiore di 10,000 e non di 50,000	45 —	id.	
	se maggiore di 50,000 e non di 250,000	80 —	id.	
	se maggiore di 250,000 e non di un milione	150 —	id.	
	se maggiore di un milione fino a qualunque somma. .	200 —	id.	
47	Decreto di proroga di concessioni per espropriazioni di utilità pubblica	10 —	id.	
48	Decreto Reale che autorizza l'istituzione di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali	50 —	id.	
49	Decreto di proroga relativo alla concessione di che al numero precedente	10 —	id.	

N. d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
50	Decreto di omologazione dei progetti per costruzione e modificazione di argini e per altre opere idrauliche, quando la spesa non sia ad esclusivo carico dello Stato. (Articolo 57 della legge 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche).	30 —	ordinario	
51	Decreto di autorizzazione di rettilineamento e di nuove inalveazione di fiumi e torrenti, rivi e scolatoi pubblici. (Articolo 60 della legge 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche)	30 —	id.	
52	Autorizzazione per impianti di condutture elettriche (legge 7 giugno 1894, n. 232). .	100 —	id.	
	XII. Acque pubbliche.			
53	Concessione di derivare acque pubbliche e stabilire sulle medesime molini od altri opifici; di derivare acque da canali demaniali; di occupare tratti di spiaggia, di laghi ed altri simili provvedimenti;			
	se il canone annuo della concessione supera L. 2000.	100 —	id.	La tassa è dovuta indipentemente all'annuo canone o dal prezzo di vendita da corrispondersi all'erario.
	se supera L. 1000 e non 2000.	75 —	id.	
	se supera L. 500 e non 1000.	45 —	id.	

N. d'ordine 1	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa 2	TASSA — Lire 3	MODO di pagamento 4	NOTE 5
	se supera L. 200 e non 500.	30 —	ordinario	
	se non supera L. 200 . . .	25 —	id.	
	Sono soggetti alle stesse tasse i decreti di variazione a preesistenti derivazioni.			
54	Decreto che permette la navigaziane sui laghi, fiumi e canali;			
	con piroscafi	150 —	id.	
	con autoscafi	20 —	id.	La tassa è dovuta indipendentemente da quella di circolazione dell'autoscafo
55	Licenza per eseguire il trasporto di legnami (fluitazione):			
	a) tronchi sciolti a galla sulle acque di torrenti e rivi	30 —	id.	
	su fiumi e laghi	45 —	id.	
	b) annodati in zattere . .	70 —	id.	
56	Permesso per la formazione di pennelli e chiuse nell'alveo dei fiumi e torrenti, per la formazione di ripari a difesa delle sponde, per dissodamenti di terreno laterale ai fiumi e torrenti, per escavazione di rena e ghiaia ed in genere per la esecuzione delle altre opere e per gli atti di cui all'art. 97 della legge 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche	20 —	id.	

N. d'ordine 1	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa 2	TASSA — Lire 3	MODO di pagamento 4	NOTE 5
57	Autorizzazione per la conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazione dai fiumi e torrenti in chiuse stabili; per le nuove costrizioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali, di chiuse ad altre opere stabili per le derivazioni ed, in genere, per la esecuzione delle altre opere indicate nell'articolo 93 della suindicata legge sulle opere idrauliche . .	40 —	ordinario	
	XIII. - Spiaggie e lido del mare.			
58	Concessione per occupazione di tratti di lido del mare, dei porti, dei seni e spiaggie marittime:			
	per un tempo non maggiore di un anno	25 —	id.	
	per un tempo maggiore di 1 anno e non di 5 anni. . .	60 —	id.	La tassa è dovuta indipendentemente dall'annuo canone o dal prezzo dell'occupazione dovuta all'erario.
	per un tempo maggiore di 5 anni e non di 10 anni . .	150 —	id.	
	per un tempo maggiore di anni 10 e non di 20 anni . .	250 —	id.	
	per un tempo maggiore di anni 20 e per occupazione permanente	500 —	id.	

N. d'ordine 1	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa 2	TASSA — Lire 3	MODO di pagamento 4	NOTE 5
59	Licenza di scavare o estrarre arene, pietre, ghiaie e di fare qualunque altra escavazione lungo il lido o le spiaggie del mare o nel recinto dei porti, di che agli articoli 160 e 162 del Codice della marina mercantile	15 —	ordinario	La tassa non è dovuta per l'estrazione di sabbia o di ghiaia fatta nell'interesse diretto di un propietario di fabbricati o di terreni per lavori murari od agricoli nei medesimi, sempre che la quantità asportata non ecceda i cinquanta metri cubi.
	XIV. - Debito pubblico e Cassa depositi e prestiti.			
60	Decreto di autorizzazione di prestiti alle provincie, ai comuni, ai loro consorzi ed a qualunque altro ente o consorzio sulla cassa dei depositi e prestiti:			
	per ogni mille lire o frazioni di mille lire del prestito autorizzato	3 —	id.	
61	Decreto per trasformazione ed unificazione di debiti già contratti da provincie, comuni ed altri enti	30 —	id.	
62	Ricevute di titoli di rendita presentati all'amministrazione del debito pubblico per traslazione, tramutamento, annotazioni ed altre operazioni da eseguirsi presso la stessa amministrazione:			
	per ogni titolo di rendita depositato	2 —	con marche	Trattandosi di depositi di titoli per essere annotati di vincolo o di ipoteca, mediante semplice dichiarazione nei registri del debito pubblico, sono riscosse, oltre le tasse per le ricevute indicate nel presente numero, anche quelle stabilite dalla tariffa annessa alla legge di registro.
	Exequatur Placet			
63	Concessione di *exequatur* o regio *placet* sulle richieste e nell'interesse dei privati in materia ecclesiastica:			I decreti sono rilasciati gratuitamente a coloro che, nei modi previsti dal regolamento, provino il loro stato di povertà all'autorità che deve rilasciarli.
	Exequatur	60 —	ordinario	
	Placet	20 —	id.	
	Professioni arti e mestieri			
64	Autorizzazione per l'esercizio di professioni liberali nei			

N. d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
	casi in cui sia richiesta da leggi e regolamenti speciali.	75 —	ordinario	La tassa non è dovuta quando, per effetto della presente legge, sia l'esercizio della professione liberale sottoposto ad altra tassa speciale. Da questa tassa sono eccettuati gli insegnanti.
65	Autorizzazione all'apertura ed esercizio di una farmacia:			
	Nei comuni con popolazione:			
	non superiore a 5,000 abitanti	120 —	id.	Il prodotto si imputa ad uno speciale capitolo amministrato dal ministero dell'interno.
	superiore a 5,000 e non a 10,000 abitanti	600 —	id.	
	superiore a 10,000 e non a 15,000 abitanti	1,200 —	id.	
	superiore a 15,000 e non a 40,000 abitanti	1,800 —	id.	
	superiore a 40,000 e non a 100,000 abitanti:			
	a) entro la cinta daziaria	5,000 —	id.	
	b) fuori la cinta daziaria	2,500 —	id.	
	superiore a 100,000 abitanti			
	a) entro la cinta daziaria.	10,000 —	id.	
	b) fuori la cinta daziaria.	5,000 —	id.	

N. d'ordine	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	MODO di pagamento	NOTE
1	2	3	4	5
	VII Circolazione stradale ed aerea			
66	**Circolazione e guida sulle aree pubbliche di automobili, motocicli e altri veicoli semoventi:**			
	a) **licenze di circolazione per automobili ed altri veicoli semoventi senza guida di rotaie (esclusi i motocicli) di cui all'art. 18 del regolamento 2 luglio 1914, n. 811, per la esecuzione della legge 30 giugno 1912, n. 739, concernente la circolazione degli automobili.**	50 —	ordinario	**Le tasse di contro sono riscosse dagli uffici del registro contro rilascio di bollette i cui estremi devono essere riportati dalle prefetture nelle licenze e nei certificati prima del rilascio e della vidimazione annuale.**
	b) licenza di circolazione per motocicli di cui al predetto art. 18 del regolamento 2 luglio 1914, n. 811.	20 —	id.	
	c) certificato di idoneità a condurre automobili od altri veicoli semoventi senza guida di rotaie (esclusi i motocicli) di cui all'articolo 32 del regolamento predetto. . . .	20 —	id.	
	d) **certificato di idoneità a condurre motocicli di cui all'art. 32 del regolamento predetto.**	10 —	id.	
	Vidimazione annuale da parte delle prefetture, delle			Le licenze ed i certificati già rilasciati al giorno

N. d'ordine 1	INDICAZIONE degli atti soggetti a tassa 2	TASSA — Lire 3	MODO di pagamento 4	NOTE 5
	licenze e certificati predetti:			in cui entra in vigore la presente tabella devono assoggettarsi alla vidimazione, previo pagamento della relativa tassa, entro tre mesi dal giorno stesso. Le vidimazioni per gli anni successivi hanno luogo entro il 31 dicembre dell'anno anteriore a quello cui si riferiscono.
	di che alla lettera *a*). . .	25 —	con marche	
	di che alla lettera *b*). . .	10 —	id.	
	di che alla lettera *c*). . .	10 —	id.	
	di che alla lettera *d*). . .	5 —	id.	
67	Concessione governativa del brevetto di pilota civile:			
	I. di areoplano o di idrovolante:			
	a) valido per pilota di areoplano od idrovolante. . . .	20 —	con marche	
	b) valido per pilota areonauta	10 —	id.	
	c) valido per pilota comandante di 2ª classe . . .	25 —	id.	
	d) valido per pilota comandante di 1ª classe. . .	40 —	id.	
	II. di dirigibile:			
	a) valido per pilota di dirigibile	10 —	id.	
	b) valido per comandante di 3ª classe	20 —	id.	
	c) valido per comandante di 2ª classe	30 —	id.	
	d) valido per comandante di 1ª classe	40 —	id.	
	III. di pallone sferico. . . .	10 —	id.	
68	Concessione governativa della licenza d'esercizio di aeronavigazione per pilota di areoplano, idrovolante, dirigibile e pallone sferico. . .	30 —	con marche	
	Vidimazione annuale delle dette licenze.	10 —	id.	
69	Concessione governativa del certificato di navigabilità per aeromobili.	40 —	id.	
	Vidimazione annuale di detti certificati	20 —	id.	
70	Licenza pei conducenti di caldaie a vapore fisse o semifisse.	10 —	id.	

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro Segretario di Stato per le finanze
TEDESCO

ALLEGATO G.

Tasse di manomorta

Articolo unico.

Con effetto dal 1° gennaio 1920 l'aliquota della tassa dovuta dai corpi morali o stabilimenti di manomorta a termini dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge 13 settembre 1874, n. 2078 (testo unico) è determinata in lire sei, decimi ed addizionale compresi, per ogni cento lire della rendita soggetta a tassa.

Gl'istituti di carità o beneficenza di cui all'ultimo capoverso dell'indicato articolo soggiacciono, con effetto dal 1° gennaio 1920, alla tassa di centesimi settantacinque, decimi e addizionale compresi, per ogni cento lire della loro rendita imponibile.

Visto d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro Segretario di Stato per le finanze TEDESCO.

ALLEGATO H

Tasse sui velocipedi e altri veicoli meccanici

Art. 1.

Alle tariffe, allegati *A* e *B* alla legge 6 gennaio 1918, n. 135, (testo unico), per le tasse sui velocipedi e altri veicoli meccanici, sono rispettivamente sostituite le tariffe annesse al presente allegato, le quali entrano in vigore il 1° gennaio 1920.

Art. 2.

I contrassegni metallici di tassa per i velocipedi, motocicli, automobili ed autoscafi sono venduti al pubblico senza congegno di chiusura.

Il possessore è tenuto ad applicare e mantenere a sua cura e responsabilità il contrassegno metallico al veicolo in circolazione su area pubblica, nel posto prescritto, con un proprio mezzo di chiusura che lasci completamente visibile tutti i distintivi impressi nel contrassegno stesso.

Art. 3.

È fatto obbligo ai comuni, nell'atto in cui eseguono la vendita dei contrassegni di tassa per velocipedi, di provvedere al taglio del listello di alluminio che ostruisce il foro di una delle alette.

Gli acquirenti sono tenuti a rifiutare i contrassegni nei quali il taglio non sia stato eseguito.

La circolazione con contrassegno al quale non sia stato tolto il listello predetto è punita con la pena pecuniaria di lire venti oltre la perdita del contrassegno.

Art. 4.

La tassa ridotta per la circolazione di prova degli automobili e degli autoscafi è stabilita, senza alcuna distinzione di uso, nelle seguenti misure.

fino a 12 cavalli dinamici: automobili, L. 175; autoscafi, L. 90;

da oltre 12 e fino a 24 cavalli dinamici: automobili, L. 360; autoscafi, lire 180;

oltre 24 cavalli dinamici: automobili, L. 590; autoscafi, L. 295.

Art. 5.

La formula e le norme per l'accertamento del massimo di forza che il motore dei motocicli, automobili e autoscafi può sviluppare, e che deve essere assoggettato a tassa annuale secondo l'annessa tariffa, sono stabilite con decreto reale.

Le quote fisse di compartecipazione alle tasse, di cui alle annesse tariffe, in favore dei comuni e delle provincie restano determinate in conformità alla tabella allegato *C* alla legge 6 gennaio 1918, n. 135 (testo unico), per le tasse sui velocipedi, motocicli, automobili e autoscafi.

Tutte le disposizioni e le sanzioni della legge ora citata e del regolamento approvato con regio decreto 31 agosto 1910, n. 642, restano in vigore, in quanto non sia diversamente stabilito col presente allegato.

Art. 6.

Le disposizioni sovra indicate entrano in vigore il 1° gennaio 1920.

Visto d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro Segretario di Stato per le finanze
TEDESCO

TARIFFA delle tasse sui velocipedi e macchine od apparecchi ad essi assimilabili

(*in vigore dal 1° gennaio 1920*)

Avvertenza. — Le tasse stabilite dalla presente tariffa sono comprensive di decimi e dell'addizionale.

Articoli della tariffa	INDICAZIONE DEI VEICOLI	Tasse annuali in misura fissa	Tasse annuali in misura proporzionale
1	2	3	4
	Velocipedi e macchine od apparecchi ad essi assimilabili.	Lire	Lire
1	ad un posto	10 —	
2	a più di un posto: per ogni posto		10 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro Segretario di Stato per le finanze
TEDESCO

Tariffa delle tasse sui motocicli, automobili ed autoscafi

(in vigore dal 1° gennaio 1920).

AVVERTENZE. — I. Le tasse stabilite dalla presente tariffa sono comprensive di decimi ed addizionale. II. Allorchè la somma totale delle tasse per qualsiasi titolo liquidate presenti una frazione minore di una lira, questa frazione dev'essere computata per una lira intera.

Articoli della tariffa	INDICAZIONE DEI VEICOLI SOGGETTI A TASSA — Specie	Uso	Forza	TASSE ANNUALI (L'importo complessivo delle tasse si ottiene sommando la tassa fissa di che alla colonna 5 con l'importo della tassa proporzionale di che alla colonna 6) — In misura fissa	In misura proporzionale sopra ogni cavallo dell'intera forza	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
1	2	3	4	5	6	
				Lire	Lire	
	Motocicli					
1	Motocicli e motociclette a sè stanti. . . .	Qualunque uso . .	Se il motore sviluppi:			Nell'applicazione delle tasse di che agli articoli 1 e 2 della presente tariffa si tiene conto del massimo di forza che il motore può sviluppare.
			non più di 3 cavalli dinamici . . .	50 —	—	
			più di 3 ma non più di 6 cav. dinam.	75 —	—	
			più di 6 cavalli dinamici	100 —	—	
2	Motocicli e motociclette con carozzetta laterale o a rimorchio . . .	Qualunque uso . . .	Se il motore sviluppi:			
			non più di 3 cavalli dinamici . . .	75 —	—	
			più di 3 ma non più di 6 cav. dinam.	115 —	—	
			più di 6 cavalli dinamici	150 —	—	
	Automobili.					
3	Vetture automobili. . . .	Ad uso privato . . .	Se il motore sviluppi:			Nell'applicazione della tassa ai veicoli di che all'articolo 3 della presente tariffa si tiene conto del massimo di forza che il motore può sviluppare. Le tasse corrispondenti sono dovute altresì per le vetture ed i carri automobili di che agli articoli 4 e 5 della presente tariffa, ogni qualvolta risulti che l'uso rispettivamente ivi indicato non sia esclusivo e permanente.
			non più di 9 cavalli dinamici . . .	150 —	5 —	
			più di 9 ma non più di 12 cavi dinam.	200 —	5 —	
			» 12 » 16 »	250 —	10 —	
			» 16 » 24 »	300 —	10 —	
			» 24 » 50 »	300 —	15 —	
			» 50 » 60 »	300 —	20 —	
			» 60 cavalli dinamici.	600 —	20 —	

Articoli della tariffa	INDIGAZIONE DEI VEICOLI SOGGETTI A TASSA			TASSE ANNUALI L'importo complessivo delle tasse si ottiene sommando la tassa fissa di che alla colonna 5 con l'importo della tassa proporzionale di che alla colonna 6.		NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
	SPECIE	USO	FORZA	In misura fissa	In misura proporzionale sopra ogni cavallo dell'intera forza	
1	2			5	6	
				Lire	Lire	
4	Vetture automobili	Ad uso pubblico esclusivo e permanente di linea regolare non postale e da piazza.	Se il motore sviluppi:			Nell'applicazione della tassa di che agli articoli 4 e 5 della presente tariffa si tiene conto del massimo di forza che il motore può sviluppare.
			non più di 9 cavalli dinamici . .	75 —	2 —	Il riconoscimento delle condizioni richieste per l'applicazione delle tasse di che agli articoli stessi, compete al ricevitore del registro il quale ha diritto di esigere le prove occorrenti per la dimostrazione *dell'uso pubblico esclusivo e permanente, di linea regolare (non postale) e da piazza* e *dell'uso di trasporto di merci esclusivo e permanente*. Ove il ricevitore del registro rifiuti l'applicazione delle tasse suddette e ritenga invece applicabili quelle di che all'articolo 3, il possessore può ricorrere all'intendente di finanza che decide inappellabilmente.
			più di 9 ma non più di 12 cav. dinam.	90 —	2 —	
			» 12 » 16 »	110 —	4 —	
5	Carri automobili da trasporto, furgoni ed altri veicoli automobili . . .		» 16 » 24 »	125 —	4 —	
			» 24 » 50 »	125 —	6 —	
			» 50 » 60 »	125 —	8 —	
		Ad uso esclusivo e permanente di trasporto di merci	» 60 cavalli dinamici	225 —	8 —	
	Autoscafi.					
6	Autoscafi . . .	Ad uso privato . . .	Se il motore sviluppi:			Nel calcolare la forza dei motori degli autoscafi con le formule in uso per gli automobili si tiene conto della loro velocità normale differente da quella degli automoboli.
			non più di 3 cavalli dinamici . .	50 —	—	
			più di 3 ma non più di 6 cav. dinam.	75 —	—	
			più di 6 cavalli dinamici	—	—	E' dovuta una tassa annuale ragguagliata alle metà di quella fissata per le vetture automobili ad uso privato (articolo 3).
7	Autoscafi . . .	Destinati con l'autorizzazione del ministero dei lavori pubblici o del ministero della marina a linee regolari di trasporto di passeggeri sui fiumi, laghi, canali, lagune e coste marittime nazionali, nonchè quelli destinati in servizio di posteggio e trasporto di merci	Se il motore sviluppi:			E' dovuta una tassa annuale ragguagliata al quarto di quella fissata per le vetture automobili ad uso privato (articolo 3).
			non più di 3 cavalli dinamici. . .	25 —	—	
			più di 3 ma non più di 6 cav. dinam.	40 —	—	
			più di 6 cavalli dinamici.	—	—	

Visto, d'ordine di di Sua Maestà:
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
TEDESCO

ALLEGATO I.

Tassa di bollo sulle acque minerali

Articolo unico.

A partire dal 1° gennaio 1920 le disposizioni del decreto luogotenenziale 24 novembre 1918, n. 2086, che ha istituito una tassa di bollo sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vino e liquori tanto nazionali che esteri, sono estese alle bottiglie ed altri recipienti che contengono acque minerali naturali o artificiali tanto nazionali che estere, quando siano chiusi o muniti di etichetta o capsula od altra marca di qualunque forma e con qualunque indicazione.

Sono esenti dalla tassa anzidetta le bottiglie od altri recipienti contenenti acque minerali che si usano esclusivamente dietro prescrizione medica ed in dosi definite, come le semi-purgative, le sulfuree, le bromo-iodurate e le arsenicali.

Visto d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro Segretario di Stato per le finanze
TEDESCO.

ALLEGATO L

Tasse sulle assicurazioni.

Art. 1.

Le aliquote di tassa sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi indicate negli articoli 3, nn. I, II e III, 13, nn. I, II, III e IV, 16 e 23 della legge 26 gennaio 1896, n. 44, sono sostituite con le aliquote indicate nella annessa tariffa.

Art. 2.

La tassa stabilita dall'annessa tariffa per le assicurazioni marittime si applica anche alle assicurazioni marittime fatte all'estero per merci imbarcate su navi di bandiera estera quando la merce sia trasportata per conto di persone o ditte italiane, e l'assicurazione sia stata da esse assunta.

Art. 3.

Per le assicurazioni diverse da quelle marittime, nelle quali concorrano gli estremi voluti per la loro tassabilità ai sensi dell'art. 1 della su citata legge, quando siano fatte direttamente all'estero con società o ditte straniere, comprese quelle che hanno nel Regno il rappresentante, mandatario o corrispondente, la denunzia dell'ammontare del premio e degli accessori riscosssi dall'assicuratore estero, ed il pagamento della corrrispondente tassa, debbono essere eseguiti dall'assicurato all'ufficio del registro del distretto in [illegible] ha il suo domicilio.

[illegible] nuncia è da presentarsi volta per volta che l'assicurato fa [illegible] ti di premi ed accessori all'assicuratore estero e nel ter[illegible] un mese dal giorno in cui questi pagamenti vengono effet[illegible] tassa relativa deve pagarsi contemporaneamente alla de[illegible]

[illegible] fronto dell'assicurato, solidalmente con la società o ditta [illegible] rice, sono applicabili, nel caso previsto dal presente arti[illegible] sopratasse stabilite dal 1°, 2° e 4° comma dell'art. 21 della [illegible] gge.

Art. 4.

Le quietanze di somme assicurate di cui nell'art. 16 della legge 26 gennaio 1896, n. 44, debbono essere presentate, pel pagamento della tassa ivi stabilita, esclusivamente all'ufficio del registro del distretto nel quale la società o ditta ha la sede o la rappresentanza.

Per le società o ditte assicuratrici aventi più sedi o rappresentanze, tale presentazione è fatta all'ufficio della sede o rappresentanza principale; e ove le sedi o rappresentanze siano indipendenti nei rapporti contabili l'una dall'altra, ciascuna di esse presenta le proprie quietanze al rispettivo ufficio del registro.

La detta presentazione, col contemporaneo pagamento della tassa, deve avere luogo entro il trimestre successivo a quello in cui la quetanza è stata rilasciata, sia nel Regno, sia all'estero.

Le quietanze debbono essere accompagnate da elenco descrittivo in due esemplari muniti della firma del rappresentante legale della società o ditta assicuratrice.

Uno di tali esemplari è dall'ufficio del registro restituito, con ricevuta della tassa complessiva, all'assicuratore.

Su ciascuna delle quietanze poi viene fatto dall'ufficio del registro menzione degli estremi di registrazione del rispettivo elenco e della tassa pagata per ciascuna quietanza.

Art. 5.

Per il mancato pagamento della tassa sui contratti vitalizi nei modi e termini stabiliti dall'art. 23 della citata legge 26 gennaio 1896 è applicabile la sopratassa comminata dall'art. 10 della legge stessa nei riguardi dei contratti di assicurazioni marittime.

Art. 6.

Le società, compagnie ed altri assicuratori che fanno operazioni di assicurazioni marittime, i loro agenti od incaricati, e gli agenti di cambio, i sensali e mediatori di assicurazioni marittime hanno l'obbligo di esibire ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, ad ogni richiesta, il repertorio prescritto dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 26 gennaio 1896, n. 44, e di permettere che ne facciano l'esame e lo pongano a riscontro coi rimanenti libri, con le polizze originali, con le quietanze e con tutti gli altri atti, scritti e carte dell'azienda d'assicurazione.

Devono inoltre, ove richiesti, somministrare ai funzionari dell'amministrazione le indicazioni e gli elementi tutti necessari per accertare che il repertorio corrisponda alle scritture e agli atti anzidetti.

In caso di rifiuto all'adempimento, anche parziale, di queste disposizioni si procede a norma dell'art. 48, secondo comma, del testo unico della legge sulle tasse di bollo 6 gennaio 1918, n. 135.

Per tale contravvenzione le società, compagnie ed altri assicuratori incorrono, ogni volta nella pena pecuniaria di lire 1000, i loro agenti od incaricati, gli agenti di cambio, sensali e mediatori di assicurazione, in quella di lire 500.

Art. 7.

Le disposizioni sovra indicate entrano in vigore il 1° gennaio 1920, e le tasse contemplate negli articoli 3 a 6 della tariffa sono dovute anche per i premi a scadere delle polizze in corso al detto giorno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro Segretario di Stato per le finanze
TEDESCO.

Tariffa delle tasse sulle assicurazioni.

Ramo di assicurazioni	Art. della tariffa	Indicazione dei contratti	Tassa proporzionale per ogni 100 lire	Tassa proporzionale per ogni 1000 lire	Norme speciali per la liquidaz. della tassa
Assicurazioni marittime	1	(Art. 3, nn. I e III, della legge 26 gennaio 1896, n. 44) Assicurazioni marittime a premio fisso e mutue nelle quali il premio sia dichiarato, compresi i trasporti promiscui per mare e per terra, fiumi o laghi, quando in ragione del tratto di mare o di terra da percorrersi prevalga in esso il rischio marittimo — Rinnovazioni e prolungamenti delle dette assicurazioni .	1.35	—	La tassa deve essere liquidata una volta tanto sull'ammontare del premio accumulato per la durata dell'assicurazione. La tassa si applica con le norme stabilite dall'art. 3, numeri I e III, della legge.
	2	(Art. 3, nn. II e III, della legge 26 gennaio 1896, n. 44) Assicurazioni marittime mutue nelle quali il premio non sia dichiarato — Rinnovazioni e prolungamenti delle dette assicurazioni	—	1.35	La tassa deve essere liquidata per una volta tanto, sulla somma assicurata, con le norme stabilite dall'art. 3, nn. II e III, della legge.
Assicurazioni diverse dalle marittime.	3	(Art. 13, n. I della legge 26 gennaio 1896, n. 44) Assicurazioni di trasporti sui fiumi e laghi e per terra, compresi i trasporti promiscui per mare e per terra, fiumi o laghi, quando in ragione del tratto di mare o di terra da percorrersi prevalga in esse il rischio terrestre	16.20	—	La tassa deve essere liquidata sull'ammontare totale del premio pagato con le norme stabilite dagli articoli 13, numero I, secondo comma ed ultimo comma, e 14 della legge
Assicurazioni diverse dalle marittime	4	(Art. 13, n. II, della legge 26 gennaio 1896, n. 44). Assicurazioni contro le disgrazie accidentali e tutte le altre assicurazioni sulla vita di qualunque specie, a premio fisso o mutue (continue).	1.35	—	La tassa deve essere liquidata sull'ammontare di ciascun pagamento del premio con le norme stabilite degli articoli, 13 ultimo comma, e 14 della legge.
	5	(Art. 13, n. III, della legge 26 gennaio 1896, n. 44). Assicurazioni contro i danni della mortalità del bestiame e assicurazioni dei prodotti annuali del suolo contro i danni delle intemperie . .	1.35	—	La tassa deve essere liquidata sull'ammontare di ciascun pagamento del premio con le norme stabilite dagli articoli 13, ultimo comma, e 14 della legge.
	6	(Art. 13, n. IV, della legge 26 gennaio 1896, n. 44). Assicurazioni contro i danni dell'incendio e contro quelli ad essi parificati dalla legge siavi o no convenzione contraria a questa parificazione: assicurazioni contro le conseguenze dei danni degli incendi ed in genere, qualunque altra assicurazione a premio fisso o mutua non contemplata in questo e nei precedenti articoli 3 a 5 . .	15.—	—	La tassa deve essere liquidata sull'ammontare di ciascun pagamento del premio con le norme stabilite dagli articoli 13, ultimo comma, e 14 della legge.

Ramo di assicurazioni	Art. della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	Tassa proporzionale per ogni 100 lire	Tassa proporzionale per ogni 1000 lire	Norme speciali per la liquidaz. della tassa
Assicurazioni diverse dalle marittime.	7	(Art. 16 della legge 26 gennaio 1896 n. 44) Quietanze rilasciate dagli assicurati o loro aventi causa agli assicuratori per il pagamento di somme assicurate in dipendenza di contratti di assicurazioni diverse dalle marittime, quando siano esenti dalle formalità del registro, giusta la legge 20 maggio 1897, n. 217	0.45	—	La tassa deve essere liquidata sulla somma totale per la quale viene rilasciata quietanza con le norme stabilite dall'art. 16 penultimo comma, della legge.
Contratti vitalizi.	8	(Art. 23 della legge 26 gennaio 1896 n. 44) Polizze private staccate da registri a madre o figlia per contratti vitalizi stipulati dalle compagnie di assicurazioni si nazionale che estere, le quali abbiamo adempiuto alle condizioni stabilite per essere legalmente costituite per potere operare nel Regno.	0.70	—	La tassa deve essere liquidata per una volta tanto sulla somma capitale che forma il corrispettivo delle annualità vitalizie, con le norme stabilite dall'art. 23 terz'ultimo comma, della legge.

Avvertenze. — La cifra indicante l'ammontare della tassa è comprensiva di decimi e di addizionale.

Allorchè il totale delle tasse presenta una frazione minore di una lira, questa frazione è computata per una lira intera se raggiunga o superi i centesimi 50, ed è abbandonata se inferiore a centesimi 50.

Agli effetti dell'esercizio della rivalsa di che all'art. 22 della legge, le tasse stabilite dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente tariffa devona computarsi per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:

TEDESCO.

Il numero 2177 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 24 novembre 1918 n. 2086, 23 febbraio 1919, n. 299 e 22 giugno 1919 n 1142, relativi alla istituzione di una tassa di bollo sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vini e liquori;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze:

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 24 novembre 1918, n. 2086, è sostituito il seguente:

È soggetto a tassa di bollo ogni bottiglia od altro recipiente che contenga champagne ed altri vini spumanti, vini marsala, vermouth e liquori anche se aventi questi ultimi un contenuto in alcool inferiore al 21 0[0 del volume, tanto nazionali che esteri.

Art. 2.

I prezzi di vendita al pubblico dei vini e liquori nazionali ed esteri indicati nella tariffa stabilita dall'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 24 novembre 1918, n. 2086, si riferiscono alle bottiglie od altro recipiente simile.

Per i recipienti di capacità superiore ad un litro comprese le damigiane, il prezzo indicato nella tariffa predetta si intende ragguagliato a litro.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1º dicembre 1919 e sarà presentato al Parlamento, insieme con quelli 24 novembre 1918, n. 2086, 23 febbraio 1919, n. 299 e 22 giugno 1919, n. 1142, per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2165 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di apprestare mezzi occorrenti per fronteggiare i bisogni del tesoro e le deficienze di bilancio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli del tesoro e del-

l'industria, commercio, lavoro, approvvigionamenti o consumi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dato valore di legge alle disposizioni contenute nei seguenti allegati, firmati, d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze:

Allegato *A*. - Imposta di consumo su tessuti di lusso e sui guanti;

Allegato *B*. - Provvedimenti relativi all'imposta di fabbricazione della birra;

Allegato *C*. - Aumento del diritto doganale di statistica.

Art. 2.

Le disposizioni contemplate negli allegati indicati nell'articolo precedente sono applicabili a partire dal giorno rispettivamente stabilito negli allegati stessi.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze saranno inscritti, con decreti del ministro del tesoro, gli stanziamenti necessari per l'esecuzione dei provvedimenti approvati col presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento entro il mese di dicembre 1919 per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Allegato A.

Imposta di consumo su tessuti di lusso e sui guanti.

Art. 1.

È stabilita un'imposta di consumo sui seguenti prodotti, nella misura per ciascuno di essi indicata:

1. Tessuti di seta d'ogni specie o con seta in misura superiore al 50 0[0, per ogni metro L. 2.

2. Maglie di seta in pezza, velluti di seta, e maglie e velluti misti con seta in misura superiore al 50 0[0, id. L. 4.

3. Tessuti d'ogni specie misti con seta in misura non più d 50 0[0, id. L. 1.

4. Maglie in pezza e velluti, misti con seta in misura di non più di 50 0[0, id. L. 2.

5. Pizzi, tulli, crespi e merletti, di seta o misti con seta in qualsiasi proporzione, id. L. 5.

6. Galloni, nastri, treccie, frangie e altre guarnizioni a passamano e striscie ricamate di seta o misti con seta in qualsiasi proporzione, id. L. 0.15.

7. Pizzi, merletti e striscie ricamate, di cotone, di lino e di lana, id. L. 0,05.

8. Calze e guanti, di seta o misti con seta in qualsiasi proporzione, per paio L. 3.

9. Guanti di pelle da donna, lunghi per coprire il braccio, id. L. 3.

10. Altri guanti di pelle, id. L. 1,50.

11. Guanti di cotone, di lino o di lana, id. L. 1.

I tessuti, le maglie, i velluti e i pizzi e tulli in pezza, di altezza superiore a metri 1,30 sono tassati in ragione di due metri per ogni metro di lunghezza.

Agli effetti della presente disposizione non si fa differenza fra seta e cascami di seta.

Art. 2.

L'imposta è dovuta, per i prodotti nazionali, dal fabbricante sulla quantità degli stessi prodotti che escono dalla fabbrica per consumo nel Regno.

Sui prodotti importati dall'estero l'imposta è riscossa dalla dogana all'atto dell'importazione.

Art. 3.

Entro cinque giorni da quello in cui entreranno in vigore le presenti disposizioni, chiunque fabbrichi o intenda essere autorizzato a fabbricare i prodotti specificati all'art. 1, deve farne denuncia scritta all'Intendenza di finanza della rispettiva Provincia.

Nella denuncia si dovrà indicare:

a) il cognome e il nome del fabbricante o la ditta che fa la denuncia;

b) il luogo nel quale si trova la fabbrica;

c) la qualità dei prodotti, fra quelli specificati all'art. 1 che si fabbricano o s'intende di fabbricare;

d) la quantità degli stessi prodotti che, all'atto della denuncia, si trovino già ultimati nei locali di fabbrica o in altri locali di deposito o di vendita tenuti dal fabbricante.

Art. 4.

Ricevute le denuncie prescritte all'art. 3, l'intendente di finanza, valendosi di funzionari delle dogane e di ufficiali della guardia di finanza, provvederà perchè, presso ciascuna delle fabbriche denunciate, sia effettuato al più presto l'inventario dei prodotti soggetti all'imposta che si trovino nelle condizioni previste alla lettera *d*) del detto art. 3.

L'inventario dovrà essere compilato in contraddittorio col fabbricante o con un suo rappresentante, il quale dovrà sottoscriverlo insieme col funzionario o con l'ufficiale della finanza.

Le quantità di prodotti inventariati saranno inscritte in un registro di fabbrica, che potrà essere provvisoriamente formato con fogli firmati dal funzionario o dall'ufficiale che compie l'operazione.

Art. 5.

Effettuato l'inventario stabilito nel precedente articolo, il fabbricante ha l'obbligo di iscrivere giornalmente nel registro di fabbrica tutte le quantità di prodotti soggetti all'imposta di cui nella giornata si sia ultimata la produzione.

Tanto le registrazioni iniziali dipendenti dal primo inventario, quanto quelle giornaliere successive devono essere fatte, prodotto per prodotto, indicandone la quantità in metri o in paia, secondo le unità di misura in base alle quali è da pagare l'imposta.

Nella stessa forma devono essere indicati nel detto registro i prodotti che escono dalla fabbrica sotto l'osservanza delle formalità prescritte dal seguente articolo.

Art. 6.

Nessuna quantità di prodotti soggetti all'imposta potrà uscire dalla fabbrica senza che sia emessa una fattura o una nota di spedizione, con l'indicazione della qualità o della quantità del prodotto, quest'ultima da precisare sempre, oltrechè nelle forme che siano abituali in commercio, anche in metri o in paia, secondo la unità di misura che serve per la liquidazione dell'imposta.

Nel caso di fabbricazione di prodotti soggetti all'imposta, in locali nei quali si effettui anche la vendita al minuto degli stessi oggetti o in locali attigui a quelli di vendita, si considera tutta la produzione come passata in consumo e soggetta all'imposta. In questo caso l'iscrizione nel registro di fabbrica è considerata anche come nota di spedizione agli effetti del seguente articolo.

Art. 7.

L'imposta è dovuta dal fabbricante all'atto dell'uscita dei pro-

dotti dalla fabbrica per la vendita fattane o per altra destinazione che non sia l'esportazione all'estero o il semplice passaggio in locali di deposito dello stesso fabbricante.

Il pagamento dell'imposta si effettua mediante applicazione di corrispondenti marche-valore alla fattura o alla nota di spedizione che deve essere allegata al registro di fabbrica di cui all'art. 3 per ogni spedizione di prodotti soggetti a imposta che vengano portati a scarico di detto registro ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4.

Le marche sono doppie: una parte deve essere applicata all'originale della fattura o della nota di spedizione, l'altra parte deve essere applicata alle copie di questi documenti da allegare al registro. Tanto sugli originali quanto sulle copie, le marche devono essere annullate dopo fattane l'applicazione.

Le marche si possono applicare tanto sul diritto quanto sul rovescio della fattura o nota di spedizione.

In mancanza di spazio sufficiente potrà anche essere incollato sulla fattura o sulla nota di spedizione un foglio in bianco per la applicazione delle marche purchè a firma del fabbricante vi siano riportati i dati di riferimento alla rispettiva fattura o nota di spedizione.

Art. 8.

Le marche-valori per il pagamento dell'imposta saranno fornite al fabbricante, verso pagamento dell'ammontare corrispondente dall'Ufficio del registro o del bollo straordinario nella cui circoscrizione si trova la fabbrica, al quale dovrà esserne fatta apposita richiesta in doppio esemplare, indicandovi distintamente il numero delle marche richieste secondo il prezzo.

Il fabbricante ha però facoltà di versare l'importo delle marche da prelevare direttamente alla sezione di tesoreria provinciale, a nome del ricevitore del registro o del bollo straordinario, nel quale caso alla richiesta di prelevamento deve essere unita la quietanza di tesoreria.

È fatto obbligo ai fabbricanti di versare direttamente nella sezione di tesoreria provinciale l'importo delle marche da prelevare quando esso sia superiore a lire cinquemila.

La quietanza di tesoreria deve pervenire all'Ufficio del registro o del bollo straordinario entro il mese in cui fu emessa.

In un giorno non si può fare che un solo prelevamento di marche.

Art. 9.

I fabbricanti che facciano abitualmente spedizioni di partite di prodotti soggetti all'imposta, di tale entità da richiedere l'applicazione sulla rispettiva fattura o nota di spedizione di gran numero di marche-valori per il pagamento dell'imposta, potranno essere autorizzati dall'intendente di finanza ad effettuare volta per volta questo pagamento versandone l'importo direttamente alla tesoreria provinciale a nome del ricevitore della più prossima dogana, al quale sarà, in questo caso, trasmessa la quietanza di tesoreria.

Il ricevitore ne rilascerà quietanza staccandola da una serie speciale del registro a matrice e figlia delle bollette di riscossione.

La quietanza della dogana, da allegare alla corrispondente fattura o nota di spedizione sostituirà l'applicazione delle marche. Sull'originale della fattura o della nota di spedizione dovrà il fabbricante indicare che il pagamento della imposta fu effettuato mediante versamento diretto, riportando il numero e la data della quietanza ricevutane.

Art. 10.

Fino a che non siano distribuite marche speciali per il pagamento dell'imposta sarà fatto uso delle marche doppie in uso per i diritti metrici.

I fabbricanti dovranno provvedersene entro il termine di quindici giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni. Durante questo periodo di tempo sarà ammessa, per il pagamento dell'imposta, la seguente procedura:

Sulle copie delle fatture o delle note di spedizione da unire al registro di fabbrica ai sensi dell'art. 7 il fabbricante indicherà l'ammontare dell'imposta corrispondente ai prodotti spediti e che dovrebbe essere coperta con marche-valore.

Trascorso il termine di quindici giorni, l'intendente di finanza provvederà perchè un funzionario di dogana o un ufficiale della guardia di finanza proceda presso la fabbrica al riscontro del registro con le copie delle fatture o delle note di spedizione annessevi e accerti l'importo totale del debito del fabbricante, facendone constare da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto anche dal fabbricante stesso.

In base ai verbali di accertamento l'intendente provvederà per a riscossione delle somme dovute, nei modi stabiliti dall'art. 15 della legge doganale, testo unico, approvato con R. decreto 25 gennaio 1896, n. 20, e dall'art. 93 del regolamento per la esecuzione della stessa legge, approvato con R. decreto del 23 febbraio 1896, n. 65.

Art. 11.

In occasione delle verificazioni stabilite nel precedente articolo, e in qualsiasi tempo, gli agenti della finanza, quando reputino di procedere ad accertamenti sulle regolarità della tenuta del registro di fabbrica e delle fatture o note di spedizioni annessevi, hanno facoltà di esigere che il fabbricante, sulla base dei propri registri commerciali, fornisca loro tutti gli elementi valevoli ad assicurare che di tutte le spedizioni sia stata presa nota sul registro, che in questo sia stata registrata tutta la produzione, e che le indicazioni delle fatture e delle note di spedizione annessevi corrispondano esattamente alla qualità e quantità dei prodotti usciti dalla fabbrica.

In seguito alle verificazioni e agli accertamenti suddetti gli agenti della finanza possono provvedere perchè l'esattezza delle fatture e delle note di spedizione, dal fabbricante annesse al registro, sia accertata mediante verificazioni da fare, presso i destinatari dei prodotti usciti dalla fabbrica, dalle autorità di finanza del luogo ove i destinatari medesimi risiedono.

È parimenti in loro facoltà di accertare, col mezzo delle dogane, che siano usciti dal Regno i prodotti che, dalle registrazioni della fabbrica, risultino spedite per esportazione all'estero.

Art. 12.

La riscossione dell'imposta da parte della dogana sui prodotti importati dall'estero si effettua contemporaneamente alla riscossione degli altri diritti di confine, ed è liquidata sugli stessi documenti da emettere per la riscossione di questi diritti, sotto il titolo di « soprattassa di consumo ».

A tale effetto, nelle dichiarazioni prescritte dall'art. 5 della legge doganale, testo unico già citato, il proprietario delle merci o il suo rappresentante deve indicare la quantità dei prodotti soggetti a imposta, oltrechè in peso, anche in metri o in paia, secondo l'unità di misura che serve di base per l'applicazione dell'imposta.

Art. 13.

Sui prodotti che, all'atto dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni si trovino già nel libero commercio fuori delle fabbriche, l'imposta è dovuta da chi li detenga per la vendita.

A tale effetto chiunque, non essendo fabbricante obbligato alla denuncia stabilita dall'art. 3, eserciti la vendita o tenga deposito di prodotti indicati all'art. 1 deve farne denuncia scritta, entro cinque giorni dalla detta entrata in vigore, al più prossimo ufficio finanziario (dogana, ufficio tecnico di finanza, comando della guardia di finanza, agenzia delle imposte dirette o ufficio del registro).

Nella denuncia si dovrà indicare:

a) il cognome e nome del dichiarante o la ditta che fa la denuncia;

b) il luogo nel quale si trovano i prodotti denunciati;

c) la quantità e qualità dei prodotti soggetti all'imposta tenuti nei locali di vendita o altrove in deposito.

La quantità deve essere dichiarata, per ciascun prodotto, per metro o per paio, secondo le unità di misura in base alle quali è da liquidare l'imposta giusta l'art. 1.

Il ministro delle finanze stabilirà le norme secondo le quali dovrà essere accertata la regolarità delle denuncie e liquidata l'imposta, la quale dovrà essere pagata, con le norme stabilite dall'ultimo comma dell'art. 10, in tre rate con scadenza al 31 dicembre 1919, al 28 febbraio 1920 e al 30 aprile 1920. Il pagamento dovrà essere effettuato in una sola rata entro il 31 dicembre 1919 qualora la somma non superi le L. 25.

Art. 14.

Chiunque, essendo tenuto alla denuncia stabilita all'art. 3, ometta di farla nel termine prescritto, o fornisca con essa indicazioni non conformi al vero nei riguardi della qualità dei prodotti che fabbrica, o delle quantità da denunciare ai sensi della lettera *d*) del detto articolo, è punito con multa non minore di L. 100 nè maggiore di L. 2000.

Art. 15.

Chiunque, essendo tenuto alla denuncia di cui all'art. 13, ometta di effettuarla nel termine prescritto o dichiari di tenere nei locali di vendita o altrove in deposito prodotti soggetti a imposta di qualità meno tassata o in quantità inferiore di quella effettiva, è punito con una multa fissa non minore di L. 25 nè maggiore di lire 1000, e con una multa proporzionale non minore del decimo nè maggiore dell'intera differenza fra l'ammontare dell'imposta dovuta e quella che sarebbe stata liquidata secondo la fatta denuncia.

Art. 16.

La mancanza del registro di fabbrica prescritto dall'art. 5 e l'omissione di registrazioni di prodotti usciti dalla fabbrica, con destinazione soggetta all'imposta, sono punite con multa fissa non minore di L. 50 nè maggiore di L. 1000 e con una multa proporzionale non minore della metà nè maggiore del doppio dell'ammontare dell'imposta dovuta sui prodotti usciti dalla fabbrica e non registrati.

Art. 17.

Qualora si trovino annesse al registro di fabbrica fatture o note di spedizione non conformi agli originali, sarà dovuta dal contravventore una multa fissa di L. 1000 e una multa proporzionale non minore di due volte l'ammontare dell'imposta che sarebbe stata frodata nè maggiore del decuplo.

Art. 18.

È punito con multa non minore di L. 100 nè maggiore di L. 2000 chiunque, avendo ricevuto prodotti soggetti ad imposta da una fabbrica nazionale, cui siano applicabili le presenti disposizioni, rifiuti di fornire agli agenti della finanza gli elementi che fossero da essi richiesti per accertare che le fatture originali o le note di spedizione emesse dal fabbricante corrispondano con le copie allegate al registro di fabbrica.

Art. 19.

Il fabbricante che, omettendo la prescritta registrazione della produzione, occulta i prodotti fabbricati, in modo da poterli sottrarre al pagamento dell'imposta, è punito con multa fissa non minore di L. 100 nè maggiore di L. 2000, e con multa proporzionale non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'ammontare dell'imposta dovuta sui prodotti che sarebbero stati sottratti al pagamento.

I prodotti stessi sono inoltre confiscati.

Art. 20.

Ogni altra contravvenzione, non prevista dagli articoli precedenti, è punita con multa non minore di L. 10 nè maggiore di L. 150.

Art. 21.

L'applicazione delle multe non dispensa dal pagamento dell'imposta dovuta sui prodotti caduti in contravvenzione.

Art. 22.

Il ministro delle finanze stabilirà le norme da osservare per l'uso e l'annullamento delle marche-valori in pagamento dell'imposta e per quant'altro occorra per l'applicazione delle presenti disposizioni.

Art. 23.

Le presenti disposizioni entreranno in vigore nel giorno che sarà stabilito con decreto del ministro delle finanze.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze: TEDESCO.

Allegato B.

Provvedimenti relativi all'imposta di fabbricazione della birra.

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione della birra è stabilita nella misura di L. 3 per ettolitro e per ogni grado di forza misurato col saccarometro centesimale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centigrado.

Art. 2.

È in facoltà del ministro delle finanze di disporre che la fabbricazione della birra sia tassata, anzichè in base a misurazione del prodotto nel rinfrescatoio, in base alle indicazioni di altro apposito apparecchio misuratore da applicare in diretta e stabile comunicazione con gli apparecchi di fabbricazione.

Art. 3.

È consentito ai fabbricanti di birra, che ne facciano espressa domanda, di eseguire il pagamento dell'imposta dopo ottenuto il prodotto, anzichè all'atto della presentazione della dichiarazione di lavoro, a condizione che sia prestata cauzione in numerario o in titoli di rendita, per una somma equivalente al presunto ammontare dell'imposta sul prodotto ottenibile in due mesi di più intensa lavorazione, come sarà stabilito dall'Ufficio tecnico di finanza.

Art. 4.

All'atto dell'accertamento del prodotto da sottoporre all'imposta l'Ufficio tecnico di finanza redigerà, in concorso col fabbricante, apposito verbale, in doppio originale, con l'indicazione di tutti gli elementi occorsi a determinare la quantità di mosto prodotto e l'imposta accertata.

Il verbale dovrà essere firmato anche dal fabbricante o da suo legale rappresentante.

Gli estremi del verbale saranno riportati dall'ufficio tecnico in apposito registro di liquidazione.

Alla fine di ogni mese solare verrà eseguita, nel detto registro, la liquidazione dell'imposta accertata nel mese stesso.

L'ammontare dell'imposta liquidata dovrà essere versato dal fabbricante alla tesoreria in due rate, con scadenza l'una al 15 e l'altra alla fine del terzo mese a contare da quello in cui fu fatta la liquidazione.

All'uopo l'Ufficio tecnico trasmetterà alla Intendenza gli elenchi di riscossione, non oltre il giorno 3 del mese in cui dovrà essere fatto il pagamento.

Art. 5.

Per la birra da esportare all'estero, l'Ufficio tecnico procederà al prelevamento del campione in triplo. Uno dei campioni sarà spedito al laboratorio chimico delle Dogane ed Imposte indirette per la determinazione del grado saccarometrico.

Qualora la spedizione per l'estero non si effettui all'atto stesso del prelevamento dei campioni, i fusti o le casse contenenti la birra da esportare saranno custoditi in fabbrica.

In ogni caso i fusti o le casse dovranno essere dall'ufficio tecnico suggellati subito dopo il prelevamento dei campioni e così identificati saranno accompagnati con bolletta di cauzione alla dogana per la quale dovrà effettuarsene l'esportazione.

L'imposta di cui la birra risulterà gravata, secondo i risultati dell'analisi, sarà, in seguito a presentazione del documento doganale comprovante l'uscita della merce dal Regno, abbonata nel registro di liquidazione.

Art. 6.

È data facoltà agli uffici tecnici, quando lo reputino necessario

nell'interesse della vigilanza tributaria, di applicare suggelli in qualunque parte degli apparecchi e della tubazione della fabbrica, come pure di far eseguire in qualunque tempo ai fabbricanti di birra ed a loro spese, tanto nei locali di fabbrica, quanto negli apparecchi in cui si manipolano, circolano e si depositano la materia e il mosto, come pure nei serbatoi delle cantine, le opere speciali che siano dagli stessi uffici tecnici ritenute necessarie al fine di poter esercitare una efficace vigilanza e d'impedire qualsiasi sottrazione del prodotto.

Contro le richieste dell'Ufficio tecnico per l'esecuzione di tali opere i fabbricanti potranno, entro il termine di 20 giorni dalle intimazioni dell'Ufficio stesso, fare opposizione presso l'Intendenza di finanza della Provincia: e contro il deliberato di quest'ultima tanto il fabbricante che l'Ufficio tecnico potranno, entro 20 giorni dalla notificazione, ricorrere in grado d'appello al Ministero che deciderà definitivamente.

Art. 7.

Le materie prime occorrenti alla fabbricazione della birra devono essere depositate nei locali di fabbrica in appositi magazzini posti nelle condizioni di quelli doganali di proprietà privata.

Nelle fabbriche di birra deve inoltre essere tenuto dalla finanza, ai fini del controllo, un registro delle lavorazioni.

Art. 8.

La restituzione dell'imposta sulla birra prodotta nel Regno ed esportata all'estero continuerà a effettuarsi nella misura stabilita dall'art. 2 dell'allegato *E* al R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, per le esportazioni che avranno luogo a tutto il 31 dicembre 1919, dopo il quale giorno sarà concesso l'abbuono nei modi indicati all'art. 5 in misura corrispondente all'imposta sovra stabilita.

Potrà, tuttavia, essere concesso l'abbuono nella misura corrispondente alla nuova aliquota d'imposta anche per esportazioni effettuate prima del 31 dicembre 1919, quando risulti certo all'ufficio tecnico di finanza che la birra che si esporta fu assoggettata alla maggiore imposta.

Art. 9.

Con decreto del ministro delle finanze saranno stabilite le norme per l'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli.

Art. 10.

Le disposizioni sovra indicate entreranno in vigore nel giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze: TEDESCO.

Allegato C.

Aumento del diritto doganale di statistica.

Art. 1.

Il diritto di statistica sulle merci che entrano nello Stato o ne escono, con qualsiasi destinazione doganale, escluso il transito ed escluse le merci immesse nei depositi doganali e poi riesportate, è stabilito in L. 0,20 per ognuna delle unità di misura specificate, secondo la qualità delle merci, nell'art. 1 del R. decreto 22 novembre 1914, n. 1289.

Nella stessa misura di L. 0,20 è stabilito il minimo del diritto di statistica da riscuotere per ogni spedizione o sulle frazioni di peso di cui all'art. 3 del citato decreto.

Rimangono immutate le esenzioni dal diritto di statistica previste nell'art. 2 dell'indicato decreto.

Art. 2.

Le disposizioni sopra indicate entreranno in vigore nel giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze: TEDESCO.

Il numero 2170 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il nostro decreto del 2 settembre 1919, numero 1635, da convertirsi in legge, che ha istituito una imposta straordinaria in ragione di L. 12 per ettolitro, sul vino prodotto nella raccolta dell'anno 1919 e su quello delle annate precedenti;

Veduto l'altro Nostro decreto del 9 ottobre 1919, numero 1889, da convertirsi in legge, che ha apportato alcune modificazioni al citato decreto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli dell'interno, del tesoro, dell'industria, commercio, lavoro, approvvigionamenti e consumi alimentari e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'imposta straordinaria sul vino, in ragione di L. 12 per ettolitro, continuerà ad essere applicata, fino alla approvazione di un suo ordinamento definitivo, secondo le norme stabilite nei suindicati Reali decreti, salve le disposizioni che saranno emanate con R. decreto per esentare dall'imposta il vino delle future vendemmie destinato alla esportazione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI – TEDESCO – SCHANZER – FERRARIS – VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2159 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 12 settembre 1918, n. 1380; 31 ottobre 1918, n. 1743; e 26 maggio 1918, n. 727;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quelli del tesoro, dell'agricoltura e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I prezzi risultanti dall'applicazione del decreto Luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1380, e del comma *b*) dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1918, n. 1743, senza l'arrotondamento ai cinque centesimi superiori, sono aumentati come segue, con arrotondamento ai cinque centesimi superiori:

a) per i biglietti di corsa semplice o di doppia corsa e per i

biglietti settimanali e festivi di cui la tariffa interna D della Sicilia:

del 41.935 per cento per la 1ª classe;
del 29.032 per cento per la 2ª classe;
del 18.5185 per cento per la 3ª classe;

b) per i biglietti di abbonamento:

del 48.387 per cento per la 1ª classe;
del 35.4838 per cento per la 2ª classe;
del 33.333 per cento per la 3ª classe.

c) per tutti i trasporti di cui al capo III delle tariffe e condizioni (bagagli, cani, ecc.) del 57.1428 per cento;

d) per tutti i trasporti a grande velocità, piccola velocità accelerata e piccola velocità ordinaria del 42.857 per cento.

Art. 2.

Dall'aumento di cui al comma d) dell'articolo precedente sono esclusi i trasporti effettuati in base alle seguenti tariffe:

a) G. V.: continentali n. 3 (derrate alimentari e prodotti di orticoltura) e 11 (pacchi ferroviari di derrate alimentari; prodotti di agricoltura e recipienti vuoti) e corrispondenti sicule n. 3 e 10;

b) P. V. A.: continentali n. 50 (derrate alimentari) e 903 (agrumi) e corrispondenti sicule n. 350 e 350-*bis*.

c) P. V. O.: n. 75 continentale e sicula per le sole derrate alimentari e prodotti di orticoltura indicati nella nomenclatura della tariffa n. 3 G. V.; 101, 1051 e 1052 continentali e 401 sicula (cereali, legumi secchi e farine); 102, 1053 e 1065 continentali e 102 e 402 sicule (derrate alimentari); 103 e 1054 continentali e 103 e 403 sicule (frutta, ortaglie e verdura); 1056 e 106 B e C continentali per il solo olio di oliva e corrispondenti 106 BC e 406 sicule; 107 G - H -I e K (materie tessili vegetali gregge e loro cascami) e corrispondente 107 sicula serie A per il solo cotone greggio e in faldelle, serie B per la sola voce cascami di cotone, ecc. e serie C per le sole voci canapa e cascami di canapa, di lino, ecc.; 115 D e F continentale e 115 sicula (rottami di ferro, ghisa, acciaio, piombo e zinco, minerali metalliferi e alcune voci dei metalli greggi); 117 C e 1064 (macchine agrarie); 119 A e B continentale solo per l'olio minerale, olio di catrame e residui della distillazione dell'olio minerale per uso di combustibile; 1061 e 120 C e H continentali (zolfo) e 120 EF continentale per il solo minerale di zolfo 121 H e I contenentale (materiali da costruzione) e corrispondenti 421 B e 121 G e H sicule (esclusi i mattoni refrattari smaltati sopra una delle facce minori, le pietre da molino, le pietre lavorate a scalpello piano od alla martellina, e le lavagne in lastre piallate); 122, 215 e 1006 continentali e 122 sicula (combustibili); 123 continentale (cascame, avanzi e concimi) e corrispondenti 423 A - C e D e 123 sicule (escluse le voci solfato di potassa, cloruro di potassio, nitrato di soda o nitro cubico e solfato di soda) 1011 continentale e 404 A sicula (acqua potabile); 1066 (tartaro greggio) e 1068 continentale e 409 sicula (agro o sugo di limone e citrato di calce).

Sono parimente escluse dall'aumento le corrispondenti tariffe del servizio cumulativo ferroviario marittimo con la Sardegna e del servizio cumulativo internazionale.

Art. 3.

I diritti fissi seguono lo stesso aumento delle tariffe applicate alla merce.

Invece i diritti accessorî di qualsiasi genere, quali risultano dall'applicazione dei decreti indicati all'art. 1, si applica sempre l'aumento del 42.857 per cento con arrotondamento ai cinque centesimi superiori.

Art. 4.

Per ciascun biglietto ferroviario di corsa semplice di prezzo non superiore a lire tre compresi gli aumenti di cui al comma a) dell'art. 1 e per ogni viaggiatore, è dovuto un diritto speciale (non soggetto ad aumento percentuale) di L. 0,50; se il prezzo supera lire tre il diritto speciale è di lire una.

Per i biglietti di doppia corsa e per i biglietti settimanali e festivi, di cui la tariffa interna D della Sicilia, i diritti suddetti sono dovuti in ragione di lire una se il prezzo del biglietto, compresi gli aumenti di cui al comma a) dell'art. 1, non supera le lire sei e di lire due se di prezzo superiore.

Art. 5.

Per ogni spedizione a grande velocità, a piccola velocità accelerata e piccola velocità ordinaria è dovuto un diritto speciale, non soggetto ad aumento percentuale, di lire dieci per spedizioni a carro completo o da considerare come tale, esclusi i combustibili nazionali e di L. 0,50 per spedizioni in collettame.

Art. 6.

Il diritto speciale stabilito dal comma a) dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 727, per i binari di allacciamento e per carico e scarico in punti determinati, è aumentato rispettivamente di lire cinque e di lire due per ogni carro di qualunque portata, fatta eccezione per i carri di combustibili nazionali in entrata od uscita da miniere o da stabilimenti di lavorazione o di deposito dei combustibili stessi.

Art. 7.

È ripristinata la tariffa eccezionale n. 1006 p. v. per le spedizioni di antracite in partenza da Aosta e da stazione per la Carnia per tutta la rete dello Stato senza limitazioni di percorso, salvo quelle che venissero in seguito determinate con decreto del ministro per i trasporti.

L'avvertenza in calce al prospetto dei prezzi è così modificata:

« L'Amministrazione ha facoltà di estendere l'applicazione della presente tariffa eccezionale ad altre stazioni alle quali venissero a far capo i prodotti di miniere o cave di antracite.

Nell'intestazione della detta tariffa 1006 alla voce « torba compressa e formelle di torba » è sostituita la voce « torba e formelle di torba ».

Art. 8.

Per l'occupazione dei posti nelle vetture a letto circolanti sulle ferrovie dello Stato, per qualsiasi percorrenza, è dovuto in aumento dei prezzi vigenti, un diritto speciale di lire dieci per ogni posto a pagamento, da attribuirsi interamente alle ferrovie dello Stato.

I biglietti per l'occupazione dei posti a letto non sono cedibili, ed a carico dei trasgressori di questa disposizione è stabilita una penalità di lire cento, oltre la perdita del prezzo del biglietto.

Con decreto del ministro dei trasporti saranno stabilite le modalità per rendere intrasmissibili i biglietti suddetti ed a quale Ente debba versarsi il prezzo dei biglietti rivenduti e le penalità.

Per ogni colazione e per ogni pranzo consumato nelle vetture-ristorante circolanti sulle ferrovie dello Stato è dovuto, a favore di queste, un diritto di lire una a persona.

Art. 9.

L'art. 51 delle tariffe e condizioni per i trasporti è sostituito dal seguente:

Art. 51. — Diritto di deposito, pei bagagli depositati in attesa della partenza dei treni e per quelli in arrivo non ritirati nei termini fissati dall'art. 49, è dovuto un diritto in ragione di lire 0,30 per collo e per ogni 24 ore, col minimo di lire 0,50 per ogni deposito.

Le 24 ore incominciate si considerano come compiute.

Art. 10.

Dopo le prime 48 ore di giacenza, il diritto di deposito stabilito dall'articolo precedente è quintuplicato.

Art. 11.

Per i trasporti militari viaggiatori effettuati con treni appositi, i prezzi risultanti dall'applicazione del decreto Luogotenenziale n. 1380 del 12 settembre 1918 sono aumentati del 33,333 per cento; e per quelli di merci in conto corrente o con treni appositi (anche se misti di viaggiatori e merci) del 42,857 per cento.

Art. 12.

L'importo integrale degli aumenti riguardanti i trasporti di persone e cose, anche per quanto concerne le linee di proprietà privata esercitate dallo Stato, è devoluto interamente alle ferrovie dello Stato, comprese le quote riferentisi alle tasse erariali e alla tassa e soprattassa di bollo.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 5 del R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, prenderà accordi coi Ministeri del tesoro e delle finanze, per determinare l'importo conseguente dagli aumenti di tariffa, importo da defalcarsi dall'ammontare complessivo dei prodotti lordi, agli effetti della determinazione della somma dovuta sulla differenza per tasse erariali e tasse e soprattasse di bollo.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° dicembre 1919 per i rasporti in servizio interno e comulativo italiano e dalle date che saranno fissate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i trasporti in servizio cumulativo ferroviario marittimo con la Sardegna e per i trasporti in servizio cumulativo internazionale.

Il decreto stesso sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — SCHANZER — VISOCCHI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2144 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dal Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale della magistratura in attività di servizio, indicato nella tabella annessa al presente decreto, è concessa, a decorrere dal 1° luglio 1919, un'annua indennità di carica nella misura stabilita dalla tabella medesima.

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla iscrizione nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia delle assegnazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Tabella.

Primi presidenti e procuratori generali di Corte di appello, presidenti di sezione ed avvocato generale di Corte di cassazione, indennità di carica, L. 2000.

Presidenti di sezione ed avvocati generali di Corte di appello, consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di cassazione indennità di carica, L. 1500.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro di grazia e giustizia e dei culti: MORTARA.

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero 2167 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Reale 31 luglio 1919, n. 1383, concernente disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali generali in servizio attivo permanente;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I «generali aventi rango di comandante d'armata» che, giusta l'art. 2, n. 1 del R. decreto 31 luglio 1919, n. 1383, fanno parte, quali membri permanenti, della Commissione ivi indicata, sono i generali in servizio effettivo, che avendo comandato un'armata durante la guerra, hanno esercitato la carica sino al giorno dell'armistizio (4 novembre 1918) ovvero l'hanno riassunta posteriormente, qualunque sia il grado, la posizione o destinazione loro al momento in cui la Commissione si riunisce.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2110 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i ministri della guerra, della marina, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli assuntori di imprese edilizie per conto del Mi-

nistero della guerra e delle armi e munizioni e dell'aeronautica potrà essere concesso il pagamento di acconti sui lavori eseguiti durante la guerra e collaudati ancorchè le relative contabilità non siano perfezionate.

Gli acconti non potranno eccedere i cinque decimi dell'importo della fornitura e dei lavori eseguiti, calcolato presuntivamente in base ai prezzi stabiliti dalle Amministrazioni suddette, salvo successiva regolarizzazione e dedotti in ogni caso gli eventuali precedenti acconti e l'importo dei materiali che fossero stati forniti dalle Amministrazioni.

Art. 2.

Tale facoltà sarà limitata al 31 dicembre 1919 ed i provvedimenti relativi saranno di competenza del Ministero della guerra e del Ministero dei trasporti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — ALBRICCI — SECHI — PANTANO — DE VITO — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2114 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' istituito col 1° gennaio 1920, un Ufficio del registro nel comune di Lama dei Peligni (Chieti) con giurisdizione sul mandamento omonimo, il quale cesserà per conseguenza di far parte del distretto dell'Ufficio del registro di Palena.

Le riscossioni annuali del nuovo Ufficio del registro di Lama dei Peligni restano stabilite in via presuntiva nella somma di L. 35.000 per l'Amministrazione del registro, del bollo e delle tasse e per quella del Demanio, e di L. 7000 per l'Amministrazione del fondo per il culto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 2111. Regio decreto 31 ottobre 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la « Casa del Sole Ignazio e Manfredi Lanza di Trabia » in Palermo, viene eretta in ente morale, con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 2112. Regio decreto 12 ottobre 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile Maria Santissima della Gorra, nella frazione Gorra del comune di Bene Vagienna (Cuneo), viene eretto in ente morale sotto un'amministrazione propria, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 2113. Regio decreto 19 ottobre 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Torre Pellice (Torino), viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno approvandosene il relativo regolamento.

N. 2115. Regio decreto 23 ottobre 1919, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, viene istituito un R. consolato di 1ª categoria in Losanna con giurisdizione sui cantoni di Vaud, Neuchâtel e Friburgo, che restano perciò distaccati dalla giurisdizione del R. consolato in Ginevra, fissandosi in L. 22000 l'assegno locale annuo da corrispondersi al titolare.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 18 settembre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castrogiovanni (Caltanissetta).

SIRE!

Il Consiglio comunale di Castrogiovanni, ridotto per dimissioni a nove consiglieri su trenta assegnati al Comune, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile la ricostituzione della normale rappresentanza per il divieto di cui al decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757, e dovendosi provvedere alla sistemazione dei pubblici servizi, è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato in adunanza del 9 settembre, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio, al quale è affidata la provvisoria gestione della civica azienda.

A ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castrogiovanni, in provincia di Caltanissetta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott Gaspare Oliveri è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 21 settembre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Parco (Palermo).

SIRE!

Il Consiglio comunale di Parco ha perduto, per morti e per dimissioni, diciotto dei suoi venti consiglieri.

Poichè l'amministrazione non è in grado di funzionare, nè d'altra parte è possibile provvedere alla ricostituzione della normale rappresentanza per il divieto di cui al decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757, si rende necessario - come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 16 agosto - lo scioglimento del Consiglio Comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della Legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Parco, in provincia di Palermo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Pietro Li Voti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il decreto Luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 568;

Veduto il decreto Ministeriale 13 marzo 1918, col quale furono stabiliti gli attuali saggi d'interesse da corrispondere sui buoni ordinari del tesoro;

Determina:

A decorrere dal giorno 1° dicembre 1919, e fino a nuova disposizione, l'interesse dei buoni ordinari del tesoro sarà corrisposto anticipatamente nelle seguenti misure:

Per i buoni con scadenza da tre a cinque mesi nella misura di lire tre e centesimi settantacinque per cento in ragione annua.

Per i buoni con scadenza da sei a otto mesi nella misura di lire quattro e centesimi cinquanta per cento in ragione annua.

Per i buoni con scadenza da nove a dodici mesi nella misura di lire quattro e centesimi settantacinque per cento in ragione annua.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 24 novembre 1919.

Il ministro: SCHANZER.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il decreto Reale 5 maggio 1916, n. 505, col quale è data facoltà al ministro del tesoro di emettere buoni del tesoro con scadenza di tre e cinque anni all'interesse annuo del 5 0|0;

Veduto il decreto Ministeriale 18 settembre 1919, che autorizza l'emissione dei buoni anzidetti per il periodo dal 1° ottobre 1918 al 31 marzo 1919;

Determina:

L'emissione dei buoni del tesoro triennali e quinquennali 5 0|0 è sospesa dal giorno 1° dicembre 1919 e fino a nuova disposizione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 24 novembre 1919.

Il ministro: SCHANZER.

COMITATO INTERMINISTERIALE
per la sistemazione delle industrie di guerra

GIUNTA ESECUTIVA

La 2ª sezione della Giunta esecutiva ha approvato le seguenti variazioni al listino dei prezzi di vendita ai privati dei prodotti metallici e rottami di proprietà dello Stato, del mese di novembre 1919.

Tali variazioni sono valevoli per tutte le consegne a partire dal 27 novembre 1919.

Ghisa, ferri ed acciai laminati.

Ematite, per cento kg., L. 60.
Ghisa da fonderia, id., L. 45.
Ghisa al forno elettrico, id., L. 38.
Billettes nazionali, id., L. —
Billettes omogenea americane da rilaminare, id., L. 75.
Billettes, barre e blocchetti di acciaio duro da proiettili da rilaminare, id., L. 55.
Ferro comune, prezzo base, id., L. 105.
Ferro omogeneo, prezzo base, id., L. 110.
Moietta comune, prezzo base, id., L. 110.
Moietta omogenea, prezzo base, id., L. 115.
Vergella e filo d'apporto, id., L. 110.
Rotaie finite oltre kg. 14 il ml., id., L. 110.
Stecche finite per dette (secondo i tipi), id., L. 125÷135.
Piastre finite per dette (secondo i tipi), id., L. 120-130.
Rotaiette finite fino a kg. 14 il ml., id., L. 110.
Stecche finite per dette, id., L. 125.
Traverse finite per ferrovie portatili, id., L. 120.
Lamiere nere, prezzo base mm. 4 e più, id. L. 120.
Lamiere nere di superficie inferiore a mq. 2 e fino a mq. 1, id. L. 100.
Lamiere nere di superficie inferiore a mq. 1, id. L. 75.
Lamiere zincate, prezzo base mm. 1, n. 20, id. L. 175.
Lamiere piombate, prezzo in più delle lamiere nere, id. L. 18.
Lamiere per dinamo, id. L. 170.
Lamiere per trasformatori, id. L. 235.
Tubi saldati per mobilio, gaz e acqua, prezzo base, L. 185.
Tubi senza saldatura, prezzo base, id. L. 210.
Tubi bollitori, prezzo base, id. L. 215.
Corda spinosa zincata in rotoli, id. L. 100.
Corda spinosa zincata sciolta, id. L. 45.
Corda spinosa nera in rotoli, id. L. 55.
Paletti interi da reticolati a sezione rotonda superiori a m. 1,50 di lunghezza, id. L. 65.
Paletti interi da reticolati a sezione quadra e cerniera, id. L. 60.
Filo di ferro ricotto in matasse, prezzo base, id. L. 150, (per gli extra di spessore riferirsi al listino dell'Unione prodotti siderurgici di Milano).

NB. Per i materiali provvisoriamente indisponibili è stato omesso il prezzo.

Leghe.

Rimangono invariati i prezzi del listino novembre 1919.

Extra.

Per tutti gli extra valgono indistintamente i prezzi del listino novembre 1919, aumentati del 15 0|0.

Rottami.

Categoria *A*.

Rottami da coperture per ferriera: lamiere per copertura da 6 mm. e più di spessore in lunghezza non inferiore a 500 mm. e larghezza non minore di 200 mm., per 100 kg. L. 44.

Cerchioni di carri ed assili, travate sfasciate, spezzoni di ferro a U a T, a L, poutrelles e rotaie in tutto in lunghezza non inferiore a 500 mm. e non superiore a 1000 mm. id. L. 35.

Rottami di officina in ferro e acciaio provenienti dalla lavorazione del ferro nuovo e dell'acciaio, aventi spessore da mm. 4 in più id. L. 25.

Rottami pesanti di ferro e acciaio raccogliticci; attrezzi da campagna e ferro arrugginito in genere da mm. 4 in più, id. L. 20.

Rottami leggeri nuovi di ferro e di acciaio, provenienti dalla lavorazione delle lamiere nere nuove, cascami di moietta da imballo con spessore di mm. 3 e meno, id. L. 15,50.

Rottami leggeri usati, provenienti dalla raccolta in genere, escluso marcio, zincato, smaltato, piombato. stagnato, id. L. 9.

NB. Le due categorie ultime, se imballate e pressate, in più, id. L. 2,75.

Corda spinosa nera sciolta, id. L. 9.

Proiettili acciaio non ultimati, id. L. 28,50.

Elementi di proiettili di acciaio, id., L 28,50.

Proiettili di ghisa acciaiosa non finiti, id. L. 28,50.

Pallette di ghisa per srapnels, id. L. 27,50.

Ritagli di lavorazione di bombe, id. L. 44.

Ritagli irregolari di lamiera inferiore a mq. 1,20, id. L. 55.

Rottami di ghisa grigia meccanica impezzatura pronta al forno id. L. 38,50.

Rottami di proiettili di ghisa grigia, id. L. 33.

Rottami di ghisa bruciata, id. L. 11.

Tornitura di acciaio in briquettes, id. L. 16,50.

Tornitura di ferro e di acciaio, id. L. 11.

Tornitura di ghisa, id. L. 6,50.

NB. Per i rottami utilizzabili nei lavori di forgia verrà applicato un aumento del 50 0|0 sui prezzi di listino.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 25 novembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	84.78	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	90.10	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 25 novembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 124,05 — Londra 48,05 — Svizzera 216.35 — New York 11,91 — Oro 190,51.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro comunica le seguenti notizie ricevute dai suoi corrispondenti serici:

New York, 18. — Dopo attività rialzo settimana scorsa affari seta normali con prezzi sostenuti, quotasi Italiana classica dollari 12,60 - Extra 12,80 - Giappenese 1 1|2 12,45 - Extra 12,90 - Double 13,10 - Cambio a vista del dollaro 11,95.

Shanghai, 21. — Mercato seta mediocre in rialzo - Quotasi greggie all'europea classiche 12|14 a 20|22 frs. 241 - Tsatlee filature « Kunkee Mars n. 1 » 155 - Tussah 116 - Cambio taels su Francia a 4 mesi vista frs. 14,10. Le esportazioni a tutt'oggi della campagna 1919|20 sono state di balle 18 000 per filature all'europea bianche - 3000 per filature all'europea gialle - 10.600 sete bianche native - 9.100 sete gialle native - 7.800 Tussah.

Tokio, 20. — Telegrafano da Tokio in data 20 corr.: Mercato seta sostenuto - Quotasi Shinshu 1 1|2 13|15 yen 2.900 equivalenti franchi 258 - Borsa oltrepassa 3.000. Le esportazioni dal 1° luglio al 15 novembre sono state per l'America balle 118.545 - Europa 3.169 - Lo stock 17.000. Cambio yen su Francia a 4 mesi frs. 4, 05

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

BUCAREST, 23 (ritardato). — In occasione dell'inaugurazione dei lavori parlamentari, il presidente della Camera salutando in un discorso gli alleati ha detto che l'Italia si è schierata dalla parte della giustizia cui ha dato tutte le sue forze ed ha molto contribuito alla sconfitta del nemico. Ha soggiunto che la Romenia serberà una eterna riconoscenza per la nobile nazione italiana.

La Camera ha applaudito entusiasticamente, gridando: « Viva l'Italia! ».

ATENE, 23. — Il generale Orfanidis, che diresse l'occupazione del triangolo a nord dell'epiro, qui giunto, ha fatto ai giornali dichiarazioni, nelle quali ha rilevato l'estrema cortesia degli ufficiali italiani.

Il loro atteggiamento, egli ha detto, è stato veramente amichevole e degno di un paese alleato ed ha fornito così una nuova prova del consolidamento delle relazioni italo-greche.

LONDRA, 24. — L'*Agenzia Reuter* dice che il tono moderato, usato dalla stampa italiana nelle difficili circostanze create dalle imprese di D'Annunzio, produce grande soddisfazione fra gli alleati.

PARIGI, 25. — Il Consiglio supremo ha deciso di redigere una dichiarazione allo scopo di permettere la partecipazione dei serbi al trattato di Saint-Germain ed alle convenzioni finanziarie annesse, nonchè al trattato relativo alle minoranze.

Esso ha pure deciso di aprire un protocollo a partire da giovedì, per permettere ai delegati romeni di firmare nel termine di otto giorni il trattato di pace con la Bulgaria.

Entro lo stesso termine i delegati romeni dovranno avere firmato il trattato di Sains-Germain e le condizioni annesse.

Il Consiglio ha concretato il progetto di lettera che sarà inviato alla delegazione tedesca per quanto riguarda i soldati tedeschi smobilitati nello Schlesvig. Gli alleati fanno osservare che devono essere smobilitati nello Schleswig soltanto i soldati che ne sono originari.

Infine il Consiglio ha deciso che i negoziati preparatori di carattere tecnico si inizieranno a Danzica fra i polacchi e la città di Danzica e non dovranno durare oltre due mesi.

Le conversazioni diplomatiche che seguiranno avranno luogo a Parigi.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.